

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 16 MARZO 1999

N. 29

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 4187

Bisceglie (BA) - Piano di lottizzazione della maglia n. 9 "Zona Commerciale" in variante al P.R.G. - Ditta F.Ili Sasso S.n.c. - Delibera di C.C. n. 55/92 e n. 125/92.

Pag. 1707

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 4188

Castro (LE) - Variante al R.E.C. per adeguamento C.E.C. - Delibera C.C. n. 5 del 31-1-1998.

Pag. 1709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 4189

Monteiasi (TA) - Variante al P.R.G. per le zone B2 e B3 e relativa viabilità. Deliberazioni C.C. nn. 32/97 e 61/97.

Pag. 1711

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 4190

Porto Cesareo (LE) - Variante al P.R.G. per la costruzione della Chiesa Parrocchiale "Maria SS. Assunta" in loc. Torre Lapillo - Delibera di C.C. n. 21/95.

Pag. 1712

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 4263

L.R. n.8/77 - Redazione studio interdisciplinare e progetto di massima ed esecutivi per interventi area protetta "Torre Guaceto" - Residui passivi perenti - Capitolo 581010 - Esercizio 98 - Reimpiego fondi in favore dell'Università degli Studi di Bari.

Pag. 1714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 4426

Casalnuovo Monterotaro (FG) L.R. 31-5-1980 n. 56 - Piano Regolatore Generale. Delibera C.C. n. 54 del 23-10-1996 e n. 11 del 13-3-1998 - Approvazione definitiva.

Pag. 1714

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 4427

LL.RR. 34/94, 8/98 e L.s. 142/90. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso produttivo

connesso alla trasformazione del prodotto agricolo (caseario) da parte della S.r.l. Montrone del comune di Andria (BA).

Pag. 1717

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 4547

LL.RR. 31/74 e 47/75 - Concessione in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 1998 cap. 571010 - Impegno di spesa.

Pag. 1722

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 4548

L. 47/85 e l.r. 26/85 - Concessione in conto capitale ai Comuni per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi. Esercizio finanziario 1998 Cap. 571020 - Impegno di spesa.

Pag. 1725

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 4549

P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali. Informatizzazione e pubblicazione degli atti ed elaborati.

Pag. 1726

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 3

Terlizzi (BA) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 1729

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 4

S. Pietro in Lama (LE) - Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche ed integrazioni. - art. 4 e 5 - Delibera C.C. n. 25 del 19-12-1997.

Pag. 1741

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 5

Presicce (LE) - Regolamento Edilizio Comunale - Modificazioni ed integrazioni - Variante al P.R.G. - Delibe-

re C.C. n. 49 del 13-11-1997 e n. 3 del 29-1-1998.

Pag. 1743

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 11

Anzano di Puglia (FG) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 1747

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 12

Ortanova (FG) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 1754

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 13

Locorotondo (BA) - Regolamento edilizio Comunale. Modifica artt. 36 e 38.

Pag. 1765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 14

Diso (LE) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio per lo stampaggio di materie plastiche da parte della Ditta: CO.PLAST. s.a.s.

Pag. 1766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 15

Diso (LE) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio per la produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di zincatura da parte della Ditta Corvaglia s.r.l.

Pag. 1770

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 16

LL.RR. n. 34/94 - n. 8/98 e l.s. 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione di un complesso produttivo in ampliamento a quello esistente da parte del gruppo industriale MUSA S.p.a. nel comune di Altamura (BA).

Pag. 1774

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 1998, n. 4187

Bisceglie (BA) - Piano di lottizzazione della maglia n. 9 "Zona Commerciale" in variante al P.R.G. - Ditta F.lli Sasso S.n.c. - Delibera di C.C. n. 55/92 e n. 125/92.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

Il Comune di Bisceglie, munito di P.R.G. approvato con decreto n. 4046 del 2-08-1975 e ad oggi non ancora adeguato alla L.R. n. 56/80, con delibera di CC n. 55 del 19-06-1992 (vistata per presa d'atto dalla S.P.D.C. nella seduta n. 5692 del 14-07-1992) ha adottato ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 56/80 il Piano di Lottizzazione della maglia n. 9 tipizzata "Zona Commerciale", in variante allo stesso P.R.G. presentato dalla F.lli SASSO S.n.c. su aree di proprietà.

Con successiva delibera di CC. n. 125 del 16-12-1992 (vistata dalla S.P.D.C. al n. 10660 del 13-01-1993) il Comune di Bisceglie ha approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 della L.R. 56/80 il P.L. in parola, ivi compreso lo schema di convenzione.

Gli atti inviati risultano costituiti dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione Tecnica illustrativa - Eliminazione Barriere Architettoniche;
- Tav. 2 - Stralcio di P.R.G. Azionamento - Stralcio P.R.G. Modificato con Lottizzazione Maglia 171 - P.L. alla Scala di P.R.G. - Allineamento P.R.G. su Catastale - P.L. su Mappa Catastale - Computo Superfici - Urbanizzazioni Primarie e Secondarie - Dati Tecnici;
- Tav.3 - Planimetria - Arredo Urbano - Computo Superfici a Parcheggio - Eliminazione Barriere Architettoniche;
- Tav. 4 - Prospetti e Sezioni;
- Tav. 5 - Schemi Tipologici e Computi Relativi di Superfici e Volumi - Verifica art. 51 lett. C punto 4 L.R. 56/80;
- Tav. 6 - Relazione Geologica;
- Tav. 7 - Schema Convenzione.

I predetti atti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 ed avverso gli stessi non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni, così come dichiarato nell'atto deliberativo consiliare n. 125/92.

Preliminarmente con nota n. 9678/01 inviata al Comune di Bisceglie il 2-08-1994, l'Assessorato all'Urbanistica ha ritenuto di non dover dare ulteriore corso agli adempimenti di competenza in ordine alle delibe-

re del Comune di Bisceglie inerenti alla lottizzazione in oggetto, stante il contrasto tra la proposta di P.L. presentata e le disposizioni della L.R. 56/80.

Avverso la nota succitata, la Ditta F.lli SASSO S.n.c. ha proposto ricorso al TAR Puglia, che con Ordinanza 8/95 del 12-11-1995 ha accolto la domanda di richiesta di sospensiva della nota assessorile n. 9678/01 del 2-08-1994 ritenendo testualmente che "Spetta alla Giunta Regionale di concludere il procedimento di Lottizzazione in variante al P.R.G. iniziato con domanda di parte".

Successivamente, con delibera n. 1215 dell'1-12-1995 la Giunta Municipale, nel ribadire l'operato seguito dall'Amm.ne Comunale in merito al P.L. F.lli SASSO S.n.c., ha chiesto alla Regione la definizione del procedimento previo parere del CUR e successive determinazioni da parte della G.R..

La parte interessata (F.lli SASSO) con raccomandata in data 8-08-1997, ha inviato un atto di partecipazione al procedimento con il quale si espongono le proprie valutazioni tese ad affermare la legittimità dell'intervento.

Ciò stante, con relazione istruttoria n. 2/98 il Settore Urbanistico Regionale ha posto in evidenza che l'art. 27 della L.R. 56/80 (disciplinante la formazione ed approvazione dei P. di L.) non prevede l'adozione di Piani di Lottizzazioni in variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Lo Stesso S.U.R. precisa che la variante consiste nella previsione di residenza nell'ambito della zona omogenea di tipo "D" di P.R.G. (zona commerciale) intendendosi fare ricorso da parte dell'Amm.ne Comunale alle disposizioni di cui all'art. 51 lett. C punto 4 - della L.R. 56/80.

Inoltre il S.U.R. ha posto in evidenza due questioni, sulla scorta dell'atto d'intervento dei proponenti (F.lli Sasso), nello specifico:

- il Comune di Bisceglie non ha mai predisposto il Piano particolareggiato della maglia in parola e in tal contesto il piano di lottizzazione, di iniziativa privata, ha ormai conseguito la assoluta equivalenza rispetto al Piano di iniziativa pubblica (Piano particolareggiato), ciò in relazione alla avvenuta decorrenza del quinquennio assegnato alla P.A. dalla L.s. 1187 del 19-11-1968 e ribadito dal Giudice Amministrativo (adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e n. 11 del 1984) per la predisposizione del Piano particolareggiato;
- la possibilità di operare varianti allo strumento urbanistico generali per adeguare le previsioni di P.R.G., sia pure parzialmente alle disposizioni della L.R. 56/80, il tutto anche in sede di P. L. adottato in variante al P.R.G. per adeguare le prescrizioni dello stesso P.R.G. alle norme e disposizioni della L.R. 56/80.

Il S.U.R., considerato che le prospettazioni esposte nell'atto d'intervento del procedimento non sembrano affatto prive di contenuti in punto di diritto, ha ritenuto di rimettere al C.U.R. la definizione dell'indirizzo da seguire nella fattispecie.

Il CUR con parere n. 40/98 del 16-04-1998 (che si allega in copia) ha espresso parere negativo sull'argomento motivando il tutto così come testualmente di seguito riportato:

"considerato che il P.R.G. del Comune di Bisceglie non è adeguato alle disposizioni della L.R. 56/80 e pertanto la variante proposta non è ammissibile in quanto non rientrando tra quelle consentite dal secondo comma dell'art. 55 della stessa L.R. 56/80 (opere pubbliche, edilizia economica e popolare, standards ed inoltre insediamenti produttivi ex art. 27 L. 865/71, v.l.r. 11/81); in particolare, l'art. 55 è prevalente rispetto alla norma di carattere generale, richiamata nel provvedimento Comunale, di cui all'art. 21 - quattordicesimo comma - della L.R. 56/80 medesima, relativa alla possibilità di adottare ed approvare, con provvedimento unico, il P.P. e/o P.L. in variante al P.R.G., trattandosi (la prima) di norma di carattere specifico e transitorio per i Comuni dotati di strumento generale non adeguato alla L.R. 56/80 in questione".

Premesso quanto sopra, e sulla scorta della relazione del S.U.R. e del parere del C.U.R. si propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, il rinvio al Comune di Bisceglie di tutti gli atti relativi al Piano di Lottizzazione della maglia n. 9 tipizzata "zona commerciale" in variante al P.R.G. per le motivazioni espresse dal C.U.R. con parere n. 40/98 nell'adunanza del 16-4-1998 in questa sede in toto condiviso; il tutto quale diniego della variante urbanistica adottata dal Comune di Bisceglie contestualmente alla definizione del P.L. dei fratelli Sasso di cui trattasi, non risultando detta variante consentita dall'art. 55 della L.R. n. 56/80 per il Comune di Bisceglie che ad oggi non ha il P.R.G. del proprio territorio adeguato alla L.R. n. 56/80.

Si evidenzia, infine, che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 - art. 4 - lettera d. "ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

LA GIUNTA

- Udata la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore;
- di rinviare, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 e per i motivi espressi nella relazione che precede, al

Comune di Bisceglie il Piano di Lottizzazione della maglia n. 9 tipizzata "Zona commerciale" in variante al P.R.G. per le motivazioni espresse dal C.U.R. nel parere n. 40/98 nell'adunanza del 16-4-1998, facente parte integrante della presente deliberazione e in toto condiviso; il tutto quale diniego della variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Bisceglie, adottata contestualmente alla definizione del P.L. "F.lli Sasso" di cui alla delibere consiliari nn. 55/1992 e 125/1992, non risultando detta variante consentita dall'art. 55 della L.R. n. 56/80 per il Comune di Bisceglie che ad oggi non ha il P.R.G. del proprio territorio adeguato alla L.R. n. 56/80.

Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della L.R. 15-5-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 16-04-1998

COMPONENTI N. 20

PRESENTI N. 11

PARERE N. 40/98

OGGETTO: BISCEGLIE (BA) - Piano di lottizzazione maglia n. 9, zona commerciale, in variante al PRG. Ditta F.lli Sasso. Delib. CC 55/92 e 125/92.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi inerenti al P. di L. in variante al PRG, in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 della l.r. 31-5-1980 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 2/98 del 12-02-1998;

UDITO il relatore (Ing. Antonio MAGLIO);

1.0 PREMESSO CHE:

1.1 Il Comune di Bisceglie, munito di PRG approvato con decreto n. 4046 del 2-8-1975, con delibera di C.C. n. 55 del 19-6-1992 ha adottato ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 56/80 il Piano di Lottizzazione della maglia n. 9 tipizzata "Zona Commerciale", in variante allo stesso PRG, presentato dalla ditta F.lli Sasso S.n.c. su aree di proprietà e proponente la realizzazione di un centro commerciale-direzionale misto a residenze.

1.2 Con successiva delibera di CC n. 125 del 16-12-1992 il Comune di Bisceglie ha approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 28 della L.R. 56/80, il P.L. in parola, ivi compreso lo schema di convenzione.

1.3 I predetti atti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 ed avverso gli stessi non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni, così come dichiarato nell'atto deliberativo consiliare n. 125/92.

1.4 Preliminarmente, con nota n. 9678/01 inviata al Comune di Bisceglie il 2-8-1994, l'Assessorato ha ritenuto di non dover dare ulteriore corso agli adempimenti di competenza in ordine alle delibere del Comune di Bisceglie inerenti la lottizzazione in oggetto, stante il contrasto tra la proposta di PL e le disposizioni della l.r. 56/80.

1.5 Avverso la nota succitata, la ditta F.lli Sasso S.n.c. ha proposto ricorso al TAR - Puglia, che con Ordinanza 8/95 del 12-11-1995 ha accolto la domanda di richiesta di sospensiva della nota assessorile n. 9678/01 del 02-08-1994, ritenendo testualmente che "Spetta alla Giunta Regionale di concludere il procedimento di lottizzazione in variante al PRG, iniziato con domanda di parte."

1.6 Successivamente, con delibera n. 1215 dell'01-12-1995 la Giunta Municipale, nel ribadire l'operato seguito dalla Amm.ne Com.le in merito al P.L. Fratelli Sasso S.n.c., ha chiesto alla Regione la definizione del procedimento previo parere del CUR e successive determinazioni da parte della GR.

1.7 La parte interessata (Fratelli Sasso) con raccomandata datata 08-08-1997 ed acquisita al prot. d'Ufficio n. 6061 del 18-09-1997, ha inviato un atto di partecipazione al procedimento con il quale si espongono motivazioni per riaffermare la legittimità dell'intervento richiesto.

2.0 CONSIDERATO CHE:

2.1 L'Ufficio con la relazione istruttoria n. 2/98 ha posto in evidenza che l'art. 27 della l.r. 56/80 (disciplinante la formazione ed approvazione del p. di l.) non prevede l'adozione di piani di lottizzazione in variante allo strumento urbanistico generale vigente, variante che nel caso di specie consiste nella previsione di residenza nell'ambito della zona omogenea di tipo D di PRG (zona commerciale), intendendosi ricorrere alle disposizioni di cui all'art. 51 -lettera C punto 4- della l.r. 56/80.

2.2 Trattasi cioè di una specifica variante al PRG, adottata successivamente al provvedimento consiliare n. 557 del 20-07-1989 di adeguamento (rectius declaratoria) del PRG di Bisceglie alla l.r. 56/80, adeguamento che con nota n. 5408 del 26-06-1995 l'Assessorato ha ritenuto non sussistente per le motivazioni specifiche contenute nella stessa nota.

2.3 Nella relazione dell'Ufficio si evidenzia altresì, sulla scorta dell'atto d'intervento del proponenti:

- 1) che il Comune di Bisceglie non ha mai predisposto il piano particolareggiato della maglia in parola e che in tal contesto il piano di lottizzazione, di iniziativa privata, ha ormai conseguito l'assoluta equivalenza rispetto al piano di iniziativa pubblica (particolareggiato) cioè in relazione alla avvenuta decorrenza del quinquennio assegnato alla P.A. dalla l.s. 1187 del 19-11-1968 e ribadito dal Giudice Amministrativo (adunanze plenarie del C. di Stato n. 7 e n. 11 del 1984) per la predisposizione del piano particolareggiato;
- 2) la possibilità di operare varianti allo strumento urbanistico generale per adeguare le previsioni di

PRG, sia pure parzialmente, alle disposizioni della l.r. 56/80 (il tutto anche in sede di PL adottato in variante al PRG, v art.21, 14° comma).

2.4 La relazione istruttoria dell'Ufficio si conclude rimettendo, in sostanza, al CUR la definizione dell'indirizzo da seguire nella fattispecie.

2.5 Si pone, sotto l'aspetto procedurale, il problema della conformità del provvedimento alle disposizioni dell'art. 55 -secondo comma- della l.r. 56/80, atteso che il Comune di Bisceglie risulta a tutt'oggi non dotato di PRG adeguato alla stessa l.r. 56/80, trattasi, in particolare e pregiudizialmente, di provvedimento di variante al vigente PRG assunto in contrasto con l'art. 55, secondo comma, della l.r. 56/80 e pertanto inammissibile.

2.6 Per quanto attiene ai contenuti, inoltre, si rileva il reperimento in progetto degli standards all'esterno del comparto d'intervento, e pertanto in contrasto con le disposizioni del DM 1444/68, artt. 4 e 5.

3.0 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

considerato che il PRG del Comune di Bisceglie non è adeguato alle disposizioni della l.r. 56/80 e pertanto la variante proposta non è ammissibile in quanto non rientrante tra quelle consentite dal secondo comma dell'art.55 della stessa l.r. 56/80 (opere pubbliche, edilizia economica e popolare, standards ed inoltre insediamenti produttivi ex art. 27 l. 865/71, v. l.r. 11/81); in particolare, l'art. 55 è prevalente rispetto alla norma di carattere generale, richiamata nel provvedimento comunale, di cui all'art. 21 - quattordicesimo comma- della l.r. 56/80 medesima, relativa alla possibilità di adottare ed approvare, con provvedimento unico, il PP e/o PL in variante al PRG, trattandosi (la prima) di norma di carattere specifico e transitorio per i Comuni dotati di strumento generale non adeguato alla l.r. 56/80 in questione.

Il Relatore
ing. Antonio Maglio

Il Presidente della Giunta
ing. Giacchino Manzulli

Il Segretario
geom. Emanuele Moretti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 1998, n. 4188

Castro (LE) - Variante al R.E.C. per adeguamento C.E.C. - Delibera C.C. n. 5 del 31-1-1998.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Castro, dotato di P.F. e R.E. vigenti, con delibera di C.C. n. 5 del 31-1-1998, ha inteso adeguare all'art. 51 lett. P) della l.r. n. 56/80 l'art. 3 del R.E.C. "Composizione della Commissione Edilizia Comunale".

Lo stesso art. 3, attualmente, così dispone:

“Art 3. - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta da:

- a) Sindaco o Assessore delegato - Presidente;
- b) tecnico comunale, con funzione di segretario (in mancanza di tecnico comunale, le funzioni di segretario saranno espletate dal segretario comunale o dall'applicato di segreteria);
- c) ufficiale sanitario;
- d) un ingegnere o architetto libero professionista, da scegliersi da parte del Consiglio Comunale fra terne proposte dai relativi Ordini professionali;
- e) assessore ai LL.PP.;
- f) un geometra libero professionista, da scegliersi da parte del Consiglio Comunale fra una terna proposta dall'Ordine professionale;
- g) un esperto nelle varie materie inerenti l'edilizia;
- h) un rappresentante della Soprintendenza ai monumenti e gallerie o un suo delegato;
- i) un rappresentante dell'E.P.T.

I membri di cui alle lettere d), f), g) sono eletti dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto.”

Il riportato articolo, con la citata deliberazione di C.C. n. 5/98, risulta così riformulato:

“Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta da:

- a) Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
- b) un Consigliere di maggioranza;
- c) un Consigliere di minoranza;
- d) il capo dell'Ufficio Tecnico;
- e) un Ingegnere scelto tra una terna proposta dal competente Ordine Professionale;
- f) un Architetto scelto tra una terna proposta dal competente Ordine Professionale;
- g) un Geometra scelto tra una terna proposta dal competente Ordine Professionale;
- h) un Ingegnere o Architetto segnalato dall'Ordine Professionale (paesaggistica - l.r. n. 8);
- i) un geologo;
- j) un Procuratore legale o Avvocato con specifica competenza in diritto amministrativo;
- k) un Geometra esperto dell'edilizia tipica tradizionale locale, ivi comprese la manutenzione e conservazione delle emergenze esistenti (manufatti edilizi in pietra a secco);
- l) un Geometra o altra figura professionale esperto in problematiche connesse alla cura dell'arredo urbano, alla sua organicità, ed alla valorizzazione delle potenzialità turistico-ambientali.”

Ciò premesso, va segnatamente precisato che quanto proposto con la delibera di C.C. n. 5/98 fa riferimento alla necessità da parte dell'Amm.ne Com.le di avvalersi in sede di valutazione di interventi edilizi nell'ambito del territorio comunale, della specifica competenza di esperti in materia, così come espressamente previsto dall'art. 51 lett. p) della l.r. n. 56/80, nonché di adeguare l'art.3 del R.E. alle disposizioni di cui alla delibera di G.R. n. 6320/89 recante i criteri

per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi nella parte relativa alla composizione della locale Commissione Edilizia.

Entrando nel merito specifico della nuova composizione della C.E.C., l'Ufficio Urbanistico competente ha rilevato che la stessa è rispettosa - con le precisazioni che seguono- sia dell'art. 51 lett. p) della l.r. n. 56/80 che dei contenuti della deliberazione di G.R. n. 6320/89:

- 1) il componente di cui alla lett. h) dovrà essere, ai sensi delle ll.rr. nn. 8/98 e 31/96, individuato tra le seguenti figure professionali: “Ingegnere civile - sezione edile - o ingegnere edile o architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica, designato dai rispettivi Ordini Professionali”;
- 2) Il Geologo di cui al punto i) della nuova composizione dovrà, ai sensi della l.r. n. 31/96, avere formazione e/o esperienza in geomorfologia e in geologia applicata ed essere nominato dal Comune sulla base di una terna proposta dal competente Ordine Professionale.
- 3) I componenti di cui alle lett. j), k) e l) dovranno essere individuati (deliberazione di G.R. n. 6320/89) tra terne proposte dai competenti Ordini Professionali.

Lo stesso Ufficio ha, nel merito della proposta comunale, puntualizzato che trattandosi di disposizioni di carattere strettamente amministrativo, relative alla composizione della C.E.C., quanto deliberato dall'Amm.ne Com.le di Castro, non incide sui criteri informativi dello strumento urbanistico generale e di conseguenza la modifica stessa può ritenersi compatibile con le norme della l.r. n. 56/80.

In ragione di quanto innanzi rappresentato e specificato, attesa l'ammissibilità della modifica della C.E.C. proposta dal Comune di Castro, con delibera di C.C. n. 5/98, con le precisazioni innanzi riportate se ne propone l'approvazione.”

– Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni. Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art.4 - comma 4° - lett. D) e g) della L.R. 4-2-1997, n. 7.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente d'ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• **DI APPROVARE**, per le motivazioni e con le precisazioni espresse nella relazione che precede, la modifica dell'art. 3 del R.E.C. relativa alla composizione della C.E.C. adottata dal Comune di Castro con delibera di C.C. n. 5/98;

• **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 1998, n. 4189

Monteiasi (TA) - Variante al P.R.G. per le zone B2 e B3 e relativa viabilità. Deliberazione C.C. nn. 32/97 e 61/97.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Urbanistico confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"L'Amm.ne Com.le di Monteiasi, dotata di P.R.G. vigente (adeguato alla l.r. n. 56/80), con delibera di C.C. n. 32/97 ha adottato una variante al su indicato strumento urbanistico relativa agli artt. 22 e 23 delle N.T.A., riguardanti, in particolare, il distacco minimo dai confini dell'edilizia prevista ed una parte della viabilità di P.R.G..

I relativi elaborati tecnici risultano costituiti da n. 10 tavole grafiche, dalla relazione illustrativa, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla documentazione fotografica.

I suddetti atti ed elaborati sono stati pubblicati a norma dell'art. 16 della l.r. n. 56/80 ed agli stessi non sono state prodotte osservazioni (presa d'atto con delibere di C.C. nn. 44/97 e 61/97).

A seguito della istruttoria tecnica eseguita dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica (relazione S.U.R. n. 9/98) è emerso che la variante attiene, principalmente, alle zone di tipo "B2" "B3" del P.R.G., disciplinate dagli artt. 22 e 23 delle N.T.A. che di seguito si riportano:

"Art. 22 - Zone di completamento "B2".

Nelle zone di completamento B2 l'intervento edificatorio può essere realizzato a mezzo di concessione singola secondo gli indici e le prescrizioni che seguono:

I.f.f. 5 mc/mq.;

H max: 11,00 ml.;

numero piani: n. 3 compreso p.t.;

distacco dall'asse stradale: minimo ml 5,0;

distacco minimo dagli edifici: D/H= 1 con un minimo assoluto di ml. 10,00;

distacco minimo dai confini: ml. 5,00.

"Art. 23 - Zona di completamento "B3".

Nelle aree di completamento B3 gli interventi edilizi sono subordinati alla verifica da parte dell'Amm.ne Com.le della esistenza di una sufficiente viabilità.

Nel caso in cui la viabilità non sia ritenuta sufficiente, gli interventi sono subordinati a preventiva stesura di Piano Particolareggiato e devono rispettare le stesse prescrizioni della zona "B2".

Il C.C. con un primo atto deliberativo interpretava la distanza di cinque metri dai confini prescritta per le zone B2 e B3 come alternativa alla possibilità di costruire in aderenza.

Con nota prot. n. 5504/2 dell'11-7-1995 l'Assessorato all'Urbanistica rispondeva precisando che nella suddetta zona il distacco di cinque metri dai confini era da intendersi in modo assoluto, senza possibilità di costruire in aderenza.

Tale prescrizione -secondo affermazione del Comune- ha comportato nella quasi totalità alle aree edificabili "B2" e "B3" notevoli difficoltà operative che di fatto hanno congelato l'attività edilizia.

Il provvedimento in esame (n. 32/97) propone una variante parziale al P.R.G. ed in e la modifica della succitata prescrizione (art.22 - zona B2) consistente: per le aree colorate in giallo nella tav. n. 6: "distacco dai confini interni e laterali: minimo assoluto 5 metri oppure in aderenza" e per tutte le aree di colore diverso dal giallo, delimitate nella tav. n. 6: "distacco ai confini interni minimo assoluto 5 metri oppure in aderenza; distacco dai confini laterali: in aderenza".

L'art. 23 relativo alle zone B3 richiama gli indici e parametri delle zone B come modificati.

Per quanto concerne poi parte della viabilità di previsione viene:

- 1) prevista una nuova sede stradale inserita all'interno di un isolato, di collegamento tra la via Dante Alighieri e la via G. Paisiello (v. Tav. n. 9), già oggetto di specifica variante al P.R.G. con le procedure ex art. 11 - comma 4 - l. n. 1/78;
- 2) traslata la viabilità di P.R.G., parallela alla via Roma e di adeguamento tra via G. Daledda e via G. Carducci (v. Tav. n. 10), quest'ultima si è resa necessaria per la preesistente edificazione abusiva, successivamente regolarizzata a seguito di domanda di sanatoria del 6-3-1986 e c.e. in sanatoria rilasciata il 27-4-1995 (l'area residua della sede stradale prevista dal P.R.G. è stata destinata dalla presente variante a spazio per parcheggio);
- 3) ridotta la larghezza della strada di previsione parallela e compresa tra viale A De Gasperi ed il prolungamento di via Crispi, da 12 metri a 10 metri; tale operazione si è resa necessaria per garantire l'accesso al piano cantinato di un edificio adibito a civile abitazione, costruito avvalendosi del silenzio assenso di cui all'art. 8 della l. n. 94/82, (la fascia residua di 2 metri è destinata ad area di rispetto, così come definita all'art.7 delle vigenti N.T.A.);
- 4) ridotta ed adottata planimetricamente la sede stradale che si dirama da via G. Pascoli, a fondo cieco

(v. Tav. n. 10) a causa della presenza di un edificio lungo l'originario tracciato.

Per quanto attiene agli aspetti amministrativi e procedurali, la variante proposta risulta compatibile con le norme dell'art. 55 della l.r. n. 56/80, in considerazione che il Comune di Monteiasi è dotato di P.R.G. adeguato alla stessa l.r. n. 56/80.

Per quanto attiene agli aspetti più propriamente tecnico-urbanistici delle varianti proposte, la citata relazione S.U.R. n. 9/98 rilevando sostanzialmente la validità delle motivazioni poste a base del provvedimento comunale, ha ritenuto le stesse accettabili ad eccezione della nuova sede stradale prevista all'interno dell'isolato tra via D. Alighieri e via G. Paisiello la cui approvazione si rimanda all'iter procedurale della l. 1/78 adottato dal CC. con delibera n. 88/96 e della l.r. n. 3/98.

Il Comitato Urbanistico Regionale, sugli atti in argomento, con parere n. 65 del 23-7-1998, si è espresso favorevolmente facendo propria la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 9/98, con le seguenti ulteriori prescrizioni e puntualizzazioni:

- 1) Si prescrive, trattandosi di zone di completamento, la realizzazione di edilizia marginale alle strade pubbliche esistenti e/o di progetto;
- 2) prima del rilascio delle concessioni edilizie, va assicurata la realizzazione della viabilità pubblica, anche attraverso convenzionamento Amm.ne Com.le-privati;
- 3) l'approvazione del presente provvedimento non costituisce legittimazione per gli interventi realizzati abusivamente e/o irregolarmente.

Per tutto quanto sopra, si propone, con le predette prescrizioni e condizioni, l'approvazione della variante al P.R.G. deliberata dal Comune di Monteiasi con deliberazione C.C. n. 32/97.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 -comma 4- punto d) della l.r. n. 7/97; lo stesso esula dalle deleghe ai Comuni di cui alla l.r. n. 3/98 trattandosi di variante urbanistica e non di variante connessa a progetti esecutivi finanziati con fondi comunitari, statali ecc..

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le determinazioni e con le condizioni e prescrizioni innanzi riportate, la variante urbanistica relativa alle zone B2 e B3 e relativa viabilità, di cui alla documentazione tecnica e grafica approvata con delibera C.C. n. 32/97 dal Comune di Monteiasi (Ta).

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15-5-1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 1998, n. 4190

Porto Cesareo (LE) - Variante al P.R.G. per la costruzione della Chiesa Parrocchiale "Maria SS. Assunta" in loc. Torre Lapillo - Delibera di C.C. n. 21/95.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Porto Cesareo, dotato di P.R.G. vigente nonché di relativa variante generale di adeguamento alla L.R. n. 56/80 adottata, con delibera commissariale n. 1 del 30-4-1996, ha proposto con deliberazione C.C. n. 21/95, una variante urbanistica al su indicato P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 55 della citata L.R. n. 56/80, per la realizzazione di un edificio di culto con annessi locali di Ministero, interessando un'area tipizzata "agricola normale E.".

Gli atti tecnici, relativi all'intervento di che trattasi risultano costituiti da n. 15 elaborati grafici e della relazione tecnica.

Gli atti in questione, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 16 L.R. n. 56/80) ed avverso gli stessi non risultano presentate opposizioni né osservazioni, giusta certificazione sindacale in data 4-7-1996.

Gli Uffici dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, esaminati i predetti elaborati, hanno evidenziato quanto segue.

Preliminarmente all'esame di merito, si precisa che il ricorso alla procedura di variante ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, trova fondamento nel disposto dell'art. 1 della L.R. n. 4/94 che ha incluso fra le opere di competenza della Regione non soltanto gli edifici di culto ma anche gli immobili adibiti nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali ecc., che non abbiano fini di lucro.

Inoltre, la stessa L.R. n. 4/94, prevede che gli edifici di culto ed opere connesse, destinate all'esercizio

dello stesso, sono ammissibili al finanziamento regionale e che i Comuni devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore all'8% dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

La normativa regionale di cui sopra, pertanto, assimila alle opere pubbliche, a tutti gli effetti di legge, sia gli edifici di culto (rientranti tra le opere di urbanizzazione secondaria D.M. n. 1444/68 art.3) che tutte le opere e le strutture connesse con l'esercizio del ministero pastorale, realizzate dalle competenti autorità ed elencate nell'art. 1 della citata L.R. n. 4/94.

Nel merito tecnico dell'intervento progettuale si rileva quanto segue.

L'area interessata dall'intervento in questione, fg. cat. 16, part. 180, è posizionata nella frazione abitata di Torre Lapillo e confina con le Vie Zanella, Porto Cesareo, altra Via da denominare e sul restante lato con altre proprietà.

Su detta area insiste già un edificio di culto di modeste dimensioni ed in pessimo stato, con previsione di demolizione.

Il progetto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri:

- Sup. del lotto mq. 9.574;
- Sup. coperta mq. 1.364,70 (chiesa mq. 965,85; cappella feriale e annessi locali ministero mq. 398,84);
- Volume mc. 13.065 di cui mc. 10.333,15 per la chiesa;
- Area a parcheggio mq. 786,00; • l.f. mc/mq. 1,36;
- Altezza max mt. 18,00 (edificio culto); mt.25, 10 (torre campanaria);
- Altezza max mt. 6,85 (cappella feriale e annessi locali di Ministero).

In merito al progetto si sono espressi favorevolmente la C.E.C., nella seduta del 19-1-1995, nonché l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce per il vincolo idrogeologico, giusta nota n. 298 del 29-4-1996.

Sotto il profilo amministrativo l'area interessata, risulta tipizzata dal P.R.G. vigente come "zona agricola normale E"; da qui il ricorso, da parte dell'Amm.ne Com.le di Porto Cesareo, alla procedura di variante allo strumento urbanistico per la realizzazione dell'edificio di culto e relativi annessi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia in precedenza riportate (LL.RR. n. 4/94, n. 56/80).

Rispetto al progetto di variante generale al P.R.G., adottato con delibera Commissariale n. 1 del 30-4-1996, l'area risulta tipizzata "F₁₁ - Attrezzatura pubblica di interesse collettivo" disciplinata dall'art. 42 delle N.T.A., per cui l'intervento è compatibile con la stessa variante.

Risulta prevista una superficie di mq. 858 per parcheggio pubblico, maggiore dell'80% della superficie utile della chiesa (art. 5, D.M. 2-4-1968); vanno però individuati spazi di parcheggio privato previsti dalla L. 122/89 (1 mq/ogni 10 mc.) rapportati alle volumetrie dei locali del Ministero.

Sotto l'aspetto tecnico-urbanistico, il progetto con-

siste nella costruzione di una chiesa con annessa cappella feriale, della sacrestia e degli uffici del parroco, vice parroco e segretario.

La chiesa da dedicare a Maria Santissima Assunta, è ideata a navata unica con gli spazi organizzati in modo tale da consentire l'organica e ordinata partecipazione di tutti i fedeli.

Completano la struttura un deposito posto a piano terra e relativi servizi.

Il parcheggio è posizionato sulla Via per Porto Cesareo, mentre su Via Zanella è sistemato quello per disabili per i quali sono previste rampe di accesso all'edificio (L. n. 41 del 20-2-1986).

L'area oggetto dell'intervento risulta inoltre, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497/39; il rilascio del relativo nulla-osta e di competenza comunale ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 3/98.

In ragione di quanto sopra evidenziato, si ritiene di esprimere parere favorevole alla proposta di variante adottata dall'Amm.ne Com.le di Porto Cesareo con delibera di C.C. n. 20/95 per la realizzazione dell'edificio di culto di che trattasi, con la condizione di reperire ulteriori aree a parcheggio come in precedenza specificato.

Il Comitato Urbanistico Regionale, a cui la variante urbanistica è stata sottoposta ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, si è espresso, nella seduta del 4-12-1997 con parere n. 68/97, favorevolmente a condizione che:

"vengano individuati gli spazi di parcheggio ai sensi della l. 122/89 (1 mq/10mc), condizione già posta dalla istruttoria del S.U.R."

Inoltre in relazione al predetto parere, così come richiesto nello stesso, è stata accertata l'acquisizione dei pareri favorevoli della C.E.C. e dell'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce."

– Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art.4 - comma 4° - lett. d) e g) della L.R. 4-2-1997, n. 7 ed in quanto esula dalle competenze delegate ai Comuni dalla l.r. n. 3/98 (P.R.G. in itinere).

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.,

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente d'ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE, per le considerazioni e con la condizione di cui alla narrativa che precede, la variante urbanistica al P.R.G. vigente relativa alla costruzione della Chiesa parrocchiale "Maria S.S. Assunta" in località "Torre Lapillo" del Comune di Porto Cesareo.

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 dicembre 1998, n. 4263

L.R. n. 8/77 - Redazione studio interdisciplinare e progetto di massima ed esecutivi per interventi area protetta "Torre Guaceto" - Residui passivi perenti - Capitolo 581010 - Esercizio 98 - Reimpiego fondi in favore dell'Università degli Studi di Bari.

LA GIUNTA

Omissis

DELIBERA

- DI REIMPEGNARE in favore dell'Università degli Studi di Bari - Istituto di Selvicoltura e Assestamento Forestale la somma di L. 120.000.000 -centoventimilioni- (comprensiva di IVA) relativa al saldo delle competenze spettanti per la redazione dello studio interdisciplinare e dei progetti di massima ed esecutivi relativi all'area protetta di "Torre Guaceto", giusto impegno assunto con delibera di G.R. n. 2657/87 sul Cap. 0103040 dell'Esercizio Finanziario 1985 -Imp. 1-;

- DI IMPUTARE la predetta spesa sul Cap. 581010 del Bilancio 1998 previo prelevamento nei termini di competenza e cassa dal Cap. 1110045 del Bilancio 1998 -fondo per residui passivi perenti;

- DI AUTORIZZARE il Settore Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Università degli Studi di Bari -istituto di Selvicoltura e Assessorato Forestale-, previo presentazione di regolare fattura;

- DI DICHIARARE e il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Presidente della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 1998, n. 4426

Casalnuovo Monterotaro (FG) L.R. 31-5-1980 n. 56 - Piano Regolatore Generale. Delibera C.C. n. 54 del 23-10-1996 e n. 11 del 13-3-1998 - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Prof.ssa Nunziata FIORENTINO,

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Casalnuovo Monterotaro, già dotato di P.F. e R.E. vigenti, in adempimento alle disposizioni dell'art. 55 - 1° comma - della l.r. n. 56/80 con delibera di C.C. n. 37 del 22-3-1985 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale.

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi dell'intervenuta L.R. n. 24 del 4-7-1994 recante "Modifiche alla l.r. 31-5-1980 n. 56 concernente l'approvazione del P.R.G. dei Comuni con popolazione non superiore ai 15.000", sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto, designato dall'Assessore Regionale all'Urbanistica con nota n. 8689/C dell'11-7-1994 il quale con propria relazione-parere in data 13-10-1994 si è espresso favorevolmente all'approvazione del P.R.G. del Comune di Casalnuovo Monterotaro, con l'inserimento negli atti a grafici dello stesso delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 della citata relazione-parere.

Successivamente, la Giunta Regionale con provvedimento n. 9118 del 27-12-1994, facendo propri i contenuti della relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto, ha deliberato di approvare il P.R.G. e R.E. in questione con l'introduzione negli atti delle modifiche e prescrizioni contenute nello stesso parere.

Con la stessa deliberazione di G.R. il Comune è stato invitato ad adottare ai sensi dell'11° comma dell'art. 16 della l. r. n. 56/80 le proprie determinazioni in merito alle modifiche introdotte d'ufficio.

In data 23-12-1996 il Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro sulla scorta di specifico atto predisposto dai professionisti all'uopo incaricati, acquisito al prot.com. n. 7008 del 13-12-1996, con atto n. 54 ha deliberato di:

- approvare, come approva, le controdeduzioni riferite al Piano Regolatore Generale del Comune di Casalnuovo Monterotaro, alle prescrizioni e modifiche apportate d'ufficio ed approvate dalla G.R. con l'atto 9118/94, ai sensi dell'art. 16, comma 11° della l.r. n.56/1980.

Successivamente, in data 13-3-1998, il Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro, rilevato:

- che la prescrizione regionale relativa alla riduzione dell'indice di fabbricabilità della zona "C3" di espansione di viale XXIV Maggio, risultava in contrasto con le prescrizioni e norme del Piano Particolareggiato vigente regolante l'edificazione nella zona e recepita dal P.R.G. adottato:
- che l'accoglimento della prescrizione regionale avrebbe comportato l'impossibilità di completare le previsioni del P.P., creando nel contempo disparità e sperequazione edilizia tra i proprietari interessati;

con atto n.11, deliberava di:

- richiedere alla Regione Puglia - Ufficio Urbanistico - la riconferma, relativamente alla zona "C3" di espansione di viale XXIV Maggio, dell'indice di fabbricabilità territoriale e dell'altezza previgente, rispet-

tivamente a: 1.60 mc/mq e a m. 10.40, ossia di quelli fissati in sede di approvazione del Piano Particolareggiato.

I predetti atti Inviati dal Comune di Casalnuovo Monterotaro all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per la definizione dell'iter approvato dal P.R.G., sono stati presi In esame dal competente Ufficio del Settore Urbanistico il quale ha proceduto a verificare l'effettivo adeguamento degli atti del P.R.G. in questione alle prescrizioni regionali, rilevando quanto di seguito si riporta.

1) PUNTO 3.1

Il CUR prescriveva l'inclusione nella zona "A" della parte ottocentesca dell'abitato, il cui edificato presentava le stesse caratteristiche architettoniche, di assetto viario ed ambientale dell'attiguo centro storico.

Detta prescrizione non è stata accolta dal C.C., considerato che le aree in questione, tipizzate come zona omogenea "B" nel P.F. originario, sono state oggetto di completamento e nuovi interventi edilizi (realizzati in conformità allo studio Particolareggiato approvato con delibera G.R. n. 4003/1981) che non ne giustificano l'inclusione nella zona storica.

Inoltre dette aree presentano una morfologia urbana (orientamento degli isolati, dei corpi edilizi e dimensioni di questi ultimi) diversi dalla zona storica, come si rileva dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di controdeduzioni.

Si ritiene di poter condividere, quale momento di ricognizione fisica e giuridica del territorio, la riconferma, operata dal Consiglio Comunale, quale zona "B" di completamento della parte ottocentesca dell'abitato, tenuto conto delle notevoli trasformazioni edilizie che ha subito il tessuto edificato a seguito degli interventi anche di natura sostitutiva operati in attuazione del P.P. vigente.

2) PUNTO 3.2

Il CUR prescriveva lo stralcio delle zone omogenee "C4", "F", e di parte della "C1" e conseguente tipizzazione agricola, dato che le stesse interessano aree soggette ad attuali e potenziali dissesti geologici, così come indicato nella relazione geologica.

Detta prescrizione è stata accolta, con esclusione della sola conferma della zona "F", dove peraltro già esiste una casa di riposo per anziani; il tutto sulla base di una specifica relazione geologico-tecnica sulle condizioni di stabilità e sull'edificabilità delle zone "F" di P.R.G. redatta dal Dott. Luigi BUCCINO per conto della Fondazione casa di riposo per anziani.

Il tutto condivisibile in questa sede, quale momento di ricognizione fisica del territorio, e sulla scorta della predetta relazione geologico-tecnica allegata alla relazione di controdeduzioni comunali.

3) PUNTO 3.3

Da parte del CUR è stato prescritto lo stralcio della zona prevista dal P.R.G. dato che interessa aree con

pendenza variabile dal 15% al 25%, non idonea ad essere interessata da insediamenti produttivi; il tutto con l'intesa che il Comune in fase di controdeduzioni provvedesse a valutare la possibilità di recuperare a fini produttivi, le aree originariamente tipizzate "verde di rispetto" comprese tra il centro abitato ed il limite della zona "D" riconfermata.

In sede di controdeduzioni è stata riconfermata in toto la previsione della zona omogenea "D" così, come prevista nel P.R.G. adottato, dato che la zona in questione è già stata oggetto di specifica variante al P.F. e connesso Piano Particolareggiato, approvato dalla G.R. con delibera n. 10703 del 2-11-1982 e la situazione orografica dell'area risulta essere compatibile con il tipo di attività prevista.

Preso atto della specifica variante al P.F., approvata dalla G.R. con delibera n. 10703/82, si concorda con le determinazioni del Consiglio Comunale, con l'intesa che in sede attuativa dovrà porsi particolare attenzione alle previsioni ed eventuali interventi edilizi interessanti la parte di zona a più accentuata acclività e ciò soprattutto al fine di garantirne una maggiore stabilità.

4) PUNTO 3.4

Nella relazione-parere del CUR veniva prescritta la soppressione della viabilità tangenziale prevista ad ovest dell'abitato, con possibilità in sede di controdeduzioni di prevederne un'altra posta ad est, avente la doppia funzione di servizio alla zona "D" e di collegamento con i principali centri vicini.

Nessuna deduzione in merito a detta prescrizione risulta adottata dall'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni.

Ciò stante rilevato che le controdeduzioni comunali non forniscono elementi in ordine alla viabilità di P.R.G. si ritiene di dover confermare la relativa prescrizione regionale; la stessa Amministrazione comunale in una fase successiva all'approvazione del P.R.G., potrà valutare la possibilità di realizzare una tangenziale ad est dell'abitato, secondo i suggerimenti del CUR, il cui progetto dovrà approvarsi in variante al P.R.G. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5) PUNTO 3.5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le prescrizioni regionali, di cui alla delibera G.R. n. 9118/1994, riguardanti le norme tecniche regolanti l'edificazione nelle diverse zone omogenee previste dal P.R.G. sono state oggetto di parziali controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Casalnuovo Monterotaro.

In particolare non risulta adottata nessuna determinazione comunale in merito ai seguenti punti:

- Prescrizioni Generali di Carattere Urbanistico: eliminare le ultime cinque righe di pag. 2 e prime due righe di pag. 3 dalla parola "Nella" alla parola "Tecnici" inclusa;

- Zone Omogenee "A": eliminare ultime due righe

di pag. 4 dalla parola "Non" alla parola "Costruzione" inclusa;

– Zone Omogenee "C1", "C2" "C3" "C4": Modifiche agli indici e parametri Urbanistico-edilizi regolanti l'edificazione in dette zone di espansione;

– Zona Omogenea "E":

— (eliminare riga 12 e 13 della pag. 18 dalla lett. "C" alla parola "Nociva");

— (eliminare riga 18,19,20,21, della pag. 18 dalla lett. "B" alla parola "Impianti" inclusa;

— (eliminare righe 1,2 di pag. 19 dalla parola "Produttivi" alla lettera "D" inclusa;

— (aggiungere la frase "dal D.I. 1444/68 e dal Codice della strada" alla riga 1 di pag. 20 dopo il numero "1404";

— (eliminare righe 1,2,3, di pag. 20 dalla parola "Per" alla parola "Deve" inclusa;

— (eliminare le righe da 17 a 22 di pag. 20 dalla parola "L'edificazione" al numero "765" incluso;

— (eliminare l'intera pag. 21 dalla parola "Altezza" al data "MT." incluso.

– Zone boscate e con vincolo idrogeologico:

— aggiungere la parola "Non" alla riga 8 di pag. 22 tra "co" e "sono";;

— eliminare righe da 8 a 13 di pag. 22 dalla parola "come" alla parola "forestale" inclusa;

— eliminare le righe da 12 a 18 di pag. 23 della parola "mentre" alla data "31-5-1980" inclusa;

– ZONA "F": sostituzione degli indici e parametri urbanistico-edilizio regolanti l'edificazione in detta zona;

– AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI: integrare con indici urbanistici la pag. 26 delle N.T.A..

Per quanto attiene, invece le ulteriori prescrizioni che di seguito si riportano, il Consiglio Comunale con delibera n. 54/96 ha determinato quanto segue:

– ZONA "A": eliminare le prime due righe di pag. 6 sino alla parola "Concessione" inclusa.

Il Consiglio Comunale ritenendo che l'eliminazione di cui sopra potesse far venire meno il senso dell'intero periodo, ha riformulato la norma nel modo seguente:

"È vietata qualsiasi trasformazione che comporti la modifica e ricostruzione nonchè aggiunta edilizia, o l'occupazione con costruzioni di qualsiasi genere anche a carattere provvisorio di giardini, cortili, chiostrine ed in genere di tutti gli spazi liberi".

– ZONA "B"

Al fine di evitare sperequazioni le modifiche introdotte nelle norme regolanti l'edificazione nelle zone "B", non sono state accolte dal Consiglio Comunale, per le seguenti motivazioni:

— il P.R.G. così come adottato con delibera di C.C. n. 37/85 recepisce integralmente il Piano Particolareggiato della zona "B" approvato dalla G.R. con delibera n. 4003 del 25-05-1981, operante a tutto il 18-5-1995 data di notifica della delibera di G.R. n. 9118/1994 di approvazione con modifiche d'ufficio del P.R.G.;

— le aree modificate presenti all'interno della zona

"B" sono limitate a lotti di piccole dimensioni su cui risulta inutile ed inapplicabile la redazione di un P.P. o di un P. di L., così come più volte stabilito da una costante giurisprudenza in materia (sentenze Consiglio di Stato e TAR), atteso anche la completa dotazione di urbanizzazioni nelle aree nella zona "B".

– ZONA "D"

Circa le modifiche degli indici e parametri regolanti l'edificazione in detta zona, il Comune ha ritenuto di poterli modificare in sede di attuazione dello strumento urbanistico attuativo.

– ZONA "E"

In ordine alle prescrizioni del CUR, il Comune ha determinato quanto segue:

eliminazione delle righe 11,12 di pag. 19 dalla parola "densità" al dato "mq." incluso.

Detta prescrizione non è stata accolta in sede di controdeduzioni, in quanto il Consiglio Comunale, al fine di consentire un reale uso produttivo dei fondi agricoli a Casalnuovo Monterotaro, ha confermato la densità fondiaria di 0,07 mc/mq. per annessi, dipendenze e complessi produttivi agricoli, proponendo la seguente riformulazione del periodo eliminato:

"– densità fondiaria per annessi, dipendenze e complessi produttivi agricoli limitatamente a stalle, fienili e depositi attrezzi agricoli 0,07 mc./mq."

È stata accolta la limitazione dell'altezza massima a m. 7,50 prescritta con la delibera di G.R. n. 9118/1994.

–) Eliminazione delle righe da 6 a 13 di pag. 20 dalla parola "Ai" parola "Monterotaro" inclusa.

Il C.C. con delibera n. 56/1996 chiede il reinserimento della norma del P.R.G. relativa all'accorpamento nella formulazione prevista dal comma g) dell'art. 51 della l.r. n. 56/80 che recita: "per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritte e registrate a cura e spese del richiedente".

–) Sostituzione del parametro 5.000 mq. con il parametro 10.000 mq. alla riga 16 di pag. 20.

Stante l'assetto proprietario del territorio agricolo piuttosto frammentato, a causa della particolare morfologia ed orografia che rende difficile trovare lotti interi di mq. 10.000, appartenenti alla stessa proprietà, su cui realizzare insediamenti agricoli, il Consiglio Comunale ha ritenuto indispensabile ridefinire la superficie del lotto minimo (anche in caso di accorpamento) che non potrà essere inferiore a mq. 7.000.

Premesso quanto sopra, con riferimento alle prescrizioni regionali, inerenti le N.T.A. si precisa quanto segue.

–) Per quanto attiene alle prescrizioni non oggetto di valutazione in sede di controdeduzioni, le stesse vengono in questa sede riconfermate in toto, fatta eccezione per gli indici e parametri della zona "C3" per la quale si prende atto di quanto in merito precisato con delibera di C.C. n. 11 del 13-3-1998, con riconferma delle previsioni del P.P. vigente regolante l'edificazione in detta zona.

–) Per quanto attiene, invece, la mancata indicazione degli indici urbanistici regolanti l'edificazione nel-

le "Aree per attrezzature e Servizi Pubblici", stante il carattere pubblico degli interventi consentiti e la subordinazione degli stessi alle norme specifiche di legge e/o regolamenti per ciascun tipo di intervento, si ritiene che in questa sede si possa confermare la norma del P.R.G. così come adottata.

→ In ordine alle modifiche agli indici e parametri regolanti l'edificazione nella zona "D" pur prendendo atto della volontà espressa dal Consiglio Comunale, si ritiene che in questa sede vada riconfermata la prescrizione regionale con l'ulteriore precisazione che il Comune di Casalnuovo Monterotaro dovrà rivedere ed adeguare le previsioni del piano attuativo, qualora vigente, di detta zona, ai nuovi indici e parametri fissati con delibera di G.R. n. 9118/94 o comunque redigere un nuovo strumento urbanistico esecutivo in conformità a detti nuovi indici e parametri.

→ Si condividono, infine, in linea generale le controdeduzioni comunali in ordine alle zone agricole, per le motivazioni addotte dalla stessa Amministrazione comunale.

In ogni caso, per quanto attiene, le proposte modifiche al lotto minimo e all'elevazione dell'indice di fabbricabilità per gli annessi rustici e gli impianti produttivi, si precisa quanto segue:

- l'elevazione dell'indice fondiario potrà consentirsi previa delibera assenso, sull'intervento proposto, da parte del Consiglio Comunale;
- la misura del lotto minimo di mq. 7.000 va intesa al netto di eventuali accorpamenti ovvero detto valore costituisce il lotto minimo su cui realizzare l'intervento proposto.

6) PUNTO 3.6 (Regolamento Edilizio)

Nessuna deduzione é stata fornita in merito alle prescrizioni regionali introdotte in detto elaborato con la delibera di G.R. n. 9118/1994.

Conseguenzialmente, vengono in questa fase riconfermate tutte le prescrizioni in merito formulate nella relazione-parere del CUR datata 13-10-1994, fatta propria dalla G.R. con la suindicata delibera.

7) ELABORATI-GRAFICI DEL P.R.G.

In sede di controdeduzioni gli atti ed elaborati grafici dei P.R.C. non sono stati adeguati alle prescrizioni, modifiche e Precisazioni introdotte negli stessi dalla G.R. con delibera n. 9118 del 27-12-1994.

Di conseguenza l'eventuale predisposizione, da parte dell'Amministrazione Comunale di nuovi elaborati (cartografia, R.E. e N.T.A.) dovrà risultare in tutto conforme a quelli deliberati dalla Giunta Regionale ivi comprese le ulteriori precisazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e puntualizzato, e tenuto conto delle determinazioni adottate dall'Amministrazione Comunale con delibere C.C. n. 54 del 23-12-1996 e n.11 del 13-3-1998 si propone alla Giunta l'approvazione definitiva ai sensi della l.r. n. 56/80, per le motivazioni e con le prescrizioni e precisazioni riportate

ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della relazione che precede, che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti, del P.R.G. del Comune di Casalnuovo Monterotaro di cui alle delibere di C.C. n. 37 del 22-3-1985, n. 54 del 23-12-1996 e n. 11 del 13-3-1998, con l'introduzione negli atti delle modifiche e prescrizioni, di cui alla delibera di G.R. n. 9118 del 27-12-1994, così come integrate e/o modificate con il presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 lett. d).

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi della l.r. n. 56/80, per le motivazioni e con le prescrizioni e precisazioni riportate ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della relazione che precede, che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritti, il P.R.G. del Comune di Casalnuovo Monterotaro di cui alle delibere di C.C. n. 37 del 22-3-1985, n. 54 del 23-12-1996 e n. 11 del 13-3-1998 con l'introduzione negli atti delle modifiche e prescrizioni, di cui alla delibera G.R. n. 4441 del 23-10-1995, così come integrate e/o modificate con il presente provvedimento.

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico, la trasmissione al Comune di Casalnuovo Monterotaro, del presente provvedimento unitamente agli atti e grafici ad esso connessi, nonché a provvedere alla pubblicazione della stessa sul BUR della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non é soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 15-5-1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 1998, n. 4427

LL.RR. 34/94, 8/98 e L.s. 142/90. Accordo di pro-

gramma per la realizzazione di un complesso produttivo connesso alla trasformazione del prodotto agricolo (caseario) da parte della S.r.l. Montrone del comune di Andria (BA).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero)” consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione delle disposizioni della L.R. n. 8/98, il Sindaco del Comune di Andria, ha richiesto, con nota 22710 del 15-7-1998, al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un “Accordo di Programma per la realizzazione da parte della “S.r.l. Montrone”, di una struttura produttiva nel settore agro-alimentare.

La documentazione allegata alla richiesta, di cui alla predetta nota n. 01/7278/GAB è costituita da un unico elaborato scrittografico, in cui vengono trattati i seguenti aspetti:

- 1) Inquadramento dell'intervento;
- 2) Documentazione catastale e titolo di proprietà;
- 3) Stato dei luoghi;
- 4) I beni paesaggistici e la tutela del P.R.G.;
- 5) L'assetto urbanistico;
- 6) Il progetto;
- 7) Le urbanizzazioni;
- 8) Schema generale di convenzione.
- 9) Planimetrie di progetto per il completamento delle opere.

In relazione alla richiesta del Sindaco di Andria, in sede di istruttoria tecnica, con nota Assessorile prot. n. 11341/C del 10-11-1998, sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti:

- Piano occupazionale;
- Planimetria con esatta individuazione delle aree oggetto dell'intervento proposto e per le quali si richiede la variante urbanistica;
- Planimetria in cui siano meglio evidenziati i rapporti (fisici e spaziali) intercorrenti tra l'interven-

to proposto ed il parco (allegato n. 6) previsto dal P.R.G. vigente;

- Indicazione delle aree a standards ex D.M. 2-4-1968 n. 1444 - art. 5 e dei parcheggi privati di cui alla legge n. 122/89, nonché con l'evidenziazione delle opere edilizie da completare e dell'ampliamento proposto;
- Relazione del Dirigente dell'U.T.C. sulla fattibilità dell'intervento;
- Chiarimenti in merito alla condizione di suscettibilità di sanatoria delle opere abusive realizzate.

In sede di conferenza di servizi, richiesta dal Sindaco di Andria con la citata nota n. 22710/98 e tenutasi il giorno 13-11-1998, è stata acquisita la seguente documentazione:

- 1) Elaborato integrativo della documentazione relativa alla proposta di intervento contenente:
 - Zonizzazione del P.R.G. con la proposta di variante;
 - Planimetria catastale scala 1:1000 con i riferimenti catastali delle particelle in proprietà;
 - Rilievo con zonizzazione di P.R.G. in scala 1:100 con la evidenziazione del reale limite della pertinenza dell'edificio di valore storico ambientale (A3);
 - Rilievo con zonizzazione del P.R.G. con inseguimento della proposta di variante in scala 1:1000;
 - Rilievo e definizione dell'area oggetto di variante in scala 1:500 con la specificazione dei parametri urbanistici delle zone D3 del P.R.G. e conseguenti valori del progetto di variante;
 - Assetto planovolumetrico in scala 1:200 con il rilievo delle alberature di perimetro del bene storico ambientale (A3);
- 2) Piano occupazionale;
- 3) Nota prot. n. 266/URB del 13-11-1998 a firma del Capo Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

Dalla Relazione tecnica acquisita in sede di Conferenza di servizi emergono i seguenti approfondimenti:

- Il condono edilizio concernente il manufatto interrato e relativo alle particelle 532 e 506 del FG 70, presentato ai sensi dell'art. 39 della LS 724/94, è in corso di definizione.
- Gli interventi previsti ricadono in una maglia di espansione residenziale con il titolo C1/17, prospiciente la Via Corato (su cui è prevista una fascia di rispetto stradale lungo tutto il fronte della proprietà in questione); in detta maglia ricade la pertinenza di un edificio classificato A3 “Edifici sparsi di valore storico ambientale” e riportato in elenco (tav. 8a del P.R.G.) con il progressivo 218 (casino dell'Olio).
- Il nuovo manufatto non inficia le preesistenze e le stesse (quasi globalmente all'esterno della maglia oggetto di proposta di variante) non vengono inficiate, come si evince dagli elaborati integrativi richiesti ai proponenti.
- La proposta progettuale riguarda il completamento del manufatto interrato, realizzato abusivamen-

te ed attualmente oggetto di condono mediante la costruzione fuori terra, sulla stessa sagoma di ingombro oltre una fascia sporgente sul fronte verso via Corato, di nuovi locali e di un tettoia per la protezione dei silos di stoccaggio della materia prima.

- L'intervento prevede per il piano interrato, la destinazione a parcheggio con una zona deposito e servizi oltre il vano scala ascensore di accesso dal piano terra ed una intercapedine di aerazione lungo tutto il perimetro, per il piano terra, diviso in tre parti funzionali, si prevede la zona di commercializzazione al dettaglio del prodotto (celle frigorifere e scala di accesso all'interrato), la zona di servizio con gli spogliatoi e relativi bagno, l'ufficio, il laboratorio ed un locale ripostiglio.
- L'intervento si configura come proposta di variante allo strumento urbanistico generale utilizzando gli indici ed i parametri relativi alle zone produttive nel settore agro alimentare D3 che ancorché previste della zonizzazione del vigente P.R.G., non risultano essere giuridicamente efficaci, in quanto non dotate di strumento urbanistico esecutivo.
- La proposta presentata si configura, peraltro, come ampliamento di una struttura preesistente (quella su cui è in corso di definizione la procedura di condono) con la stessa destinazione, sicché risulterebbe non sostanziale la verifica di altre aree disponibili e giuridicamente efficaci.
- La zona oggetto di intervento risulta essere dotata di urbanizzazioni primarie (strade, acqua e fogna, luce, etc.) e comunque nella bozza di atto convenzionale i proponenti si impegnano a realizzare eventuali completamenti oltre al sistema di trattamento dei reflui della produzione.
- Per quanto attiene le urbanizzazioni secondarie ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/68 le stesse sono individuate (per le quantità di legge) nella fascia di rispetto lungo Via Corato, così come si evince dai nuovi elaborati integrativi richiesti ai proponenti.
- La stessa relazione dell'Ufficio tecnico Comunale evidenzia che lo schema di convenzione proposto esplicita chiaramente tutti gli impegni che il proponente dovrà sottoscrivere in sede di rilascio della concessione edilizia, giusta quanto previsto al punto 3 dell'art. 1 della citata L.R. n. 8/98.

Precisamente:

- 1) il rispetto delle norme urbanistico edilizie così come previste nella proposta;
- 2) la eventuale integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli impianti di trattamento dei reflui a propria cura e spese;
- 3) adeguata polizza fidejussoria per il mantenimento dei "livelli occupazionali previsti" come per legge (cinque anni) ed il mantenimento della destinazione d'uso del manufatto;
- 4) l'impegno del Sindaco ad autorizzare il Responsabile del Procedimento al rilascio della concessione edilizia;

- 5) le eventualità di risoluzione dei contenuti dell'Accordo di Programma;
- 6) il vincolo di impegni per la parte ed i suoi aventi causa;
- 7) l'efficacia degli impegni.

In ordine ai livelli occupazionali da attivare, il piano occupazionale prodotto prevede un organico aziendale di complessive 14 unità.

Dal punto di vista tecnico la variante proposta, come si evince dall'elaborato integrativo, è caratterizzata dai seguenti dati:

- Superficie territoriale interessata al cambiamento di destinazione urbanistica da C1 a D3: mq. 5406;
- Superficie a cedere come standard di cui al DM 1444/68: mq.542;
- Superficie fondiaria ritipizzata D3: mq. 4.864;
- Iff mc/mq: 3,5;
- Rapporto di copertura (rc) 40% di Sf;
- Parcheggi privati min. 15%;
- Altezza massima (Hmax) ml. 10.00;
- Distanza tra i fabbricati non in aderenza min. 10 ml;
- Distanza dalle strade min. 5.00 ml.

La stessa variante, come rilevato nella relazione tecnica, non pregiudica l'utilizzo futuro della restante parte della maglia C1/17 di riferimento.

Dal punto di vista ambientale, infine, risultano tutelate le alberature insistenti nell'area ed annesse alla zona A3 (Casino dell'olio).

Per quanto attiene alle particolari condizioni, previste dalle L.R. n. 34/94 e n. 8/98, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dai Comune di Andria risulta:

- a) che l'attività del Complesso comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore a 14 unità.
- b) L'insediamento non è attualmente possibile realizzarlo nella zona destinata specificatamente ad impianto agro alimentare dal P.R.G. vigente in quanto la stessa è sfornita di strumento urbanistico esecutivo operante; peraltro l'intervento può, più propriamente, anche classificarsi come ampliamento di una struttura produttiva, il cui condono è in corso di definizione.
- c) Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, il complesso produttivo non interferisce con il contiguo edificio classificato A3 nel P.R.G. vigente (Casino dell'Olio).

In relazione di quanto sopra rappresentato si ritiene, sotto il profilo urbanistico, che per quanto proposto dalla "S.r.l. Montrone" sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso in variante allo strumento urbanistico vigente.

L'intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- a1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi del D.M. n. 1444/68 art. 5 comma 1, una superficie pari al

10% di quella totale del lotto, individuata in atti pari a mq. 542.

- a2) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione ai sensi della L.s. 122/89 e s.m..
- a3) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate dovranno essere sistemate a verde;
- a4) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. 3-11-1989 n.2) nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;
- a5) Le previsioni di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (minimo 14 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente e pertanto l'accordo di programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della l.r. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla l.r. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Andria.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sullo schema allegato al presente provvedimento”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della l.r. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del Bilancio Regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di autorizzare, per le motivazioni e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19-12-1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Andria per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, di parte della S.r.l. Montrone di un impianto produttivo per la trasformazione del prodotto agricolo (ceseario) nel territorio del Comune di Andria.

- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo previsto dall'art. 17 comma 32 della L. 15-5-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di Andria rappresentato dal dott. Vincenzo, Caldarone in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificato ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Andria da parte della “S.r.l. Montrone”.

PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un “Accordo di Programma” ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 142, l'Accordo di Programma, se adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che la “S.r.l. Montrone” con sede in Andria, ha in

programma la realizzazione nel territorio del Comune di Andria, di un complesso produttivo industriale destinato alla trasformazione del prodotto agricolo (caseario).

- b) che in assenza di aree giuridicamente efficaci; nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Andria ha chiesto con istanza in data 15-07-1998, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo "S.r.l. Montrone" con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Andria:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Andria non dispone di aree con destinazione giuridicamente efficace per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla "S.r.l. Montrone" e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 5406 mq. con destinazione zona di espansione C1/17 nel vigente P.R.G.;
- b) che nel caso di specie trattasi anche di ampliamento di una struttura edilizia preesistente per la quale è in corso di definizione la pratica di condono edilizio;
- c) che in ordine alle caratteristiche dell'area oggetto di intervento nonché alle previsioni progettuali si rinvia alla documentazione agli atti d'Ufficio trasmessa dal Comune di Andria con note prot. n. 22710 del 15-7-1998 e n. 266/urb del 13-11-1998;
- d) che la S.r.l. Montrone si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 14 unità;

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione della Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Andria ai sensi della citata l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione dell'intervento da parte della S.r.l. Montrone.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Andria, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

In attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-

1998, la Regione Puglia e il Comune di Andria con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della S.r.l. Montrone di un impianto per la trasformazione del prodotto agricolo (caseario) nel Comune di Andria, in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere industriale destinato alla produzione nel settore agro-alimentare, ricade nella zona omogenea di espansione C1/17 del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Andria. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati gli elaborati allegati alle note prot. n.22710 del 15-7-1998 e n. 266/urb del 13-11-1998 trasmessi del Comune di Andria

2. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettivo da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68; valgono inoltre le ulteriori prescrizioni tecniche (da n. a1 a n. a5) precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n... del...;

3. La S.r.l. Montrone, inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Andria e la "S.r.l. Montrone" dovranno sottoscrivere apposita convenzione diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione relative all'insediamento;
- c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (minimo 14 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Andria ratificherà il presente Accordo di Programma.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 Giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Andria. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Andria, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della citata legge

142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

6. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Sindaco di Andria rilascerà alla "S.r.l. Montrone" la Concessione Edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3 comma - L.R. n. 34/94) commisurate, alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 4) a carico della stessa Società proponente.

7. Nell'eventualità il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8. Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario nè a carico dell'Amministrazione Regionale, nè a carico dell'Amministrazione Comunale.

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente

l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Andria provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10. Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dall'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitato da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Andria in caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune
di Andria
dott. Vincenzo Caldarone

Il Presidente della
Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 1998, n. 4547

LL.RR. 31/74 e 47/75 - Concessione in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 1998 cap. 571010 - Impegno di spesa.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo e di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

"Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici generali ed esecutivi, la l.r. n.31 del 20-8-1974, integrata dalla successiva l.r. 47/75, prevede la concessione di contributi in conto capitale in ragione del 70% e del 100% sulla spesa ritenuta ammissibile.

In particolare il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e dei piani Regolatori intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, ed il 70% per la redazione degli altri strumenti urbanistici.

Le domande pervenute nel corrente anno, entro i termini, presentano una richiesta finanziaria ammon-

tante complessivamente a L. 39.498.908.541; il quadro riassuntivo delle richieste, suddivise per Province, è il seguente:

- Provincia di Bari: Comuni richiedenti n. 29 per un totale di L. 9.659.792.297;
- Provincia di Brindisi: Comuni richiedenti n. 15 per un totale L. 3.792.058.027;
- Provincia di Foggia: Comuni richiedenti n. 31 per un totale di L. 6.686.197.371.;
- Provincia di Lecce: Comuni richiedenti n. 60 per un totale di L. 14.214.667.501;
- Provincia di Taranto: Comuni richiedenti n. 16 per un totale di L. 5.371.193.345;

Dato il consistente divario tra le richieste e la disponibilità di L. 1.000.000.000 risultante sul cap. 571010 del corrente esercizio finanziario, è necessario individuare criteri, sia pure di massima, per la concessione di contributi.

A tale proposito appare opportuno tenere in maggior conto le istanze relative alla redazione di strumenti urbanistici attuativi, non sottovalutando comunque anche richieste per la formazione dei Piani Regolatori Generali (P.R.G.), compatibilmente con le esigenze risorse finanziarie disponibili.

Per quanto sopra si propone che la somma di L. 1.000.000.000 venga così ripartita:

— Provincia di Bari:		
1. CASSANO MURGE	P.R.G.	L. 40.000.000
2. LOCOROTONDO	P.R.G.	L. 40.000.000
3. POGGIORSINI	P.R.G.	L. 40.000.000

4. SANNICANDRO DI BARI	P.R.C.S.	L. 50.000.000
5. TURI	P.R.C.S.	L. 30.000.000
6. CONVERSANO	P.R.C.S.	L. 65.000.000
	TOTALE	<u>L. 265.000.000</u>
– Provincia di Brindisi:		
1. BRINDISI	P. Rec. S. Pietro S.	L. 40.000.000
2. CAROVIGNO	P.R.G.	L. 25.000.000
3. CELLINO S. MARCO	P.R.G.	L. 20.000.000
4. VILLA CASTELLI	P. Rec. Centro S.	L. 20.000.000
	TOTALE	<u>L. 105.000.000</u>
– Provincia di Foggia:		
1. BICCARI	P. Insed. Prod.	L. 5.000.000
2. CASTELLUCCIO V.	P.R.G.	L. 15.000.000
3. CELLE S. VITO	P.R.G.	L. 10.000.000
4. CERIGNOLA	P. Rec. Cen. S.	L. 15.000.000
5. PESCHICI	P.R.G.	L. 25.000.000
6. POGGIO IMPERIALE	P. Particolareggiato	L. 15.000.000
7. ROCCHETTA S. ANT.	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
8. S. MARCO IN LAMIS	P. Edilizia Econ. Popol.	L. 15.000.000
9. SANNICANDRO G.	P.R.G.	L. 35.000.000
10. VICO DEL GARGANO	P. Rec. Centro Storico	L. 20.000.000
	TOTALE	<u>L. 170.000.000</u>
– Provincia di Lecce:		
1. ALLISTE	P. Rec. Centro Storico	L. 10.000.000
2. ANDRANO	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
3. BAGNOLO DEL SAL.	P. Insediam. Produkt.	L. 10.000.000
4. CANNOLE	P. Rec. Centro Storico	L. 10.000.000
5. CASTRO	P. Particolareggiato	L. 10.000.000
6. COLLEPASSO	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
7. GIURDIGNANO	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
8. MONTERONI	P. Insediam. Prod.	L. 25.000.000
9. NARDÓ	P. Edil. Econ. Popolare	L. 20.000.000
10. NOVOLI	P. Rec. Centro Storico	L. 10.000.000
11. PARABITA	P. Rec. Centro Storico	L. 20.000.000
12. SALVE	P. Insediam. Produkt.	L. 20.000.000
13. SANARICA	P. Insediam. Produkt.	L. 20.000.000
14. TIGGIANO	P. Lottizzaz. D'Ufficio	L. 20.000.000
15. TUGLIE	P. Insediam. Produkt.	L. 20.000.000
16. UGGIANO LA CHIESA	P. Rec. Centro Storico	L. 20.000.000
	TOTALE	<u>L. 260.000.000</u>
– Provincia di Taranto:		
1. MONTEIASI	P. Rec. Centro Storico	L. 35.000.000
2. PALAGIANELLO	P. Edil. Econ. Popolare	L. 25.000.000
3. S. MARZANO DI S.G.	P. Rec. Centro Storico	L. 40.000.000
4. TARANTO	P. Recupero	L. 50.000.000
5. TORRICELLA	P.R.G.	L. 50.000.000
	TOTALE	<u>L. 200.000.000</u>

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

In merito agli adempimenti contabili si provvede ad impegnare le suddette somme ammontanti complessivamente a L. 1.000.000.000 sul cap. 571010 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art.4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4-2-1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

– DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;

– DI CONCEDERE , in attuazione alle LL.RR. 31 del 20-8-1974 e n. 47 del 28-5-1975, ai seguenti Comuni il contributo in conto capitale per l'importo e per la redazione dei Piani urbanistici a fianco di ciascuno indicati:

– Provincia di Bari:

1. CASSANO MURGE	P.R.G.	L. 40.000.000
2. LOCOROTONDO	P.R.G.	L. 40.000.000
3. POGGIORSINI	P.R.G.	L. 40.000.000
4. SANNICANDRO DI BARI	P.R.C.S.	L. 50.000.000
5. TURI	P.R.C.S.	L. 30.000.000
6. CONVERSANO	P.R.C.S.	L. 65.000.000
	TOTALE	<u>L. 265.000.000</u>

– Provincia di Brindisi:

1. BRINDISI	P. Rec. S. Pietro S.	L. 40.000.000
2. CAROVIGNO	P.R.G.	L. 25.000.000
3. CELLINO S. MARCO	P.R.G.	L. 20.000.000
4. VILLA CASTELLI	P. Rec. Centro S.	L. 20.000.000
	TOTALE	<u>L. 105.000.000</u>

– Provincia di Foggia:

1. BICCARI	P. Insed. Prod.	L. 5.000.000
2. CASTELLUCCIO V.	P.R.G.	L. 15.000.000
3. CELLE S. VITO	P.R.G.	L. 10.000.000
4. CERIGNOLA	P. Rec. Cen. S.	L. 15.000.000
5. PESCHICI	P.R.G.	L. 25.000.000
6. POGGIO IMPERIALE	P. Particolareggiato	L. 15.000.000
7. ROCCHETTA S. ANT.	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
8. S. MARCO IN LAMIS	P. Edilizia Econ. Popol.	L. 15.000.000
9. SANNICANDRO G.	P.R.G.	L. 35.000.000
10. VICO DEL GARGANO	P. Rec. Centro Storico	L. 20.000.000
	TOTALE	<u>L. 170.000.000</u>

– Provincia di Lecce:

1. ALLISTE	P. Rec. Centro Storico	L. 10.000.000
2. ANDRANO	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
3. BAGNOLO DEL SAL.	P. Insediam. Produtt.	L. 10.000.000
4. CANNOLE	P. Rec. Centro Storico	L. 10.000.000
5. CASTRO	P. Particolareggiato	L. 10.000.000
6. COLLEPASSO	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
7. GIURDIGNANO	P. Rec. Centro Storico	L. 15.000.000
8. MONTERONI	P. Insediam. Prod.	L. 25.000.000
9. NARDÓ	P. Edil. Econ. Popolare	L. 20.000.000
10. NOVOLI	P. Rec. Centro Storico	L. 10.000.000
11. PARABITA	P. Rec. Centro Storico	L. 20.000.000
12. SALVE	P. Insediam. Produtt.	L. 20.000.000
13. SANARICA	P. Insediam. Produtt.	L. 20.000.000
14. TIGGIANO	P. Lottizzaz. D'Ufficio	L. 20.000.000
15. TUGLIE	P. Insediam. Produtt.	L. 20.000.000
16. UGGIANO LA CHIESA	P. Rec. Centro Storico	L. 20.000.000
	TOTALE	<u>L. 260.000.000</u>

– Provincia di Taranto:

1. MONTEIASI	P. Rec. Centro Storico	L. 35.000.000
2. PALAGIANELLO	P. Edit. Econ. Popolare	L. 25.000.000
3. S. MARZANO DI S.G.	P. Rec. Centro Storico	L. 40.000.000
4. TARANTO	P. Recupero	L. 50.000.000
5. TORRICELLA	P.R.G.	L. 50.000.000
	TOTALE	<u>L. 200.000.000</u>

– DI IMPEGNARE la somma di L. 1.000.000.000 sul cap.571010 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

– DI FISSARE il termine di anni 1 dalla data di comunicazione della concessione del contributo per la presentazione all'Assessorato all'Urbanistica degli strumenti urbanistici di cui sopra, pena la decadenza del contributo concesso e fatta salva la possibilità della proroga da concedere, per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74.

– DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

– DI STABILIRE che per l'erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di cui all'art.4 della l.r. 31/74.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 1998, n. 4548

L. 47/85 e l.r. 26/85- Concessione in conto capitale ai Comuni per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi. Esercizio finanziario 1998 Cap. 571020 - Impegno di spesa.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Amministrativo-Contenzioso, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“la legge 28 Febbraio 1985 n. 47 recante: “norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive”, con l'art. 1 attribuisce alle Regioni il potere normativo in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti capi I, II e III della legge medesima.

In particolare con l'art. 29 - capo III - la legge di qua prescrive che le Regioni, disciplinino con proprie leggi la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi.

In attuazione di ciò, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Regione Puglia ha emanato la legge n. 26 del 13-5-1985 che, tra l'altro, prevede all'art. 12 l'istituzione di apposito capitolo per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni al fine di agevolare ed incentivare la formazione appunto delle varianti in parola.

Da parte dei Comuni pugliesi sono pervenute all'Assessorato all'Urbanistica, nell'anno in corso, le seguenti richieste di provvidenze per la redazione delle citate varianti di recupero:

– Comune di Brindisi comparto
Torre Rossa e Tuturano L. 309.597.427
– Comparto Giambattista,
Muscia ecc. L. 303.701.334

– Comparto Betlemme L. 389.773.435
– Comune di Torchiarolo L. 149.941.465
– Comune di Vieste L. 120.000.000
– Comune di Pulsano L. 60.000.000

Per il corrente esercizio finanziario è stata all'uopo stanziata sul cap. 571020 del Bilancio, la somma di L. 200.000.000 che si propone venga così ripartita:

Comune di Brindisi Comparto	
Giambattista, Muscia ecc.	L. 80.000.000
Comune di Torchiarolo	L. 30.000.000
Comune di Vieste	L. 60.000.000
Comune di Pulsano	L. 30.000.000
TOTALE	L. 200.000.000

Lo stanziamento è stato suddiviso tra tutti i Comuni richiedenti tenuto conto della esiguità delle istanze pervenute e delle disponibilità finanziarie.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

In merito agli adempimenti contabili si provvede ad impegnare le suddette somme ammontanti a L. 200.000.000 sul capitolo 571020 del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4 - punto f - della l.r. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE i contenuti delle premesse;

DI CONCEDERE, in attuazione della l.r. 26/85, ai sottoelencati Comuni il contributo in conto capitale per l'importo a fianco di ciascuno indicato per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi:

Comune di Brindisi Comparto	
Giambattista, Muscia ecc.	L. 80.000.000
Comune di Torchiarolo	L. 30.000.000
Comune di Vieste	L. 60.000.000
Comune di Pulsano	L. 30.000.000
TOTALE	L. 200.000.000

– DI IMPEGNARE la somma di L. 200.000.000 sul cap. 571020 del Bilancio di previsione 1998

– DI FISSARE le modalità di pagamento ai sensi dell'art. 4 della l.r. 31/74 con erogazione del 40% del contributo concesso ad adozione e presentazione della variante ed il saldo ad approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale.

– DI FISSARE, nel caso in cui la variante in parola non fosse già agli atti, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 31/74, il termine di 1 anno per la presentazione del piano in questione, pena la decadenza del contributo concesso e fatta salva la possibilità della proroga da concedere, per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 5 della citata l.r. 31/74.

– DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/77.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 dicembre 1998, n. 4549

P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali. Informatizzazione e pubblicazione degli atti ed elaborati.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Prof.ssa FIORENTINO Nunziata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente di Settore, riferisce:

- Con deliberazioni nn. 16465/83 e 1285/84 la Giunta Regionale ha avviato le procedure relative alla pianificazione territoriale ed ha approvato il programma di definizione dei metodi, degli strumenti e degli obiettivi per la redazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), articolato in diversi Piani Urbanistici Territoriali Tematici (P.U.T.T.), e ciò ai sensi della l.r. n. 56/80.

- La stessa l.r. 31-05-1980 all'art. 8 consente di adottare Piani Tematici nelle more di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).

- In relazione a quanto innanzi ed al fine di dare adempimento a quanto previsto dalla l.s. n. 431/85 - art.1 Bis - con deliberazione n. 11868/85 la Giunta Regionale ha conferito l'incarico ad un gruppo di professionisti di collaborare con l'Assessorato Regionale all'Urbanistica nella redazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

- Con la convenzione n. 2578 del 14-07-1987, registrata in Bari il 28-08-1987 al n.14932, la Regione Puglia ha definito il rapporto di collaborazione con il gruppo di professionisti incaricati, coordinati dal prof. ing. Giovanni FUZIO, professore ordinario del Politecnico di Bari, per la redazione del P.U.T.T. per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

- Con successiva convenzione aggiuntiva n. 3427 del 19-02-1991 registrata a Bari il 21-02-1991 al n. 3847 sono stati ridefiniti gli artt. 5-7-8 e 11 e le tabelle inerenti a Riepilogo costi, costo struttura ed elaborazioni scritto - grafiche.

- Con deliberazione n. 4902 del 15-12-1993 risultando completate le fasi di elaborazione del P.U.T.T. così come articolate nelle predette convenzioni, la Giunta Regionale ha adottato il piano definitivo in qualità di "Schema del P.U.T.T. Paesaggio e Beni Ambientali ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della l.r. n. 56/80;

- Con deliberazione n. 880 del 25-07-1994 il consiglio Regionale ha approvato lo schema del P.U.T.T..

- Con deliberazione n. 6946 dell'11-10-1994 la Giunta regionale ha adottato lo schema, approvato dal Consiglio Regionale, quale proposta del PUTT/PBA, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della L.R. n. 56/80.

La proposta di PUTT/PBA, come innanzi adottata, è stata depositata e pubblicizzata ai sensi del 3° comma dell'art. 6 della L.R. n. 56/80, modificato dall'art. 1 della L.R. n. 16/95 e nei termini stabiliti dalla stessa L.R. n. 16/95 è stata oggetto di n. 282 osservazioni.

Con deliberazione n. 6596 del 29-12-1995 la Giunta Regionale ha individuato, tra l'altro, per la definitiva approvazione del Piano, le seguenti azioni:

esame delle osservazioni;
controdeduzioni della Giunta Regionale;
approvazione da parte del Consiglio Regionale;
pubblicazione degli atti ed elaborati del Piano e diffusione degli stessi.

Con deliberazione n. 939 del 10 Aprile 1998 la Giunta Regionale ha affidato al Prof. Ing. Giovanni FUZIO ed all'Arch. Davide Maria DIOGUARDI l'incarico professionale di procedere all'esame delle controdeduzioni tecniche alle osservazioni prodotte avverso il PUTT/PBA, il tutto disciplinato dall'atto di obbligazione debitamente sottoscritto dagli stessi professionisti in data 12 marzo 1998.

Con delibera n. 3893 del 5 Ottobre 1998 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/80, le controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il PUTT/PBA da parte dei Comuni, degli Enti e dei Privati, per le motivazioni e secondo i contenuti di cui ai seguenti atti:

- osservazioni relative ai Comuni (tomo 0/1 - 0/2 - 0/3);
- osservazioni relative agli Enti (tomo 0/4);
- osservazioni relative ai Privati (0/5 - 0/6);
- controdeduzioni relative ai Comuni (tomo C/1);
- controdeduzioni relative agli Enti (tomo C/2);
- controdeduzioni relative ai Privati (tomo C/3);
- sintesi con elenchi, relazioni e NTA adottate tomo D/1);
- proposta di modifica delle NTA ed elenchi (tomo D/2);
- relazione SUR;

Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha provveduto a trasmettere gli atti in parola al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti di competenza.

Il Comitato Consiliare per il PIANO nella seduta del 3-11-1998 ha esaminato la delibera di Giunta Regionale n. 3893 del 5-10-1998, esprimendo il proprio parere "come presa d'atto", ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 44/79.

Ad oggi il PUTT/PBA è all'esame della competente V Commissione Consiliare, secondo la procedura prevista dalla vigente legislazione regionale ed ai fini della approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale. Premesso quanto sopra e nelle more della definitiva approvazione del PUTT/PBA, è opportuno predisporre tutti quegli strumenti necessari ai fini del-

la gestione e controllo del PUTT/PBA, pubblicazione degli atti e relativi elaborati e informatizzazione dei contenuti onde fornire un idoneo supporto alla pianificazione territoriale comunale e degli Enti sub regionali (nonché attivare nella fattispecie la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello regionale - RUPAR - da interconnettere con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e con quella degli Enti Locali e sub - regionali - così come previsto dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione).

In relazione a quanto sopra, occorre programmare la informatizzazione del PUTT/PBA e predisporre nel contempo tutti gli strumenti necessari per la sua attuazione.

Nel termine "informatizzazione" del PUTT/PBA possono comprendersi le seguenti azioni:

- a) diffusione dei contenuti cartografici e normativi del piano a favore di Enti operanti sul territorio, di strutture tecniche e di ricerca, etc. attraverso un doppio sistema di pubblicazione: un primo su supporto cartaceo ed un secondo su supporto informatico CD;
- b) costruzione di una banca dati di tutto il materiale disponibile in forma vettoriale (ed in formato neutro) in modo da poter essere riversata nel SIM (sistema informativo della montagna) o in altro sistema informatico di pianificazione;
- c) dotazione di attrezzature Hardware e Software con le connesse fasi di formazione per la gestione del Piano.

In stretta connessione con la informatizzazione del PUTT/PBA, occorre procedere anche alla definizione di un documento generale (criteri) per l'attuazione dei contenuti del PUTT/PBA nelle sue varie e successive fasi (primi adempimenti - territori costruiti; secondi adempimenti - adeguamento del PRG; altri adempimenti: valutazione di impatto paesaggistico, Piani di Interventi di Recupero Territoriale, etc.); il tutto in termini di circolare esplicativa e di modelli applicativi da distribuirsi sia su supporto cartaceo sia in CD.

Con l'azione di cui al punto a) si prevede preliminarmente di rielaborare la cartografia ufficiale del PUTT (tavole tematiche, tavola degli ATE, allegati, norme e relazione etc.) come di seguito elencata, in modo da darne una prima versione da stampa.

Dovranno predisporre n. 500 "cofanetti" contenenti la documentazione scritta e le serie tematiche a colori in scala 1:100.000 di seguito riportate.

Analoga fornitura di contenuti e per lo stesso numero di copie dovrà essere contenuta su supporto informatico in un CD in formato raster.

Il materiale da editarsi comprende:

- a.1) Relazione generale di accompagnamento al PUTT
- a.2) Elenchi delle osservazioni e relazioni di sintesi delle controdeduzioni
- a.3) Testo definitivo delle NTE relative alla definitiva approvazione
- a.4) Cartografia IGM ridotta in scala 1:100.000 (15

tavole con assemblaggio di 4 fogli IGM per tavola) come definiti dal PUTT/PBA con i seguenti tematismi:

- a.4.1) Telai catastali
- a.4.2) Carta dell'idrologia superficiale
- a.4.3) Carta della geomorfologia
- a.4.4) Carta dei boschi, macchia, zone umide, biotopi e grotte
- a.4.5) Carta dei vincoli e segnalazioni architettoniche ed archeologiche
- a.4.6) Carta dei vincoli ex lege 431/85 per gli Usi Civici
- a.4.7) Carta dei vincoli faunistici (aggiornamento al 1998)
- a.4.8) Carta dei vincoli idrogeologici
- a.4.9) Carta dei vincoli ex lege 1497/39 e dei Galassini
- a.4.10) Carta degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

Tenuto conto che ogni copia contiene oltre i testi n. 150 tavole formato A1 ed ipotizzando un costo per copia completa su supporto cartaceo pari a L. 150.000 si può prevedere una spesa pari a L. 150.000 x 500 = L. 75.000.000 comprensive di IVA.

Tenuto conto dell'opportunità di realizzare i contenuti della versione informatizzata in un cofanetto di cinque CD (uno per provincia) e ipotizzando il costo di ogni dischetto pari a L. 10.000 si ottiene un valore spesa pari a L. 10.000 x 5 x 500 = L. 25.000.000 comprensive di IVA.

L'azione di cui al punto b) prevede l'acquisizione di tutta la documentazione tematica di base e quella riportata nella edizione di cui al punto a) definita però vettorialmente (V) in formato neutro o in usuali formati di cad (dwg) in versione MS-DOS o per Window 95 come di seguito specificato e debitamente riportata con la base cartografica IGM in formato raster (R):

- b.1) Carta di uso del suolo (R)
- b.2) Carta delle presenze edificate (V/R)
- b.3) Carta della strumentazione urbanistica generale (V/R)
- b.4) Carta delle curve di livello (V/R)
- b.5) Carta dei telai catastali (V/R)
- b.6) Carta dell'idrologia superficiale (V/R)
- b.7) Carta della geomorfologia (R)
- b.8) Carta dei boschi, macchia, zone umide, biotopi (V/R)
- b.9) Carta delle grotte (V/R)
- b.10) Carta dei vincoli e segnalazioni architettoniche ed archeologiche (V/R)
- b.11) Carta dei vincoli ex lege 431/85 per gli Usi Civici (V/R)
- b.12) Carta dei vincoli faunistici (V/R)
- b.13) Carta dei vincoli idrogeologici (V/R)
- b.14) Carta dei vincoli ex lege 1497/39 (V/R)
- b.15) Carta dei vincoli dei Galassini (V/R)
- b.16) Carta degli Ambiti Territoriali Estesi (V/R)

Ritenuto congruo il valore medio di L. 16.500.000 per ciascuna serie (composta di 55 tavole ciascuna) si ottiene un valore complessivo pari a L. 16.500.000 x 16 = L. 264.000.000 comprensive di IVA.

L'azione di cui al **punto c)** riguarda la gestione del PIANO affidata a personale della struttura regionale del Settore Urbanistico Regionale e richiede la dotazione di:

- attrezzature hardware (unità operative, plotter, video, stampanti, scanner) server;
- apposito ed idoneo software (microstation GME, autocad, photoshop, ect);
- istruzione del personale;

il tutto per un importo presunto complessivo di L. 400.000.000.

In stretta connessione con la informatizzazione del PUTT si pone la stesura del documento generale dei criteri per l'attuazione del PUTT che dovrà comprendere anche, a titolo esemplificativo, le metodologie e le tecniche applicative per la redazione degli adeguamenti e degli strumenti di attuazione del PUTT/PBA.

In particolare, modelli applicativi dovranno riferirsi alle seguenti fasi attuative del Piano:

- primi adempimenti comunali: perimetrazione dei territori costruiti, riporto su P.R.G. e/o P.F. degli ATE e ATD;
- adeguamento del P.R.G. e/o P.F. al PUTT/PBA;
- PIRT: redazione;
- studio di impatto paesaggistico ambientale;
- verifica di compatibilità paesaggistica - ambientale;
- autorizzazione paesaggistica;
- attestazione di compatibilità paesaggistica - ambientale per interventi connessi alla attività estrattiva;

La stesura del documento generale dei criteri per l'attuazione del PUTT ed i modelli applicativi dovranno essere curati dagli stessi professionisti che hanno predisposto la redazione del PUTT e delle relative controdeduzioni alle osservazioni e atti conseguenti, con il coordinamento della struttura regionale e potranno comportare un impegno di spesa pari a L. 180.000.000 comprensivo di spese di IVA e CNPAIA.

Per la editazione del materiale (circa 1000 copie) inerente la fase criteri - modelli applicativi del PUTT si ipotizza una spesa di L. 40.000.000 comprensiva di IVA.

Tutto ciò premesso, ed al fine di disporre degli strumenti in grado di consentire da un lato a tutti gli Enti operanti sul territorio una esauriente ed immediata conoscenza dei contenuti del PUTT/PBA sia su supporto cartaceo che informatico e dall'altro alla Regione, attraverso i suoi Uffici, la gestione ed il controllo della attuazione dello stesso PUTT/PBA, si propone alla Giunta la approvazione del presente provvedimento inteso in termini di programmazione delle azioni da attivare, e nei modi innanzi prospettati.

A livello operativo e tenuto conto delle disponibilità finanziarie del bilancio 1998 e fermo restando la organica programmazione innanzi riportata, si ritiene di dover, ad oggi, attivare solo le seguenti azioni:

- diffusione dei contenuti cartografici: previsione di spesa L. 100.000.000;
- costruzione di banca dati: previsione di spesa L. 264.000.000;

- documento generale (criteri) e modelli applicativi: previsione di spesa L. 180.000.000;

- editazione fase criteri - modelli applicativi previsione di spesa L. 40.000.000.

Per quanto attiene alla azione di cui al **punto c)**, la stessa è confermata in termini di mera programmazione, mentre per gli aspetti finanziari dovrà essere oggetto di specifico provvedimento da adottarsi in seguito da parte della Giunta Regionale.

Resta inteso che la fase attuativa del presente provvedimento nei limiti e nei termini imposti dalle disponibilità finanziarie del bilancio 1998 dovrà avvenire con specifici provvedimenti formali da adottarsi da parte della Giunta Regionale e nel rispetto delle procedure di legge ascrivibili a ciascuna delle azioni da attivare.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e s.m. ed i.

Alla spesa complessiva prevista dal presente provvedimento pari a L. 584.000.000 dovrà farsi fronte nel seguente modo:

- per l'importo di L. 100.000.000 relativo alla pubblicazione degli atti ed elaborati del Piano si farà fronte con l'impegno già assunto con provvedimento n. 6596 del 29-12-1995, esecutivo, sul Capitolo 571030 del bilancio di previsione anno 1995;
- per la residua somma di L. 484.000.000, si dispone l'impegno - stanziamento anno 1998 - sul Capitolo 571030 del bilancio di previsione anno 1998.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica sopra esposta;

2. DI PROGRAMMARE la fase di "informatizzazione" del PUTT/PBA e della connessa predisposizione del documento generale dei criteri per l'attuazione dello stesso Piano nei termini indicati in narrativa che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti, per una spesa complessiva di L. 584.000.000;

3. DI FAR FRONTE alla complessiva somma di L. 584.000.000 nei seguenti termini:

- per l'importo di L. 100.000.000 relativo alla pubblicazione degli atti ed elaborati del Piano, con l'impegno già assunto con provvedimento n. 6596 del 29-12-1995, esecutivo, sul Capitolo 571030 del bilancio di previsione anno 1995;
- per la residua somma di L. 484.000.000: si autorizza il Settore Ragioneria l'impegno - stanziamento

mento anno 1998 - sul Capitolo 571030 del bilancio di previsione anno 1998.

4. DI RISERVARSI, in ordine alla fase di attuazione di quanto programmato al precedente punto 2), specifici e formali provvedimenti, da adottarsi nel rispetto delle procedure di legge ascrivibili a ciascuna delle azioni da attivare.

Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15-5-1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 3

Terlizzi (BA) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

"Il Comune di Terlizzi, munito di Piano di Fabbricazione approvato con D.P. n. 30369/Urb. 50 dal 30-10-1971, ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio con delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 14 luglio 1994.

Il P.R.G. in parola, costituito da 47 elaborati, è corredato anche dal c.d. "Studio Geologico del Territorio di Terlizzi di interesse per il P.R.G.", costituito da n. 30 elaborati, approvato con delibera di C.C. n. 121 del 20 marzo 1987, a firma del prof. ing. Claudio Cherubini e del dott. geom. Giuseppe Calò, confermato come attuale e valido con nota degli stessi progettisti in data 26-1-1994.

I predetti elaborati di P.R.G. risultano pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, come da attestazioni comunali in atti, ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 90 osservazioni, controdedotte dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 82 del 2 dicembre 1994.

In merito al Piano risultano espressi, senza o con rilievi, i pareri per i vincoli di legge assenti sul territorio comunale da parte - del Genio Civile di Bari e della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia.

Successivamente la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 81 del 12-12-1994 ha preso atto del parere del Genio Civile del 26-10-1994 prot. 17009 e dei relativi allegati, in relazione al disposto dell'art. n. 13 della L.s. n. 64/74.

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti - ai sensi dell'intervenuta L.R. n. 24 del 4-7-1994 così come integrata dalla L.R. n. 8 del 28-1-1998 - all'esame del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, designato con nota Assessorile n. 2221/1 del 10-03-1998.

Il suddetto Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, con propria relazione-parere in data 26-11-1998 e giuste sedute del 23-07-1998, 08-10-1998, 05-11-1998 e 26-11-1998, ha ritenuto meritevole di approvazione il Piano di cui trattasi, con l'introduzione negli atti e nei grafici del Piano stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 della citata relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento.

Dette prescrizioni, tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia, attengono ai seguenti aspetti:

- VINCOLI TERRITORIALI
- ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO SETTORE RESIDENZIALE
- RICOGNIZIONE GIURIDICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PEEP EX C1
- INDIVIDUAZIONE ZONA A2
- SUDDIVISIONE DEI COMPARTI C1a - C1b - C1c IN SUB COMPARTI
- SETTORE PRODUTTIVO
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- REGOLAMENTO EDILIZIO

Per quanto attiene alle Osservazioni presentate nei termini al Comune, insieme alle osservazioni pervenute direttamente alla Regione, ai ricorsi e alla richiesta di Variante avanzata dal Comune, tutte sono state valutate dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto al Punto 5.4 della Relazione-Parere.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto con la Relazione-Parere citata, qui in toto condivisa, propongo alla Giunta l'approvazione del P.R.G. del Comune di Terlizzi, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-Parere.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, propongo alla Giunta di assumere le determinazioni in conformità alle valutazioni operate dal Comitato Urbanistico Regionale ristretto.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16, undicesimo comma, della L.R. n. 56/80."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° lett. d - della L.R. n.7/97.

— Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni.

comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente:

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 -decimo comma- della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. adottato dal Comune di Terlizzi con la delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 14 luglio 1994; il tutto con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 della Relazione-Parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, (parte integrante del presente provvedimento).

• Di DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto al punto 5.4 della Relazione-Parere, qui in toto condiviso.

• Il Consiglio Comunale di Terlizzi dovrà procedere, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.R. n. 56/80, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'Ufficio negli atti e grafici del P.R.G. stesso.

• Di DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge statale n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Comitato Urbanistico Regionale
(L.R. 4-7-1994 N. 24)

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TERLIZZI (BA)

Il Comitato Urbanistico Ristretto:

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi inerenti il P.R.G. in oggetto, inviati per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 31-5-1980, n. 56;

VISTI i verbali delle riunioni del 23-7-1998, 8-10-1998, 5-11-1998 e 26-11-1998.

A) PREMESSO CHE:

1 -ASPETTI AMMINISTRATIVI

Il Comune di Terlizzi, munito di Piano di Fabbricazione approvato con D.P. n.30369/Urb.50 del 30-10-1971, con delibera C.C. n. 149 del 28 settembre 1990 ha fissato gli obiettivi ed i criteri per la redazione del P.R.G.. La Commissione Straordinaria, in sostituzione del C.C., con deliberazione n. 44 del 14 luglio 1994 ha adottato il Piano Regolatore Generale costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Norme tecniche di esecuzione;
- Regolamento edilizio;
- tav.4.1 Planimetria dell'inquadramento territoriale. Rapp. 1:25.000;
- tav.5 Planimetria delle interrelazioni con i piani dei Comuni contermini. Rapp.1:25.000;
- tav.6.a1 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: IRRIGUO Rapp. 1:5.000;
- tav.6.a2 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: IRRIGUO Rapp. 1:5.000;
- tav.6.a3 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: IRRIGUO Rapp. 1:5.000;
- tav.6.a4 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: IRRIGUO Rapp. 1:5.000;
- tav.6.b1 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: FOGNA Rapp. 1:5.000;
- tav.6.b2 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: IDRICO Rapp. 1:5.000;
- tav.6.c1 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: SIP. Rapp.1:5.000;
- tav.6.c2 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: SIP. Rapp. 1:5.000;
- tav.6.d Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: ENEL Rapp. 1:2.000;
- tav.6.e1 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: GAS. Rapp. 1:2.000;
- tav.6.e2 Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: GAS. Rapp. 1:2.000;
- tav.6.f Planimetria degli impianti a rete e dei vincoli territoriali: BENI CULT.LI. Rapp. 1:10.000;
- tav.7.1 Rilievo dello stato di fatto. Rapp. 1:10.000;
- tav.7.2 Sintesi del Progetto di Piano. Rapp. 1:10.000;
- tav.8.1a Rilievo dello stato di fatto. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.1b Rilievo dello stato di fatto. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.1c Rilievo dello stato di fitto. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.1d Rilievo dello stato di fatto. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.2a Progetto di Piano. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.2b Progetto di Piano. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.2d Progetto di Piano. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.3a La rete cinematica. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.3b La rete cinematica. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.3c La rete cinematica. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.3d La rete cinematica. Rapp. 1:5.000;
- tav.8.4 Standard e Comparti. Rapp. 1:5.000;
- tav.9.1a Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1b Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1c Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1d Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1e Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1f Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1g Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1h Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1i Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1l Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;

- tav.9.1m Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1n Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1o Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- tav.9.1p Progetto di Piano. Rapp. 1:2.000;
- Programma Pluriennale di Attuazione 1° (allegato).

Il Piano in esame è corredato anche dal c.d. "Studio Geologico del Territorio di Terlizzi di interesse per il P.R.G." approvato con delibera di C.C. n. 121 del 20 marzo 1987, a firma del prof. ing. Claudio Cherubini e del dott. geol. Giuseppe Calò, confermato come attuale e valido con nota degli stessi progettisti in data 26-1-1994, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Sezioni geologiche;
- Tabelle idrogeologiche;
- Dromocrone e carta zonazione microsismica;
- Grafici S.E.V. e colonne elettrostratigrafiche;
- tav.1a Profili sismici;
- tav.1b Profili sismici;
- tav.2a Profili sismici;
- tav.2b Profili sismici;
- tav. 3a Profili sismici;
- tav. 3b Profili sismici;
- tav. 4a Profili sismici;
- tav. 4b Profili sismici;
- tav.5a Profili sismici;
- tav.5b Profili sismici;
- tav.6a Profili sismici;
- tav.6b Profili sismici;
- tav.7a Profili sismici;
- tav.7b Profili sismici;
- tav.8a Profili sismici;
- tav.8b Profili sismici;
- tav.9a Profili sismici;
- tav.9b Profili sismici;
- tav. 10a Profili sismici;
- tav. 10b Profili sismici;
- tav. 11a Profili sismici;
- tav. 11b Profili sismici;
- Tavoleta 1:25.000 con delimitazione del territorio comunale:

- Carla geologica in scala 1:10.000 (a, b);
- Carta geologica in scala 1:5.000 (a, b).

I predetti elaborati di P.R.G. risultano pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80 come da attestazioni comunali in atti ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 90 osservazioni, successivamente controdedotte dalla Commissione Straordinaria in sostituzione del C.C. con deliberazione n. 82 del 2 dicembre 1994.

Sono pervenuti direttamente all'Assessorato Regionale all'Urbanistica il ricorso presentato al TAR Bari dalla signora DE CHIRICO PATRIZIA inviato dalla Presidenza della Regione l'8 ottobre 1998 e due opposizioni e/o osservazioni.

Inoltre il Settore Legale e Contenzione della Giunta Regionale con nota 11/L/21784 del 29 luglio 1997 ha trasmesso la sentenza del TAR di Bari n. 484/97, a seguito del ricorso della Società Rutigliano Michele e C. e il successivo controricorso in appello.

Infine il Comune di Terlizzi con nota 13997 del 6 agosto 1997 ha chiesto di accogliere, in sede di esame delle osservazioni, una variante al P.R.G. in zona P.E.E.P.

2 - PARERI

Con nota diretta alla Commissione Straordinaria del Comune di Terlizzi in data 24-10-1994 gli stessi elaboratori dello "Studio Geologico" a proposito della fattibilità del nuovo P.R.G. sotto l'aspetto geomorfotettonico sono pervenuti alle conclusioni che di seguito si riporta in sintesi:

"esaminate le previsioni di piano riportato nel suddetto strumento urbanistico, alla luce di quanto esposto nell'ambito dello "Studio geologico del territorio di Terlizzi di interesse per il P.R.G.", consegnato nel febbraio del 1987 a codesto Comune ed elaborato a cura dei sottoscritti professionisti, si ritiene che la fattibilità delle previsioni urbanistiche previste nel nuovo P.R.G. non contrasta con le caratteristiche geomorfologiche dei terreni.

Tuttavia le caratteristiche geotecniche che sono state indicate nella relazione saranno meglio definite in fase esecutiva, secondo le prescrizioni indicate nella stessa e nel rispetto delle vigenti norme."

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della legge statale n. 64/74 (rischio sismico), il Genio Civile di Bari, in data 26-10-1994, con nota prot. n. 17009, ha espresso il proprio parere che di seguito si riporta in sintesi:

"4) le zone di P.R.G. sono attraversate dai tracciati delle linee di faglia e dell'asse sinclinale e di cui al precedente punto c); si prescrive la non edificazione nelle zone critiche della maglia interessata;

5) per le zone di P.R.G., di cui al precedente punto b), è necessario prevedere, per la superficie interessata dalle superfici delle esistenti lame, aree libere a verde anche a servizio delle restanti parti della stessa zona senza prevedere edifici di notevole impegno e altezza.

Successivamente la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 81 del 12-12-1994 ha preso atto del parere del Genio Civile del 26-10-1994 prot. 17009 e dei relativi allegati, in relazione al disposto dell'art. n. 13 della L.s. n. 64/74, ed in particolare in ordine alle prescrizioni contenute nello stesso parere ha deliberato:

- di prendere atto, come prende atto, che "le prescrizioni di cui al parere del Genio Civile di Bari del 26-10-1994 non incidono sull'indice di zona in quanto miranti a determinare esclusivamente zone di rispetto";

- di stabilire, come stabilisce, che "la valutazione sugli aspetti tecnici indicati al punto a) di questo provvedimento dovrà essere analiticamente esplicitata nella relazione geologica e geotecnica che, ai sensi del D.M. 11-3-1988, è obbligatorio presentare unitamente ai progetti edilizi o di altro tipo ritenendo in tal senso, in relazione al punto 6) della nota dell'Ufficio del Genio Civile di Bari del 26-10-1994 prot. n. 17009, inte-

grata la delibera commissariale n. 44 del 14-7-1994 di adozione del P.R.G.”.

• “la Soprintendenza ai Beni AA.S. ha espresso il proprio parere positivo sul P.R.G. con nota n. 8100 del 3 aprile 1997”

Non risulta agli atti il parere della Soprintendenza Archeologica.

3 - CONTENUTI DEL P.R.G.

3.1 - VINCOLI

I vincoli e le emergenze culturali ed ambientali interessanti il territorio comunale, ivi compresi quelli rinvenuti da leggi statali e/o regionali, ad una prima analisi (visti gli elaborati del P.U.T.T. adottato), salvo ulteriori verifiche, integrazioni ed approfondimenti da effettuarsi in sede comunale, sono di seguito elencati:

• aree interessate da idrologia superficiale, corsi d'acqua e alluvionali: lama c/o casa Liroy Savorelli;

• grotte carsiche, inserite nel Catasto Generale delle Grotte di Puglia redatto dall'Assessorato regionale all'Ambiente: Capovento Giacchetta, Pozzo dell'Omo;

• immobili con vincoli e/o rientranti nel regime giuridico della legge 1089/39 e zone archeologiche in area urbana ed extraurbana: menhir sulla strada vicinale del Vico, Via Appia-Traiana, Monteverde (insed. precl.), contrada Tre Fontane (insed. precl.), edificio (bifora) nell'atrio della Chiesa di Sovereto, portale località S. Maria di Cesano, Chiesa di Sovereto, complesso S. Maria di Sovereto, torre del Musico, tratturlo Via Traiana;

• aree soggette ad usi civici;

• immobili di interesse storico, architettonico ed ambientale: masserie, torri, casine jazz, muri in pietra a secco, chiese rurali, edicole votive; giardini, parchi e dimore storiche; edifici e/o ville ottocentesche e primi novecento; etc.

3.2 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. 56/1980

Il P.R.G. di Terlizzi risulta sostanzialmente adeguato a quanto previsto dagli art. 14 e 15 della L.R. 56/80 nonché alla delibera di G.R. n. 6320/1989, tranne che per gli aspetti oggetto dei rilievi e prescrizioni di seguito riportate.

3.3 - RICOGNIZIONE GIURIDICA

Al fine di disporre di un quadro sufficientemente completo della pianificazione urbanistica del Comune di Terlizzi, si riporta di seguito un primo sintetico elenco degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti fatti salvi gli ulteriori approfondimenti e verifiche in sede comunale:

• P.F. e R.E. approvati con D.P. n.30369/Urb.50 del 30-10-1971;

• Variante al P.F. concernente “planimetrie unitarie del P.F. con indicazioni degli interventi già approvati o autorizzati, adottata con delibera di C.C. n. 221 del 27-10-1978 approvata con delibera di G.R. n. 7343 del 26-9-1979;

• Piano Quadro per la sistemazione della maglia di P.F. compresa tra le vie Flavio Gioia - Mazzini - P.zza Europa, adottato con delibera di C.C. n. 92 del 9-7-1973, approvato con D.P.G.R. n. 1137 del 2-5-1974;

• Variante al P.F. per Insediamenti Industriali, adottata con delibera di C.C. n. 23 del 3-4-1975, approvata con D.R. n. 4152 del 4-8-1975;

• Variante al P.F. per “casa di riposo per anziani”, approvata con D.R. n. 993 del 21-4-1977;

• Variante al P.F. per “convitto e scuola domestica rurale”, approvata con D.R. n. 416 del 21-3-1973;

• Variante per individuazione di zona turistico-alberghiera, approvata con D.R. n. 1870 del 5-5-1975;

• Variante al P.F. per ampliamento dell'insediamento industriale “Pugliaplast”, approvato con D.R. n. 976 del 12-6-1973;

• Variante al P.F. per ampliamento dell'insediamento industriale “Flogeco”, approvato con D.R. n. 1004 del 12-6-1973;

• Variante al P.F. per ampliamento dell'insediamento industriale “Laterizi Buroni” approvato con D.R. n. 1004 del 12-6-1973;

• Modifica art. 13 R.E. approvata con delibera di G.R. n. 1665 del 22-2-1982;

• Integrazioni e modifiche al R.E. e alle N.T.E. del P.F. approvate con D.R. n. 668 del 22-3-1977;

• Variante al P.F. e integrazione dell'art. 61/18 delle N.T.E. per l'insediamento di attrezzature a servizio dell'area cimiteriale nell'ambito della zona di rispetto, approvato con D.R. n. 4867 del 12-11-1975;

• Variante al P.F. per declassificazione e classificazione di zona nella proprietà dei sigg: Tricarico Pasquale e Binetti Rosa, approvata con D.R. n. 2993 del 29-12-1976;

• Variante al P.F. per insediamenti industriali connessi con l'agricoltura e trasformazione dei prodotti agricoli, approvata con D.R. n. 3246 del 19-11-1974;

• Variante al P.F. per costruzione locali per la lavorazione prodotti agricoli sig.ra D'Aprile Teresa, approvata con D.R. n. 806 del 30-3-1977;

• Variante di legenda al P.F. in zona E/1, da parcheggio ad asilo e viceversa, approvata con delibera di G.R. n. 1494 del 26-3-1979;

• Variante al P.F. e P.P. del Centro Storico, adottato con delibere di C.C. n. 1425/84 e n. 237/87, approvato con delibere di G.R. n. 785/91 e n. 556/92;

• Piano di Zona 167 approvato con delibera di C.C. n. 228 del 29-08-1977.

Per le varianti e gli strumenti attuativi elencati sono necessarie puntualizzazioni in ordine al recepimento o non nel Piano in esame.

3.4 - OBIETTIVI

Gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., enunciati nella citata delibera di C.C. n. 149 del 28-09-1990, sono in sintesi i seguenti:

LINEE GENERALI

- privilegiare una viabilità esterna di tipo ordinario integrata con quella prevista ed in parte realizzata col P.di F., anziché prevedere raccordi di tipo autostradale;
- individuare soluzioni urbanisticamente valide e praticabili ai problemi della viabilità interna;
- prevedere per le zone residenziali essenzialmente tipologie edilizie di tipo estensivo e rado;
- dimensionare gli interventi nel settore produttivo sulla base di analisi calate nella realtà economica locale;
- prevedere servizi in generale che tengano conto non soltanto dei nuovi insediamenti, ma che colmino anche le carenze di quelli pregressi;
- operare nell'ambito del P.R.G. scelte progettuali precise ed idonee a rivitalizzare in senso socio culturale ed ambientale la frazione di Sovereto ed il suo territorio;
- procedere all'attuazione degli insediamenti produttivi e residenziali mediante l'utilizzo dei comparti.

RETE CINEMATICA

- previsione di collegamento viario fra la statale 16bis e la A14 con la S.S. 98 e quindi con il mercato dei fiori e la zona industriale;
- previsione del centro intermodale da ubicare a ridosso della linea ferroviaria Bari nord, con collegamento viario per la zona industriale.

SETTORI PRODUTTIVI

- necessità di prevedere una zona commerciale in sovrapposizione all'attuale zona industriale a sud della S.S. 98, in prossimità di Sovereto;
- necessità di prevedere una zona industriale ed artigianale in espansione a sud dell'attuale zona artigianale;
- si conviene di conservare l'attuale destinazione agricola alla zona compresa fra l'extramurale Ruvo-Bitonto, via Cimitero e provinciale per Mariotto;
- previsione di un eliporto, nonché la previsione di una vasta area destinata a parcheggio a servizio dell'edificando mercato floricolo;
- necessità di individuazione di zone a supporto per la floricultura;
- introduzione per le zone agricole del criterio dell'accorpamento e snellimento dell'istituto della concessione in deroga;
- previsione, a ridosso della strada rurale "dietro i Cappuccini", di un Parco ortobotanico-forestale.

SETTORE SERVIZI

- previsione dei servizi pregressi delle zone A e B in zone a ridosso di quelle abitate tipizzate E1 ed F dal vigente P.di F.;
- salvaguardia dei programmi già decisi;
- previsione di zone di rispetto per le strutture socio assistenziali esistenti (Casa Betania, Casa di riposo Michele De Napoli, Ospedale).

SETTORE RESIDENZIALE

- localizzazione degli insediamenti residenziali nella fascia da ovest ad est, in senso orario, dell'attuale centro abitato con inizio e fine sulla strada ferrata Bari nord;
- previsione di una zona destinata all'edilizia residenziale stagionale.

3.5 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO**SETTORE RESIDENZIALE**

Di seguito si riporta il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale effettuato:

ANALISI E PROIEZIONE DEMOGRAFICA

- periodo di riferimento (15 anni): 1993-2008
- popolazione 1961 (ISTAT): 21.161 ab.
- popolazione 1971 (ISTAT): 22.352 ab.
- popolazione 1981 (ISTAT): 24.462 ab.
- popolazione 1991 (ISTAT): 26.433 ab.
- popolazione 1993 (Dato comunale): 26.964 ab.
- media comp. nucleo fam. 1991 (ISTAT): 3,25
- tasso medio di crescita: 0,645
- popolazione prevista all'anno 2008: 29.885 - pari a 9195 nuclei familiari;
- incremento rispetto al 1993 +2.921 abitanti;

ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

totale patrimonio

1981 (ISTAT): 28.634 stanze 8.864 abitaz.

• totale patrimonio occupato

1981 (ISTAT): 23.327 stanze 6.933 abitaz.

• totale patrimonio 1991

(ISTAT): 33.857 stanze 9.803 abitaz.

• media stanze-abitazioni

(ISTAT 1991): 3,45

• costruito nel periodo 1981-93

(dati com.): 7.436 stanze

• totale patrimonio 1993

(ISTAT 81+dati

com.): 36.070 stanze 10.455 abitaz.

(28.634+7.436):(36.070:3,45)

• valutazione di idoneità

in funzione dell'epoca

di costruzione (stanze:

30% di quelle costruite

prima del 1919, 15%

del periodo 1919-45,

5% del periodo 1946-60,

0% del periodo 61-81) = 1.926 stanze

• totale stanze idonee al 1981

23.327-1.926 = 22.110 stanze

• fisiologicamente non

occupate 1.773 stanze 514 abitaz.

(1.773:3,45)

• calcolo stanze idonee al 1993

(22.110+7.436) - 1.773 =

27.773 stanze

Fissato l'indice di affollamento di progetto pari a 0,80 ab./stanza e moltiplicato per la popolazione prevista al 2008 pari a 29.885 ab. è stato calcolato un fabbisogno complessivo di stanze pari a 37.356. Detratte poi le stanze idonee al 1993 è stato determinato un fabbisogno al 2008 di 9.583 stanze (37.356-27.773).

Ancora, considerato che il P.P. del Centro Storico, al fine di ottimizzare la condizione abitativa ottimale, ha previsto un diradamento della popolazione ivi esistente fino al raggiungimento dell'indice di affollamento di 0,80 ab./vano, risulta un'esigenza residenziale per 2.258 abitati da spostare con un fabbisogno ulteriore di 2.822 stanze (2.258x0,80).

In totale quindi il fabbisogno complessivo è stato calcolato pari a 12.405 stanze (9.583 + 2.822).

Dato pari a 3,2 il numero medio di stanze per abitazione risulta quindi un fabbisogno di 3.876 nuove abitazioni (12.405:3,2).

SETTORE PRODUTTIVO

Di seguito si riporta il calcolo del fabbisogno di aree per insediamenti effettuato:

- si considera invariato per il 2008 il numero totale di popolazione attiva censito nel 1991 pari a 9.702 unità suddiviso in:
 - 2.037 addetti nel settore agricoltura
 - 2.231 addetti nel settore industria
 - 5.433 addetti nel settore terziario
- si somma il numero degli addetti dell'industria a quelli del settore terziario ricavando un totale di 7.664 addetti;
- si prevede 1 Ha ogni 57 addetti;
- si dimensiona il fabbisogno di aree produttive in Ha 134,45 (7.664:57)

SERVIZI PER LA RESIDENZA

Le aree a standard previste, riferite alla popolazione al 2008 di 29.885 abitanti sono le seguenti:

	Fabbisogno	P.R.G.
Istruzione	136.800 mq	146.414 mq
Interesse Comune	59.770 mq	78.431 mq
Parcheggi	74.712 mq	75.829 mq
Verde	268.965 mq	269.123 mq
Totale	540.247 mq	569.797 mq
		- pari a 19,06 mq/abitante

3.6 - ZONIZZAZIONE

Il Piano individua nell'ambito del territorio comunale le zone omogenee secondo la classificazione di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/68, regolamentate da apposita normativa. In particolare sono previste:

ZONA OMOGENEA DI TIPO A - Aree urbane edificate di interesse storico e architettonico.

Il P.R.G. recepisce il P.P. in vigore e ad esso si rimanda per ogni intervento da effettuarsi.

Una piccola zona A è individuata anche a Sovereto.

ZONA OMOGENEA DI TIPO B - Completamento.

Il P.R.G. individua due tipi di zone B, entrambe rinvenienti dal vigente P.d.F.:

- la zona B1, che comprende quasi tutto il centro urbano edificato;
- la zona B2, che comprende un nucleo abitato di Sovereto.

ZONA OMOGENEA DI TIPO C - Espansione

Il P.R.G. individua tre tipi di zone di espansione: C1, C2 e C3, tutte si attuano attraverso redazione di P.P. o di P.d.L. con applicazione del Comparto.

Al loro interno il P.P.A. fissa una quota da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica o a P.d.Z. 167.

A pag. 55 della Relazione Generale al P.R.G. è riportato il punto 5.1 che così descrive il criterio di perimetrazione dei comparti:

"Sul piano operativo, lo strumento da utilizzare per perseguire questi scopi, è l'istituto del comparto. È stato allora assunto il criterio di far coincidere i limiti del comparto con quelli dei Piani di Zona Attuativi (spesso coincidenti coi limiti della maglia urbana). Ciò significa che, quando all'interno di un'area perimetrata è indicata con nettezza la diversificazione fra le parti residenziali e quelle destinate a servizi a scala della residenza (zone G) e/o a scala urbana (zona F), l'area da porre come base per il calcolo delle volumetrie edilizie è quella delimitata dai confini del comparto (aree residenziali più aree di servizio), ponendosi così i presupposti giuridici per rendere di fatto compartecipati all'edificazione tutti gli aventi diritto, compresi i soggetti proprietari delle frazioni destinate a standard. Il significato pratico e così quello di vincolare l'attuazione, ad un unico Piano Esecutivo che eviterà la frammentazione degli interventi, garantendo non solo l'organicità dello sviluppo, ma anche il concorso unitario dei diversi soggetti interessati, assicurando così il giusto rispetto dei diritti di ognuno."

ZONA OMOGENEA DI TIPO C - C4

Il P.R.G. individua questa zona lungo la direttrice di collegamento tra Terlizzi e Sovereto, individuando aree già densamente interessate da edilizia di questo tipo.

ZONA OMOGENEA DI TIPO D - Produttiva

Il P.R.G. individua cinque aree di questo tipo:

- zona Dc1: preesistente nel P.d.F.;
- zona Dc2: preesistente nel P.d.F.;
- zona Dc3: preesistente nel P.d.F.;
- zona D1: di nuova previsione costituita da due nuclei, uno, nelle immediate adiacenze delle zone Dc1 e Dc2 e un secondo dislocato lungo la SS 98, per una profondità di circa 60 metri e una lunghezza di circa 2.600 metri;
- zona D2: insediamenti a servizio dell'area cimiteriale.

ZONA OMOGENEA DI TIPO E - Agricola

Il P.R.G. prevede due tipi di zona Agricola:

- zona E: agricola;
- zona E1: aree di interesse per la salvaguardia paesaggistica, ambientale, archeologica, monumentale. Si tratta di una fascia lungo entrambi i lati della via Troiana in cui è preclusa qualsiasi edificazione.

ZONA F - Attrezzature di Interesse Generale

Il P.R.G. individua le seguenti zone:

- Istruzione Superiore mq 93.089;
- Attrezzature Sanitarie mq 46.162;
- Parchi mq 475.252;
- Altro mq 56.339.

B) CONSIDERATO CHE:

4 - ESAME DEL P.R.G. E RILIEVI

Entrando nel merito specifico della proposta di P.R.G., si evidenzia quanto segue:

a) pur ritenendo accettabile il dimensionamento demografico di 29.885 abitati al 2008, con un incremento di 2.981 abitanti rispetto al 1993, appare eccessivo il fabbisogno stimato di 12.405 nuove stanze.

A tale proposito si rileva che il calcolo delle stanze va riferito non alle sole stanze occupate ma al dato complessivo di 28.634 al 1981 al quale si aggiungono 7.436 stanze costruite tra il 1981 e il 1993 per un totale di 36.070 stanze.

Non si ritiene ammissibile sommare al fabbisogno di vani per edilizia residenziale l'esigenza residenziale per gli abitanti da spostare dal centro storico, in quanto tale operazione derivante dall'abbassamento dell'indice di affollamento ab./vano sarebbe effettuata due volte.

Di conseguenza il calcolo risulta essere:

- totale stanze
al 1993 $36.070 - (1926 + 1773) = 32.371$ stanze
 $32.371 : 4,06 = 7.973$ abitaz.
- (3,25 med. comp. nuclei fam./0,80
ab./stanze = 4,06 stanze per abitaz.)

CALCOLO DEL FABBISOGNO

1° procedimento (tab. 12)

- indice di affollamento ottimale di progetto: 0,80 ab./stanza
- dotazione necessaria anno 2003 (29.885 x 0,80): 37.356 stanze
- fabbisogno (37.356 - 32.371): 4.985 stanze
- fabbisogno per terz. e second. (0,20x4.985): 997 stanze
- fabbisogno complessivo: 5.982 stanze

2° procedimento (tav. 13)

- dotazione necessaria anno 2008 pari ai nuclei fam. previsti (29.885:3,25): 9.195 abitaz.
- fabbisogno (9.195 - 7.973): 1.222 abitaz.
- fabbisogno per terz. e second. (997 stanze : 4,06): 246 abitaz.
- fabbisogno complessivo: 1.468 abitaz. pari a 5.960 stanze

Media tra i due procedimenti $(5.982 + 5960) / 2 =$
5.971 stanze

b) Intorno al Centro Storico non è stata prevista una fascia di tutela ambientale, essendo consentite nella zona B1 prospiciente interventi anche di demolizione e sostituzione edilizia.

Analogamente non è prevista alcuna tutela della

zona B1 di completamento a griglia geometrica "MURATTIANA".

c) Il P.E.E.P. è stato assorbito all'interno del comparto C1c.

d) Il dimensionamento delle zone residenziali risulta effettuato sulla base del fabbisogno di 12.405 nuove stanze prevedendo complessivamente una volumetria totale di mc. 1.242.330, comprensiva anche di mc 40.000 nelle zone A e B; la localizzazione di nuove espansioni avviene con la individuazione dei comparti le cui dimensioni appaiono piuttosto ampie.

Non appare proporzionata la distribuzione delle aree pubbliche all'interno dei vari comparti.

e) Il Piano effettua la stima del fabbisogno di aree per il settore produttivo, non tenendo conto delle aree già previste dal P.F.. La zona D1 localizzata linearmente lungo la S.S. 98 (per Km 2,6) appare poco funzionale e dispersiva nella sua distribuzione interna e risulta onerosa per la realizzazione delle infrastrutture.

La sua dislocazione non è sufficientemente motivata dal P.R.G..

5 - PARERE E PRESCRIZIONI

Alla luce di quanto sino ad ora esposto e in considerazione degli obiettivi che il Comune intende raggiungere, degli elaborati di P.R.G. proposti e dei pareri degli enti competenti, si ritiene il P.R.G. del Comune di Terlizzi ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico.

Al fine di tenere in debito conto i rilievi in precedenza formulati, nonché per adeguare la proposta comunale alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e/o regionali, si ritiene necessario introdurre negli atti in questione le seguenti prescrizioni:

5.1 - CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1. Al fine della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio Comunale si prescrive la predisposizione in scala adeguata di cartografia contenente la localizzazione dei seguenti beni soggetti a vincolo territoriale e/o a vincolo specifico:

- Aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39;
- Aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 431/85;
- Aree soggette a vincolo idrogeologico (boschi, gravine, lame, corsi d'acqua, ecc);
- Aree soggette a vincolo archeologico;
- Immobili ed aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/39;
- Beni ed edifici rurali di interesse ambientale (maserie, torri, casine, iazzi, chiese rurali, edicole votive; giardini parchi e dimore storiche; edifici e/o villette ottocentesche e primi novecento; ecc.).

Resta inteso che tale operazione dovrà comportare anche la integrazione ed eventuale modifica delle localizzazioni e delle previsioni contenute negli elaborati grafici di piano nonché la predisposizione di adeguata normativa di tutela.

Resta parimenti inteso che in sede di articolato, a riscontro dei suddetti vincoli territoriali, vanno acquisiti i pareri dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bari e della Soprintendenza Archeologica.

Resta inteso infine che il Piano dovrà essere adeguato alle prescrizioni del Genio Civile contenute nel parere n. 17009 del 26 ottobre 1994.

2. Si prescrive il ridimensionamento del settore residenziale a 6.000 vani, come da calcolo effettuato d'ufficio, in considerazione dell'esuberato rilevato, salvo ulteriori approfondimenti delle capacità residue delle zone residenziali di P.d.F., non specificate in progetto, che dovranno essere calcolate in sede di controdeduzioni comunali. La suddetta operazione dovrà comportare la riduzione, con criteri di omogeneità, dei carichi residenziali previsti dal P.R.G. per le zone C1 e C2 di nuova espansione nonché degli standards previsti negli stessi comparti. In alternativa ove non si intenda procedere con la sola riduzione degli indici, al fine di consentire interventi edilizi che non comportino spreco del territorio con connessi effetti antieconomici e disincentivanti dell'applicazione del comparto, si suggerisce la eliminazione dei comparti C1a, C3b e C3c per la loro marginalità rispetto al Centro Urbano.

3. Con riferimento allo stato di fatto e al regime giuridico delle aree poste in gioco è necessaria una più completa ricognizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, giusto elenco di cui al punto 3.3 della presente relazione, eventualmente da integrare, con particolare riferimento al P.E.E.P. nella zona ex C1 e con precisazioni e motivazioni in ordine alle determinazioni adottate circa la loro riconferma o meno.

4. Stante la carenza di individuazione della zona A2: Area Urbana di Valore Storico-Ambientale, si prescrive la individuazione intorno al Centro Storico di una fascia da sottoporre al medesimo regime di tutela. Si prescrivono inoltre ulteriori verifiche ed approfondimenti circa l'esistenza di tessuti edificati che abbiano le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle zone omogenee A2, con riferimento al tessuto "Murattiano", al fine di conservare tutti quegli elementi dell'edificato che costituiscono la memoria storica della Città.

5. In ordine ai previsti comparti, in considerazione della loro notevole dimensione, con particolare riferimento ai comparti Cla, C1b e C1c si prescrive la suddivisione degli stessi in sub comparti. Si puntualizza ancora che l'indice di fabbricabilità territoriale previsto per le zone C deve intendersi come indice di fabbricabilità territoriale di comparto.

6. Con riferimento alle zone produttive rilevato che il P.R.G. prevede la integrazione ed il completamento dei due nuclei esistenti, nonché la localizzazione di un nuovo nucleo lungo la S.S. 98, si ritiene di poter condividere le proposte di Piano con l'esclusione però della nuova previsione lungo la S.S. 98, di cui si prescrive lo stralcio, in relazione alla particolare localizzazione e soprattutto al sovradimensionamento delle aree previste dal P.R.G..

5.2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1.1: devono essere elencati tutti gli elaborati del P.R.G..

Art. 1.4, punto 3. lettera e: al quinto rigo, dopo la parola "tetto" si aggiunge: "se la pendenza è inferiore al 30% con un massimo di mt. 3,00 dalla linea di colmo in caso contrario si misura a metà della falda". La restante parte del comma è depennata. Il secondo comma è depennato.

Art. 1.5, viene modificato nel modo che segue:

"Per quanto attiene i distacchi tra gli edifici e tra edifici e confini di proprietà, si precisa che le zone di distacco sono inedificabili, salvo che per interventi da realizzare nelle zone B di completamento, il tutto nel rispetto della normativa tecnica che disciplina le zone di completamento".

Art. 2.3, lettera c: alla fine del quarto comma si sostituisce 20% con 20 mc.

Art. 2.4, lettera f:

alla fine dell'articolo dopo le parole "attività agricola" si aggiunge: "con esclusione di qualsiasi manufatto anche a carattere provvisorio".

Art. 2.11. Zone Destinate all'Autodemolizione (pag. 29): I relativi contenuti vanno depennati ed in sostituzione si aggiunge "Valgono le norme statali e regionali vigenti in materia".

Art. 2.13: al secondo rigo del quarto comma il termine "prevalentemente" è sostituito da "esclusivamente".

Art. 2.14: si aggiunge: "Lm - Lotto minimo pari a 10.000 mq". e Rc. = 1,5%.

Art. 2.15: al primo comma si sostituisce il valore 0,1 mc/mq con 0,03 mc/mq. e Rc. = 1,5%.

Alla fine del primo comma si aggiunge: "e strettamente al servizio del fondo".

Alla fine dell'articolo si aggiunge: "Lm - Lotto minimo pari a 10.000 mq".

Art. 2.17: si aggiunge il seguente primo comma: per la realizzazione delle serre si applica quanto disposto dalla L.R. n. 19/1986.

Art. 2.18: alla fine dell'articolo si aggiunge: "Lm - Lotto minimo pari a 10.000 mq".

Art. 2.19: al primo comma si depennano le parole: "nelle zone individuate dal P.R.G. e" e tutto il 2° comma.

Art. 2.25 - Art. 2.26:

Il secondo comma è sostituito dal seguente: "è possibile procedere alla realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti, tramite intervento diretto applicando i seguenti indici:".

Dopo le parole: "H - altezza massima ...", i successivi sette righe sono depennati.

Art. 2.28: il terzo comma è depennato.

Art. 2.29: si aggiunge il seguente primo comma:

"La attuazione di questa zona è demandata alla approvazione di un Piano Particolareggiato o piano di lottizzazione esteso a comparti di minimo intervento da individuare in sede di controdeduzioni.

Art. 3.3: si depenna. In sostituzione si aggiunge: "Valgono le norme della l.r. n. 56/80".

Art. 3.4: si depenna. In sostituzione si aggiunge: "Valgono le norme della l.r. n. 56/80".

Art. 4.3: è necessario precisare se i singoli piani attuativi sono recepiti o meno dal P.R.G..

Art. 4.7: l'ultimo comma è depennato.

5.3 - REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 3: valgono le stesse prescrizioni all'articolo 1.4 delle Norme di Attuazione.

Art. 3, lettera r, punto 2:

si aggiunge "con normale minima di almeno metri sei e altezza delle pareti circostanti non superiore a quattro metri".

Art. 9: il primo comma è depennato. La Commissione Edilizia va integrata con le figure professionali del geologo e dell'agronomo scelti fra terne fornite dai rispettivi Ordini Professionali.

Art. 11: i commi due e tre sono depennati.

Art. 13: alla fine dell'articolo aggiungere: "tutti gli elaborati richiesti dalle Leggi e dalle Normative Vigenti".

Art. 16 In calce si aggiunge: "Quanto sopra se compatibile con le disposizioni di legge vigenti in materia".

Art. 17 Si depenna. In sostituzione, si aggiunge: "Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia".

Art. 18: Si depenna. In sostituzione, si aggiunge: "Vale quanto indicato nelle N.T.A.".

Art. 48, lettera a, punto 2: all'ultimo comma secondo rigo sostituire 10% con 50%.

Art. 54 - Va depennato.

Art. 55: all'ultimo rigo sostituire metri 3,50 con metri 3,00.

Capitolo II - Dall'art. 122 all'art. 127 - Vengono eliminati - in sostituzione si aggiunge: "Vale quanto indicato nelle N.T.A.".

Art. 138: alla fine dell'articolo si aggiunge: "il collaudo deve avvenire entro quattro mesi".

Art. 148: Va depennato.

Art. 150: Va depennato.

Art. 151: Si annulla. In sostituzione si aggiunge: "Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia".

Art. 154: Si annulla. In sostituzione si aggiunge: "Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia".

Per quanto non specificamente indicato il regolamento edilizio deve essere adeguato alle vigenti disposizioni di Leggi e Normative Nazionali e Regionali, nonché alle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate dal precedente punto 5.2.

5.4 - OSSERVAZIONI, RICORSI E MODIFICHE PROPOSTE AL P.R.G.

OSSERVAZIONE	PARERE COMUNE Delibera di C.C. n. 82 del 2.12.1994	DEL	PARERE DEL C.U.R.
1. COLDIRETTI	Parzialmente accolta		Si rinvia al Comune onde definire indici e parametri
2. RUBINI FERDINANDO	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
3. TEMPESTA PIETRO	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
4. FASCINA ANGELA	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
5. VESCOVO DIOCESI	Accolta		Non si tratta di osservazione. Il Comune potrà procedere alla localizzazione di aree per attrezzature religiose in sede di redazione degli strumenti attuativi oppure attraverso una variante dopo la approvazione del P.R.G.
6. TEDeschi DOMENICO e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
7. CONFEDERAZIONE AGRIC.	Parzialmente accolta		Si rinvia al Comune onde definire indici e parametri
8. VOLPE MICHELE	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
9. DE NICOLO GIOVANNINA	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
10. TEMPESTA e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
11. CHIAPPARINO PASQUA	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
12. CHIAPPERINI ANGELA	Parzialmente accolta		Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
13. COMUNITA' CASA BETANIA	Parzialmente accolta		Il Consiglio Comunale, in fase di controdeduzione, in considerazione delle prescrizioni fatte per le zone C, potrà nuovamente valutare l'accoglimento o meno della osservazione.
14. SCARDINO RAFFAELLA	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
15. IANNARELLI VITO e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
16. D'AMATO ANNA e altri	Parzialmente accolta		Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
17. TANGARI PAOLO e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
18. BENEFATTORE ARCANGELA e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
19. VURCHIO GIUSEPPE	Parzialmente accolta		Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
20. BARILE ELISABETTA	Parzialmente accolta		Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
21. MORETTI ISABELLA	Parzialmente accolta		Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
22. ALTIERI ROSA E VITO	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
23. CAGNETTA FRANCESCINO e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
24. TORTORA LUGIA e altri	Non accolta		Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale

25. NACCI MICHELE e altri	Accolta	Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue
26. TEMPESTA PASQUALE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
27. GUASTAMACCHIA GIUSEPPE	Parzialmente accolta	Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
28. GUASTAMACCHIA GIUSEPPE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
29. ALTAMURA LAURA	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
30. CIOCIA GIULIO	Accolta	Non accolta anche in quanto superata dalle prescrizioni
31. MASTRANDREA LUIGI	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
32. CATALDI FRANCESCO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
33. AURICCHIO PASQUALE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
34. DE VANNA FRANCESCO	Parzialmente accolta	Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
35. DE NOIA NUNZIO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
36. LAMPARELLI FRANCESCO ed altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
37. MEZZINA NICOLO' e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
38. COSERTINO GIULIO	Accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale limitatamente all'area di pertinenza.
39. ANGARANO GIOVANNI	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
40. CATALDI BERNARDINO e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
41. MORGESSE STELLA	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
42. DE NOIA NICOLO'	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
43. M.E.I.C.	Parzialmente accolta	Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue.
44. LIPPOLIS FILIPPO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
45. AURICCHIO PASQUALE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
46. CECI GIUSEPPINA	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
47. AMENDOLAGINE MARTA e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
48. VENDOLA MARIO, e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
49. PIA UNIONE OBLATE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
50. DE CHIRICO ANNA DOROTEA	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
51. RUGGIERI MARIA e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
52. RUTIGLIANI RUGGIERO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
53. A.C.L.I. e altri	Parzialmente accolta	Non accolta anche in quanto superata dalle prescrizioni
54. SELICATO FRANCESCO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
55. VENDOLA ANDREA e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
56. ACQUAFREDDA ENZO	Accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del

57. BALDASSARRE MICHELE	Non accolta	Consiglio Comunale Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
58. GUASTAMACCHIA GIOVANNI	Non accolta	Consiglio Comunale Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
59. PADUANELLI MARIA	Non accolta	Consiglio Comunale Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
60. SALLUSTIO LUIGI	Non accolta	Consiglio Comunale Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
61. MARINELLI MARIA	Non accolta	Consiglio Comunale Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
62. GRASSI GIUSEPPE	Parzialmente accolta	Non accolta anche in quanto superata dalle prescrizioni
63. M.C.L.	Parzialmente accolta	Non accolta anche in quanto superata dalle prescrizioni
64. TRICARICO MICHELE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
65. ANTONELLI GAETANO	Parzialmente accolta	Si accoglie relativamente al viale alberato del Cimitero e si concorda con la decisione del Comune nel senso che, in fase di controdeduzione si individuerà una fascia di verde pubblico perimetrale in riduzione delle zonizzazioni delle aree attigue
66. ANTONELLI GAETANO	Accolta	Si rinvia al Comune onde definire indici e parametri
67. ANTONELLI GAETANO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
68. ANTONELLI GAETANO	Accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
69. ANTONELLI GAETANO	Accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale nel senso che la eventuale localizzazione del campo boario è di competenza del Comune.
70. ANTONELLI GAETANO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
71. ANTONELLI GAETANO	Non accolta	Si accoglie nel senso che indicano le prescrizioni per la attuazione della zona C4
72. ANTONELLI GAETANO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
73. TRICARICO GIOACCHINO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
74. PETRONE SILVESTRO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
75. DE MARCO ADELE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
76. BALDASSARRE GIUSEPPE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
77. RUTIGLIANO FRANCESCA	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
78. BALDASSARRE MICHELE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
79. MOV. LA RETE	Parzialmente accolta	Non accolta anche in quanto superata dalle prescrizioni
80. BONADUCE DAVIDE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
81. GRIECO BENEDETTA e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
82. GRIECO BENEDETTA	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
83. CAGNETTA SABINO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
84. DE PALMA ANTONIO e altri	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
85. MOV. IMPEGNO POLITICO	Non è osservazione	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
86. FRACCHIOLLA VITO e altri	Accolta	Si accoglie anche se è superata dalle prescrizioni
87. ASSOC. GEOMETRI	Parzialmente accolta	Non accolta anche in quanto superata dalle prescrizioni
88. GIGLI MICHELE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
89. FASCIANO ONOFRIO	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale
90. RUBINI GIUSEPPE	Non accolta	Si concorda con le motivazioni e con la decisione del Consiglio Comunale

• Per quanto attiene il ricorso al TAR di Bari della S.ra De Chirico Patrizia, nonché per quanto attiene la sentenza del TAR di Bari n. 484/1997 a seguito di ricorso della Soc. Rutigliano Michele e C., dovrà pronunciarsi il Giudice Amministrativo;

• Per quanto attiene le osservazioni prodotte direttamente alla Regione, dal Sig. Selicato F. e dalla Società Oreste non possono essere prese in considerazione in quanto giunte fuori tempo. Ad ogni buon conto si fa rilevare che quella prodotta dal Sig. Selicato Francesco, corrisponde alla osservazione n. 54 già dichiarata non accoglibile dal Consiglio Comunale.

• Per quanto riguarda infine la richiesta di Variante avanzata dal Comune essa non può essere introdotta in questa fase. Si demanda al Consiglio Comunale la sua adozione successivamente alla approvazione del P.R.G..

C) TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL COMITATO URBANISTICO RISTRETTO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del P.R.G. del comune di Terlizzi subordinatamente all'introduzione negli atti stessi delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del presente parere. Lo stesso Comune di Terlizzi controdurrà alle sopra riportate prescrizioni e modifiche d'Ufficio con le modalità di cui all'art. 16 comma 2 della L.R. 56/80. In ordine alle osservazioni prodotte, vale quanto riportato al punto 5.4 del presente parere.

I Componenti
arch. Vito Colonna
ing. Carmine Sconosciuto
ing. Nicola Giordano
arch. Angelo Malatesta
arch. Giovanni Narracci

Il Segretario
arch. Vito Laricchiuta

Il Presidente della Seduta
ing. V. Antonio Giangreco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 4

S. Pietro in Lama (LE) - Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche ed integrazioni - art. 4 e 5 - Delibera C.C. n. 25 del 19/12/1997.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

“Il Comune di S. Pietro in Lama, dotato di P.F. e R.E. vigenti, con delibera di C.C. n. 25 del 19-12-1997 ha adottato modifiche ed integrazioni agli artt. 4 e 5 del citato Regolamento Edilizio Comunale.

I predetti articoli relativi alla Composizione e Funzionamento della Commissione Edilizia, attualmente, così dispongono:

**“ART. 4
COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA**

La Commissione Edilizia è composta da:

- a) Sindaco o Assessore, suo delegato, che la presiede;
- b) Assessore ai LL.PP. o all'Urbanistica;
- c) Tecnico Comunale o, in mancanza, il Segretario comunale o un applicato, a ciò delegato, con funzioni di Segretario della Commissione;
- d) Ufficiale Sanitario;
- e) due Consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- f) un Ingegnere e un Architetto, designati dal Consiglio Comunale, tra una terna proposta dai relativi ordini professionali;
- g) un Geometra o perito edile, residente nel Comune, tra una terna di nomi proposti dall'ordine professionale;
- h) due esperti nelle varie materie, inerenti l'edilizia e l'agricoltura, designati dal Consiglio Comunale tra una terna di nomi proposti dalle organizzazioni provinciali, sindacati di settore;
- i) un esperto in materia giuridiche, designato dal Consiglio Comunale, tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- j) Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- k) rappresentante della Soprintendenza ai monumenti o gallerie, o suo delegato;

– Con deliberazione del C.C. n. 43 del 29-9-1995 è stato, altresì, stabilito, di integrare la Commissione, di che trattasi, con le sottoelencate figure professionali:

1. Perito Agrario scelto tra una terna di nomi proposti dall'Ordine Professionale;
2. Perito Industriale, scelto tra una terna di nomi proposti dall'ordine professionale;
3. Dottore in Agraria, scelto tra una terna di nomi, proposti dall'ordine professionale;
4. Geologo, scelto tra una terna di nomi proposti dall'ordine professionale.

**ART. 5
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA**

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo ritenga necessario.

Gli inviti ai commissari devono essere notificati almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza; durante tale periodo i progetti devono essere depositati presso la Segreteria del Comune a disposizione dei commissari stessi.

L'adunanza è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti, oltre il tecnico comunale segretario.

Il parere della Commissione è espresso a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Tutti i progetti da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia dovranno essere preventivamente esaminati con opportuna istruttoria dall'Ufficio tecnico comunale per accertare la rispondenza alle prescrizioni e modalità di cui al successivo art. 12 ed al ri-

spetto delle norme edilizie ed urbanistiche contenute nel presente regolamento, di concerto con l'Ufficio Sanitario per quanto attiene il rispetto delle norme igieniche.

I pareri della Commissione o dei singoli membri saranno trascritti a verbale su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario e, nella seduta successiva, dagli altri componenti.

Il Segretario provvederà inoltre ad annotare sommariamente il parere espresso dalla Commissione sull'incarto relativo alla domanda esaminata e ad apporre sui relativi grafici di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del" completata dalla data e dal visto del Sindaco o di suo delegato.

I membri della Commissione non possono assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio su progetti da essi elaborati o in cui siano comunque direttamente o indirettamente interessati, a meno che non siano invitati a fornire chiarimenti.

Della osservanza della suddetta prescrizione deve essere presa nota a verbale.

Il Consiglio Comunale, con la richiamata deliberazione n. 25/97, al fine di snellire le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie, atteso l'elevato numero degli attuali componenti (16), sulla base dei contenuti dell'art. 51 punto p) della l.r. n. 56/80 e della delibera di G.R. n. 6320/89 recante "criteri per la formazione degli strumenti urbanistici" ha rideterminato gli artt. 4 e 5 sopra riportati, come di seguito:

"ART. 4

Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è composta da:

- a) Sindaco o un Assessore suo delegato che la presiede;
- b) Consigliere di maggioranza;
- c) Consigliere di minoranza;
- d) Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- e) un Ingegnere scelto da una terna proposta dal competente Ordine Professionale;
- f) un Architetto scelto da una terna proposta dal competente Ordine Professionale;
- g) un Geometra scelto da una terna proposta dal competente Collegio Professionale;
- h) un Avvocato, con specifica competenza in diritto amministrativo, scelto da una terna proposta dal competente Ordine Professionale.

I Commissari di cui alle lettere e), f), g) e h) durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Saranno considerati dimissionari e sostituiti, se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Gli stessi decadono, per perdita dello "status" in base al quale sono stati nominati, o nel caso di revoca, a seguito di provvedimento disciplinare, da parte dell'Ordine che li ha assegnati.

I membri di cui alle lettere e), f), g) e h) sono eletti dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto.

Non possono, contemporaneamente, far parte della Commissione Edilizia Comunale, i fratelli, gli ascendenti e discendenti e gli affini entro il 1° grado, oltre che l'adottato e l'adottante.

ART. 5

Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce, ordinariamente, due volte al mese, ed in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Gli inviti ai Commissari devono essere notificati almeno 3 gg. prima della data fissata per l'adunanza.

L'adunanza è valida quando sono presenti la maggioranza dei componenti.

I pareri della Commissione sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente o la maggioranza dei presenti, hanno la facoltà di invitare, quando si debbono trattare argomenti che richiedono una competenza specifica, alla riunione della Commissione Edilizia, uno o più esperti senza diritto di voto. I pareri, da loro espressi, debbono essere riportati sul verbale.

La Commissione ha l'obbligo di ascoltare il progettista, quando questi lo abbia richiesto al momento della presentazione del progetto.

La convocazione dovrà essere effettuata con le stesse modalità stabilite per i componenti la Commissione.

Tutti i progetti da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia dovranno essere, preventivamente, dotati di relazione istruttoria redatta dall'Ufficio tecnico, per accertare la rispondenza alle prescrizioni e modalità di cui al successivo articolo 12 ed al rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Gli stessi progetti, ove richiesto, dovranno, altresì, essere corredati dal parere dell'Azienda Sanitaria locale - Dipartimento di Prevenzione - e da quello di altri Enti preposti (Vigili del Fuoco ecc.).

Ai fini dell'ottenimento dei pareri necessari è consentito il ricorso alla convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi e per effetto dell'art. 14 della legge 7-8-1990 n. 241.

I verbali delle riunioni, redatti da un dipendente comunale designato dal Sindaco, che funge da Segretario, devono essere firmati dal Presidente e da tutti i componenti.

In essi devono riportarsi le motivazioni che suffragano il parere "negativo" nonchè le eventuali dichiarazioni di voto.

Il Segretario provvederà, inoltre, ad annotare, sommariamente, il parere espresso dalla Commissione sul fascicolo relativo alla domanda esaminata e ad apporre sui grafici del progetto la dicitura "Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del . . . con parere . . .", completato dalla firma del Presidente e di tutti i componenti presenti.

I membri della Commissione non possono assistere

alla discussione ed al giudizio su progetti da essi elaborati o in cui siano, comunque, direttamente o indirettamente interessati, a meno che non siano invitati dal Presidente a fornire chiarimenti.

Della osservanza della suddetta prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

Per l'esame dei progetti dovrà essere seguito, tassativamente, l'ordine cronologico. A tale ordine si potrà derogare, nei seguenti casi:

1. Su richiesta motivata del Sindaco o dell'Assessore, da lui delegato, per i progetti relativi ad Opere Pubbliche, Piani esecutivi ed attuativi sia di iniziativa pubblica che privata;
2. Varianti in corso d'opera;
3. Istanze di "Concessione Edilizia" richieste ai sensi e per gli effetti della legge 25-3-1982, n. 94.

Nel Caso in cui la Commissione richieda ulteriore istruttoria, una volta acquisiti gli elementi, la pratica dovrà essere esaminata nella prima seduta utile della Commissione.

Dall'istruttoria del provvedimento comunale di che trattasi eseguita dal preposto Ufficio dell'Assessorato, si rileva che le proposte comunali attinenti le sopra riportate modificazioni ed integrazioni agli artt. 4 e 5 del vigente R.E.C., in ragione del loro specifico profilo sono state apportate nel rispetto dei contenuti dell'art. 51 punto p) della l.r. 56/80 della delibera di G.R. n. 6320/89 "Criteri per la formazione degli strumenti urbanistici" nonchè delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Con la stessa deliberazione Consiliare n. 25/97, il Regolamento Edilizio risulta integrato con l'art. 5 bis (Norme transitorie) che così recita:

"Gli artt. 4 e 5, così come riformulati, entrano in vigore dalla data di approvazione da parte della Regione Puglia e sino all'approvazione del Piano Regolatore Generale".

Tale articolo va depennato atteso che il richiamato nuovo strumento panificatorio può apportare, senza alcuna disposizione regolamentare in materia, modifiche alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, ivi compresi gli articolati del R.E.C..

Infine si puntualizza che trattandosi di disposizioni di carattere meramente amministrativo relativo alla Composizione e Funzionamento della C.E.C., quanto determinato dall'Amministrazione Comunale di S. Pietro in Lama non incide sui criteri informativi dello strumento urbanistico generale vigente e di conseguenza la modifica stessa può ritenersi compatibile con le disposizioni di cui all'art. 55 della l.r. n. 56/80.

In ragione di quanto sopra, si propone di approvare, le modifiche apportate al R.E.C. con delibera di C.C. n. 25/97 limitatamente agli artt. 4 e 5 relativi ai componenti della C.E.C. ed al suo funzionamento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) e g) della L.R. 4/2/1997, n. 7/97.

"- Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione." L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente d'ufficio e dal dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• DI APPROVARE, per le considerazioni di cui alle premesse, la modifica agli artt. 4 e 5 del vigente R.E. del Comune di S. Pietro in Lama adottata con delibera di C.C. n. 25 del 19-12-1997;

• DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 5

Presicce (LE) - Regolamento Edilizio Comunale - Modificazioni ed integrazioni - Variante al P.R.G. - Delibere C.C. n. 49 del 13-11-1997 e n. 3 del 29-1-1998.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assessorato del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Urbanistico confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

“Il Comune di Presicce, dotato di P.R.G. vigente (adeguato alla l.r. n. 56/80), con delibere di C.C. n. 49/97 e n. 3/98, ha adottato modificazioni ed integrazioni agli artt. 12, 19, 59 e 60 del Regolamento Edilizio vigente come di seguito:

ALL'ART. 12

sopprimere il punto 4) e conseguentemente modificare la successiva numerazione - il numero 5) diventa 4) e così via

ALL'ART. 19

al quarto capoverso tra le parole "C.E." e "saranno" inserire: "compreso il nulla-osta sotto il profilo igienico-sanitario della A.S.L.".

ALL'ART. 59

- nel sottotitolo "La categoria A2 comprende": dopo il punto e) aggiungere: "f) locali per barbieri, parrucchieri e estetisti; g) locali da destinare a piccole attività artigianali svolte esclusivamente o prevalentemente in modo manuale dal titolare, personalmente o

con l'ausilio di non più di due dipendenti (es. Ciabattino, sarto, sellaio, corniciaio, etc..)."

ALL'ART. 60

sostituire il paragrafo di cui alla lettera A) punto 1) con il seguente:

"1) Locali di categoria A1, A2 punto f) e A2 punto g).

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1, A2 punti f) e g) nel precedente art. 59 non deve essere inferiore a m. 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti tali altezze devono intendersi come altezza media minima;"

– nel primo capoverso della lettera A) punto 2) sostituire le parole "non inferiore a m. 3,50" con le parole "non inferiore a m. 3,00";

– nel paragrafo di cui alla lettera B9 punto 2) tra le parole "I locali di categoria A2" e "salvo prescrizioni" inserire: "ad eccezione dei locali classificati come A2 punto g) e";

– sostituire il quinto capoverso della lettera B) punto 3), a pag. 91, con il seguente:

"Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c), d), f) e g) nel precedente art. 59, devono essere serviti da indispensabili e adeguati locali di categoria S1.

Nei locali classificati come A2 punto g) inseriti in un immobile abitato dal nucleo familiare del titolare dell'attività si considerano, in ogni caso, adeguati e sufficienti i servizi igienici dell'unità abitativa se l'attività viene svolta solo ed esclusivamente dal titolare e/o dai suoi familiari conviventi senza l'ausilio di dipendenti estranei".

In ragione delle modifiche ed integrazioni di cui sopra, i predetti articoli recitano come di seguito:

ART. 12 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

La Commissione urbanistico-edilizia comunale è composta da:

membri di diritto:

- 1) Presidente: Sindaco;
- 2) assessore all'Urbanistica e/o Lavori Pubblici che assume le funzioni di Presidente in assenza del Sindaco;
- 3) il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di sua assenza o impedimento un Tecnico Comunale delegato dallo stesso (senza diritto di voto);

membri elettivi:

- 4) Due Consiglieri comunali eletti da Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- 5) Un Ingegnere designato dal Consiglio Comunale, tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
- 6) Un Architetto designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti;
- 7) Un Geometra designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Collegio dei Geometri;
- 8) Un Ingegnere o Architetto, con documentata for-

mazione ed esperienza nel settore della tutela paesaggistico-ambientale, designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dai Consigli dei rispettivi Ordini Professionali;

- 9) Due esperti nelle varie materie inerenti l'edilizia (impianti e tecnologie edilizie) designati dal Consiglio Comunale;
- 10) Un Geologo designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi;
- 11) Un Agronomo (o Perito Agrario) designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Agronomi (o dal Consiglio dei Periti);
- 12) Un Procuratore Legale o Avvocato con specifica competenza in diritto amministrativo, scelto tra una terna proposta dal competente Ordine Professionale.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Comune designato dal Sindaco all'inizio di ogni triennio.

I membri elettivi restano in carica tre anni.

Il Commissario di nomina consiliare, che cessa dall'Ufficio prima della scadenza del triennio, viene sostituito, sempre mediante nomina consiliare, e il sostituto resta in carica fino al completamento del triennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

La decadenza opera di diritto: i Commissari che incorrono nella stessa, ai sensi del comma precedente, devono astenersi dal partecipare alle sedute successive pena la invalidità delle determinazioni assunte dalla Commissione Urbanistica-Edilizia Comunale.

Il Sindaco, quando risulti dai verbali dell'Organo in questione la decadenza, deve promuovere la formalizzazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale, il quale procede nella stessa seduta alla nomina di un nuovo membro, in sostituzione del precedente.

ART. 19 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Per le opere o attività soggette a concessione il procedimento per il rilascio della concessione per le opere o attività soggette ai sensi del presente R.E. è il seguente:

- l'Ufficio Tecnico, seguendo l'ordine delle domande pervenute (e derogando a tale ordine solo nei casi appositamente previsti all'art. 14), istruisce entro 10 giorni le singole domande verificando i calcoli e la documentazione fornita e, ove ne ricorre il caso, disponendo una ricognizione dei luoghi su cui debba svolgersi l'attività o realizzarsi l'opera, o chiedendo agli interessati una integrazione della documentazione;
- una volta che la domanda di concessione sia stata "vistata" dall'Ufficio Tecnico, dovrà essere vagliata dalla Commissione nei successivi quindici giorni;
- acquisito il parere positivo o condizionato della

Commissione, l'Ufficio Tecnico entro dieci giorni predisporre gli atti per l'invio agli organi che a sensi delle vigenti leggi e/o degli strumenti urbanistici debbano esprimere il proprio dovere, avvertendoli del termine di formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso sulla domanda;

- i pareri che secondo la legge o le norme di piano, devono essere rilasciati da organi diversi dall'U.T.C. e dalla C.E.; compreso il nulla-osta sotto il profilo igienico-sanitario della A.S.L., saranno preventivamente acquisiti dagli interessati ed allegati alla domanda, ove non sia necessario che il Comune formuli direttamente la richiesta.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, nei successivi quindici giorni, deve notificare al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER L'ABITABILITÀ O L'AGIBILITÀ

ART. 59 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: A1 e A2.

La categoria A1 comprende:

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camera da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettivo;
- b) alloggi monostanze;
- c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

La categoria A2 comprende:

- a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
- b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
- c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- e) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di scarico, corico e pulizia;
- f) locali per barbieri, parrucchieri e estetisti;
- g) locali da destinare a piccole attività artigianali svolto esclusivamente e prevalentemente in modo manuale dal titolare personalmente o con l'ausilio di non più di due dipendenti (es.: ciabattino, sarto, sellaio, corniciaio, etc.).

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata per ben definite operazioni. Essi si dividono in S1, S2, S3.

Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

Il tipo S2 comprende:

- a) scale che collegano più di due piani;
- b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie o gli 8 m. di lunghezza;
- c) magazzini e depositi in genere;
- d) autorimesse di solo posteggio;
- e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderia e stenditoi;
- g) stalle, porcinaie e locali con analoghe destinazioni d'uso.

Il tipo S3 comprende:

- a) disimpegni inferiori a 12 mq.;
- b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;
- c) vani scala colleganti solo due piani;
- d) locali macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Amministrazione Comunale sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia.

ART. 60 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

- 1) Locali di categoria A1, A2 punto f) e A2 punto g).

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1-A2 punti f) e g) nel precedente art. 59 non deve essere inferiore a m. 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti tali altezze devono intendersi come altezza media minima.

2) Locali di categoria A2

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 59 non deve essere inferiore a m. 3,00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

Per i locali di categoria A2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m.4,50 salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti speciali di aerazione o aria condizionata.

3) Locali di categoria S

L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a) e g), ed S3 con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a m. 2,40 salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici. I locali S2 e S3 destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o ripostigli, la cui altezza interna utile superi i m. 2,50 sono considerati, per l'osservanza degli indici volumetrici posti dallo strumento urbanistico, di categoria A.

B) Superfici minime e caratteristiche

1) Locali di categoria A1

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

I locali di categoria A1 adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq.9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m. 2,10.

I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5 con il lato minimo non inferiore a m. 1,70.

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria che si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo avente una volumetria minima pari a 26 mc. purchè non risultino da questo superate con pareti fisse.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.

2) Locali di categoria A2

I locali di categoria A2, ad eccezione dei locali classificati A2 punto g) e salvo prescrizioni contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq..

3) Locali di categoria S

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Tutti gli elementi suddetti devono essere opportunamente sifonati.

Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c), d), f) e g) nel precedente art. 59, devono essere serviti da indispensabili e adeguati locali di categoria S1.

Nei locali classificati come A2 punto g) inseriti in un immobile abitato dal nucleo familiare del titolare dell'attività si considerano, in ogni caso, adeguati e sufficienti i servizi igienici dell'unità abitativa se l'attività viene svolta solo ed esclusivamente dal titolare e/o dai suoi familiari conviventi senza l'ausilio di dipendenti estranei.

La superficie minima per una latrina è di mq. 1,20 e la larghezza minima di m. 0,90.

I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m. 1,50 realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m. 1,80 x m. 1,80.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni tali da permettere l'utilizzazione da parte di persone con ridotto o impedita capacità motorie.

I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. 59, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) Illuminazione e ventilazione:

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.

I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno, tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente e consentire un'efficace ventilazione naturale.

Le parti trasparenti (superfici finestrate o vetrate) delle pareti perimetrali esterne dei locali degli alloggi non devono avere aree inferiori ad 1/8 della superficie del piano di calpestio dei locali medesimi, al fine di conseguire condizioni di illuminazione adeguate agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone.

L'area delle parti apribili (superficie finestrata) riferita al volume del locale non deve essere inferiore a 1/28 di mq/mc nei locali di soggiorno ed a 1/20 di mq/mc nei locali di servizio, al fine di conseguire condizioni di ventilazione adeguate.

I locali di categoria A2 per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici. Quando le caratteristiche tipologie delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili e cavedi, salvo le centrali termiche.

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria, o dotati di impianto di aspirazione meccanica atto a garantire i seguenti volumi minimi di ricambio dati dai seguenti coefficienti:

- a) espulsione continua = 6;
- b) espulsione discontinua = 12.

I locali di categoria A1 destinati a cabine di cottura, non aerati direttamente dall'esterno, anche se si aprono su altro locale aerato, dovranno essere dotati di impianto di aspirazione meccanica con i seguenti coefficienti di ricambio:

- a) espulsione continua = 8;
- b) espulsione discontinua = 14.

I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta salvo le centrali termiche.

Dall'istruttoria del provvedimento comunale di che trattasi eseguita dal preposto Ufficio dell'Assessorato, si rileva che le proposte comunali attinenti le sopra riportate modificazioni ed integrazioni al vigente R.E.C., in ragione del loro specifico profilo, sono state fatte nel rispetto dei contenuti nella delibera di G.R. n. 6320/89 "Criteri per la formazione degli strumenti

urbanistici” e della delibera di G.R. n. 3819/93 “Approvazione schema tipo di Regolamento di Igiene Sanità Pubblica dei Comuni”.

In relazione a quanto sopra si propone di approvare, con le integrazioni di cui sopra, le modifiche agli artt. 12, 19, 59, 60 del R.E. del Comune di Presicce, di cui alle delibere di C.C. n. 49 del 13-11-1997 e n. 3 del 29-1-1998.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale così come puntualmente definita dall’art. 4 - comma 4° - lett. d) e g) della l.r. n. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell’Ufficio e del dirigente del settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• **DI APPROVARE**, per le considerazioni di cui alle premesse, la modifica agli artt. 12, 19, 59, 60 del vigente R.E. del Comune di Presicce, adottate con deliberazioni consiliari n. 49 del 13-11-1997 e n. 3 del 29-1-1998;

• **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15-5-1997 n. 127.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 11

Anzano di Puglia (FG) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Assente l’Assessore Regionale all’Urbanistica, Assessorato del territorio ed E.R.P., prof. Nunziata FIORENTINO, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l’Ass. Amodio:

““Il Comune di ANZANO, munito di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.R.P. 1227 del 9 luglio 1979, con delibera di C.C. n. 66 del 26 settembre

1992 ha adottato il P.R.G., apportando contestualmente le seguenti modifiche:

“– Ampliamento della zona di espansione su parte del terreno di eredi MAROTTA Luciano.

– Ubicazione di una stradina interna alla zona di espansione C21, per consentire il deflusso dell’acqua delle acque meteoriche della S.S. 91 bis all’altezza del ponticello.”

Il P.R.G. è costituito da 23 elaborati e dallo Studio Geologico.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980 ed avverso gli stessi sono state prodotte n. 6 osservazioni, nei termini consentiti, controdedotte con delibera di C.C. n. 6 del 30 gennaio 1993. Con la stessa delibera è stata integrata la Commissione Edilizia in osservanza della delibera di G.R. 6320/1989.

In merito al Piano risultano espressi, senza o con rilievi, i seguenti pareri per i vincoli di legge presenti sul territorio comunale:

— Consorzio di Bonifica dell’UFITA.

— Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

— Genio Civile.

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti - ai sensi dell’intervenuta L.R. n. 24 del 4-7-1994 “Modifica della L.R. N. 56/80, concernente l’approvazione dei Piani Regolatori Generale dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti” - all’esame del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, designato con nota Assessorile n. 9909 del 16-12-1997.

Il suddetto Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, con propria Relazione-Parere in data 01-10-1998 e giuste sedute del 10-06-1998 e del 01-10-1998, ha ritenuto meritevole di approvazione il Piano di cui trattasi, con l’introduzione negli atti e nei grafici del Piano stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 della citata Relazione-Parere, parte integrante del presente provvedimento.

Dette prescrizioni, tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell’ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia, attengono ai seguenti aspetti:

— VINCOLI TERRITORIALI

— ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO SETTORE RESIDENZIALE

— STANDARDS URBANISTICI

— ZONE AGRICOLE

— ZONA TURISTICO-ALBERGHIERA

— NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

— REGOLAMENTO EDILIZIO

Per quanto attiene alle OSSERVAZIONI presentate, nonché alle modifiche apportate con la delibera di C.C. di adozione del P.R.G., le stesse sono state tutte valutate dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, nella citata Relazione-Parere.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto con la Relazione-Parere citata, qui in toto condivisa, propongo alla Giunta l’approvazione del

P.R.G. del Comune di Anzano di Puglia, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-Parere dell'1-10-1998.

Anche per quanto attiene sia alle osservazioni presentate, sia alle modifiche apportate con la delibera di C.C. di adozione del P.R.G., propongo alla Giunta di assumere le determinazioni in conformità alle valutazioni operate dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto riportate nella Relazione-Parere.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.R. n. 56/80. ""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale, come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° - della L.R. n. 7/97, lettera d).

"Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. adottato dal Comune di Anzano di Puglia con la delibera di C.C. n. 66 del 26-11-1992; il tutto con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 3.1 - 3.2 - 3.3 della Relazione-Parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, (parte integrante del presente provvedimento).

• **DI DECIDERE** in ordine alle osservazioni prodotte, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto al punto specifico della Relazione-Parere, qui in toto condiviso.

• **DI DECIDERE** in ordine alle modifiche apportate con la delibera di C.C. di adozione del P.R.G., in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto al punto specifico della Relazione-Parere, qui in toto condiviso.

• Il Consiglio Comunale di Anzano di Puglia dovrà procedere, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma -

della L.R. n. 56/80, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'Ufficio negli atti e grafici del P.R.G. stesso.

• **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge statale n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e
Assetto del Territorio

Comitato Urbanistico Regionale Ristretto
(L.R. 04-07-1994 N. 24)

Oggetto: Comune di Anzano di Puglia (FG) - P.R.G.

PARERE

Il Comitato Urbanistico Ristretto

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi inerenti il P.R.G. in oggetto, inviati per il parere di cui all'art. 16 della l.r. 31-5-1980, n. 56;

VISTI i verbali delle riunioni del 10-6-1998 e dell'1-10-1998

1.0 PREMESSO CHE:

1.1 Il Comune di Anzano di Puglia, in provincia di Foggia, munito di Programma di Fabbricazione approvato con D.P.R.P. 1227 del 9 luglio 1979, con delibera di C.C. n. 24 del 22 marzo 1991 ha fissato gli obiettivi e i criteri per la redazione del P.R.G., sulla base di una relazione "tecnico illustrativa" redatta dal tecnico incaricato, Dott. Arch. Caterina Perillo.

1.2 La delibera è stata inviata ai seguenti enti:

- Sovrintendenza del Ministero dei Beni Culturali di Foggia;
- Provveditorato agli studi di Foggia;
- Alla U.S.L. di Accadia;
- All'Assessorato all'Urbanistica della Provincia di Foggia;
- All'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia - Bari;
- All'A N.A.S. di Foggia;
- Al Comune di Monteleone;
- Al Comune di Sant'Agata di Puglia;
- Al Comune di Accadia;
- Al Comune di Scampitella;
- Alla Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale e di Bovino;
- Al Consorzio di Bonifica dell'UFITA di Grottamiranda;
- All'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;

Agli atti risulta solo la risposta del Consorzio di Bonifica dell'UFITA, il quale dichiara che gli obiettivi fissati dal Comune collimano con quelli del Con-

sorzio ed elenca gli interventi previsti all'interno del territorio Comunale di Anzano.

1.3 Con delibera n. 66 del 26 settembre 1992 il Consiglio Comunale di Anzano ha adottato il P.R.G., apportando contestualmente le seguenti modifiche:

- 1) Ampliamento della zona di espansione su parte del terreno di eredi MAROTTA Luciano;
- 2) Ubicazione di una stradina interna alla zona di espansione C21, per consentire il deflusso dell'acqua delle acque meteoriche della S.S. 91 bis all'altezza del ponticello;

1.4 Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnico-illustrativa;
 - b) Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) Regolamento Edilizio;
- Tav. 1 - Carta di inquadramento territoriale a livello provinciale;
- Tav. 2 - Planimetria del territorio comunale ed individuazione dei Piani Urbanistici Confinanti;
- Tav. 3 - Studio dei caratteri fisici: clivometria;
- Tav. 4 - Studio dei caratteri fisici: altimetria;
- Tav. 5 - Carta dei Vincoli idrogeologici;
- Tav. 6 - Uso del Suolo dati Catastali;
- Tav. 7a - Impianti tecnologici: rete idrica;
- Tav. 7b - Impianti tecnologici: rete fognante;
- Tav. 7c - Impianti tecnologici: rete gas metano;
- Tav. 7d - Impianti tecnologici: rete elettrica;
- Tav. 8 - Rete comunale stradale;
- Tav. 9 - Piani Esecutivi del P.F. vigente;
- Tav. 10 - Destinazione d'uso dei piani terra;
- Tav. 11 - Stato di Conservazione degli Edifici;
- Tav. 12 - Analisi del costruito: fasi dello sviluppo urbano;
- Tav. 13 - Attrezzature e servizi;
- Tav. 14 - Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee;
- Tav. 15 - Suddivisione del centro urbano e sub urbano in zone omogenee;
- Tav. 16 - Prescrizioni di dettaglio in zone omogenee;
- Tav. 17 - Planimetria del Piano P.I.P., strumento di attuazione del P. F.;
- Tav. 18 - Planimetria del Piano di Recupero "Casalgrande" strumento di attuazione del P. F.;
- Tav. 19 - Planimetria del Piano di Recupero "Casette", strumento di attuazione del P. F.;
- Tav. 20 - Tabella di compendio; delle norme tecniche di attuazione.

Studio geologico connesso al P.R.G.

Gli atti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 ed avverso agli stessi sono state prodotte n. 6 osservazioni, nei termini consentiti, controdedotte con delibera di C.C. n. 6 del 30 gennaio 1993.

Con la stessa delibera è stata integrata la Commissione Edilizia in osservanza della delibera di G.R. 6320/1989.

1.5 Gli atti del P.R.G. sono stati inviati, per il parere di competenza, ai seguenti enti:

- Genio Civile di Foggia;
- Consorzio di Bonifica dell'UFITA;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;

- Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Bari.

Non risulta che il P.R.G. sia stato inviato alla Soprintendenza Archeologica.

Il Consorzio di Bonifica dell'UFITA ha espresso parere positivo senza alcuna osservazione;

L'ispettorato Ripartimentale delle Foreste esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

"poiché tale P.R.G. interessa anche superfici boscate e porzioni di territorio comunale sottoposti a vincolo idrogeologico, in sede di esecuzione lavori dovranno essere preventivamente richieste, al competente Ispettorato Forestale, le relative autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia."

Il Genio Civile esprime parere favorevole con la seguente limitazione "quest'ufficio evince la compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio limitatamente alle sole zone indagate di espansione e/o di completamento definite stabili o mediamente stabili con pendenza 25%, distinte all'elaborato grafico Tavola 4.

La caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto del detto studio va comunque confrontata con quella rinveniente in fase di esecuzione del singolo intervento e, quando occorra, puntualmente precisata mediante ulteriori indagini geognostiche per la corretta valutazione dei parametri geotecnici necessari."

Il 16 dicembre 1997, il Presidente del Comitato Urbanistico Regionale Ass. Nunziata Fiorentino ha nominato ai sensi della L.R. n. 24/1994, il sottocomitato per l'esame istruttorio del P.R.G. insediatosi il 10 giugno 1998.

1.6 Il territorio comunale di Anzano è sottoposto ai seguenti vincoli:

Vincolo Idrogeologico

Interessa quasi tutto il territorio comunale con esclusione dell'area urbana, così come illustrato nella tavola relativa, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30-12-1923 e della Legge 13-02-1933 n. 215.

Vincolo Sismico

L'intero territorio è inserito nell'elenco delle zone sismiche di prima categoria a norma della Legge 1684 del 25-11-1962; per cui tutte le costruzioni devono rispondere alla normativa tecnica per l'edilizia antisismica prevista dalla legge n. 64 del 2-2-1974.

Vincolo Paesaggistico

Applicato ai terreni coperti da bosco e quelli sottoposti a rimboschimento ai sensi della legge 29-6-1939 n. 1497 e della legge di tutela ambientale n. 431 del 8-8-1985.

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale) individua le seguenti emergenze culturali e ambientali:

Acque

Vallone di San Pietro;

Torrente Fiumarella;

Siti Archeologici

Tratturo Pescasseroli - Candela.

1.7 Il P.R.G. di Anzano risulta sostanzialmente ade-

guato a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della L.R. 56/1980 nonché alla delibera di G.R. 6320/1989, tranne che per gli aspetti oggetto dei rilievi e prescrizioni di seguito riportate.

Secondo quanto risulta dagli atti, il Comune è in possesso dei seguenti strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti e/o in itinere:

- e R.E. adottato con delibera di C.C. n. 30 del 19 settembre 1975 e approvato con D.P.R.P n. 1227 del 9 luglio 1979;
- ex Legge 167/1962 approvato con delibera di C.C. n. 15 del 24 agosto 1964; completamente attuato;
- Piano di Recupero ai sensi delle Leggi 457/1978 e 219/1981 del Rione Casalgrande, approvato con delibera di C.C. n. 100 del 3 dicembre 1981;
- Piano di Recupero ai sensi delle leggi 457/1978 e 219/1981 del rione Casette, approvato con delibera n. 102 del 31 dicembre 1981;
- Piano Insediamenti Produttivi, approvato con delibera n. 148 del 19 novembre 1988.

1.8 L'indagine geologica è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione geologico-tecnica;
- Rilevamento geologico;
- Rilevamento geomorfologico;
- Carta clivometrica;
- Geologia zone di espansione e completamento.

Per le singole maglie di zona B e C la relazione definisce il grado di stabilità e indica le modalità di intervento.

1.9 I dati sull'andamento demografico, così come riportati dalla tabella n. 1 evidenziano un forte decremento della popolazione dal 1951 in poi:

1951 abitanti 3.550
1961 abitanti 3.163
1971 abitanti 2.631
1981 abitanti 2.366
1989 abitanti 2.216

Il censimento ISTAT 91 riporta 2.365 abitanti.

Il P.R.G. ipotizza al 2004 una popolazione residente di 3.000 (tabella n. 6) abitanti soprattutto in previsione del rientro degli abitanti emigrati, con un incremento di 784 abitanti.

A pagina 32 della relazione è riportata la tabella riassuntiva del dimensionamento abitativo che prevede, complessivamente, la realizzazione di 1.648 nuove stanze.

La pagina 33 della relazione riporta il calcolo della capacità insediativa complessiva prevista dal P.R.G da cui si evince la totalità dei vani realizzati e da realizzare nelle zone B e C che risulta essere pari a 3.300 stanze. Le stanze esistenti al Censimento ISTAT del 1991 sono pari a 1.392.

1.10 Il territorio comunale risulta diviso dal Piano nelle seguenti zone, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

ZONE RESIDENZIALI

Zona Omogenea di Tipo A - Centro Storico

"non è stata individuata una zona A in quanto i frequenti terremoti hanno distrutto le eventuali testimo-

nianze del passato. Pertanto l'edificato non presenta episodi urbani di particolare pregio.

C'è da dire che comunque sono stati individuati degli edifici di limitato pregio ambientale, sottoposti ad una specifica normativa d'intervento" (dalla relazione ai P.R.G.).

Zona Omogenea di Tipo B - Completamento

Il P.R.G. prevede due tipi di zone B:

la Zona B1 - totalmente edificata;

la Zona B2 - parzialmente edificata.

Zona Omogenea di Tipo C - Espansione

Il P.R.G. individua n. 8 maglie di zona C di espansione di tipo "intensivo".

Servizi della residenza e zone F

Gli standard non sono stati del tutto individuati secondo le indicazioni del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Manca una precisa classificazione e misurazione delle aree e la corrispondenza tra il dimensionamento in relazione e la cartografia.

Dalla tabella allegata alla relazione risulta che a fronte del 36.000 mq necessari a soddisfare gli abitanti previsti dal dimensionamento demografico del P.R.G., ne sono stati individuati 124.462 mq pari a 41.466 mq/ab.

Non sono state individuate zone omogenee di tipo F.

Zone Produttive

Il P.R.G. prevede:

una Zona Omogenea di tipo D - industriale e Artigianale; rinveniente dal P.d.F. e dotata di strumento attuativo;

una Zona RR - turistico alberghiera; di nuova individuazione.

Territorio Extraurbano

Il P.R.G. prevede le seguenti zone:

Zone E1 - Agricola normale;

Zone omogenee Es - Agricola Speciale - residenziali;

Zone Eb1 - Agricole boscate;

Zone Eb2 - Agricole da rimboscare;

Zone Ers - Aree di rispetto Stradale;

Zone Erc - Aree di rispetto Cimiteriale;

Zone Erf - Aree di rispetto dei Corsi d'Acqua.

2.0 CONSIDERATO CHE:

Entrando nel merito specifico della proposta di P.R.G., emerge quanto segue:

2.1 Il P.R.G. appare sovradimensionato, rispetto al vigente P.d.F. molte maglie di zona B2 e C riguardano aree che il P.d.F. destina a servizi, verde di rispetto e agricola. Inoltre sono previsti zone Agricole-Residenziali di notevole estensione.

Il sovradimensionamento riguarda anche le aree destinate a standard urbanistici.

Pur ritenendo accettabile il dimensionamento demografico di 3.000 abitanti al 2004, appare eccessivo non solo il fabbisogno stimato di 1648 nuove stanze ma quello rinveniente dalla reale previsione di nuove aree residenziali.

Mancano in relazione le Tabelle sul dimensionamento abitativo della delibera di G.R. 6320/1989.

2.2 Il P.d.F. a seguito di una prescrizione della Regione, individua la zona A, non riportata dal P.R.G.

Dalla cartografia risulta evidente la storicità dell'impianto morfologico urbano, pur in presenza di tipologie edilizie ricostruite a seguito di vari eventi tellurici.

Per questa zona dovrà essere indicata la capacità insediativa prevista dal P.R.G.

Gli interventi di demolizione, ricostruzione ed eventuali nuove costruzioni devono essere assoggettati alla redazione di un Piano Particolareggiato.

2.3 Nella restante zona B1, anche gli interventi di nuove costruzioni devono essere assoggettati a singola Concessione Edilizia e non a strumentazione attuativa, fermo restando la facoltà del Comune di redigere un Piano Particolareggiato esteso all'intera maglia.

Gli interventi su una pluralità di edifici possono essere assoggettati alla redazione di Piani di Recupero ai sensi della Legge 457/78.

2.4 Parte delle maglie di B2 sono tipizzate dallo strumento urbanistico vigente come zone agricole, a verde di rispetto e a servizi. Per queste ultime, essendo il P.R.G. sprovvisto di tavole di dettaglio, non risulta evidenziata la loro riconferma.

La tavola n. 16, denominata "Prescrizioni di dettaglio" riguarda solo una parte della B2 dove è indicato il solo tracciato viario principale.

Va inoltre verificato che tali aree abbiano effettivamente le caratteristiche di zona B di completamento ai sensi D.M. 2-4-1968 n. 1444.

In caso contrario vanno tipizzate come zone C di espansione, sempre che non eccedano il soddisfacimento del fabbisogno.

Manca la precisa estensione delle singole maglie e la loro capacità insediativa attuale, residua di P.d.F e di previsione di P.R.G.

Solo una piccola parte delle zone C proposte dal P.R.G. rinvia dal P.d.F. vigente, risultando quindi non ancora edificata. A queste si aggiungono maglie di Zone C di nuova individuazione.

2.6 Non è consentito né giustificato che nelle zone agricole possano essere realizzate costruzioni non al servizio del fondo, come proposto dal P.R.G. per le zone Es, anche per la loro notevolissima estensione.

2.7 Non è motivata la individuazione e il dimensionamento della zona RR destinata ad attività turistico alberghiere, anche in relazione alla sua notevole estensione.

2.8 Non sono riportate le emergenze paesaggistico ambientali da sottoporre a tutela.

3.0 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

Si ritiene il P.R.G. del Comune di Anzano di Puglia sia meritevole di approvazione.

Al fine di tenere in debito conto i rilievi in precedenza formulati, nonché per adeguare la proposte comunali alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e/o

regionali, si ritiene necessario introdurre negli atti in questione le seguenti prescrizioni:

3.1 CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1. Al fine della tutela delle aree e/o immobili si prescrive di riportare sugli elaborati grafici la indicazione delle seguenti emergenze rilevate dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico - Ambientale della Regione Puglia:

- Vallone di San Pietro;
- Torrente Fiumarella;
- Traturo Pescasseroli - Candela.

Resta inteso che tale operazione dovrà comportare anche l'integrazione ed eventuale modifica delle tipizzazioni ed indicazioni contenute negli elaborati grafici di Piano ed inoltre l'elaborazione della relativa normativa di tutela e valorizzazione, con indicazione di idonee aree di rispetto.

Quanto sopra anche sulla scorta dei pareri della Soprintendenza Archeologica della Puglia e della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia che si prescrive di acquisire.

Resta inteso che il Piano dovrà essere adeguato alle prescrizioni del Genio Civile contenute nel parere n. 4936 del 10-3-1993 nonché dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste n. 1354 del 22-6-1993.

2. Al fine di una maggiore congruità tra l'incremento demografico previsto e il numero di nuove stanze da realizzare, si prescrive la elaborazione delle Tabelle 12 e 13 della delibera di G.R. n. 6320 del 13-11-1989, in conseguenza va verificata l'estensione dello zoning e le relative capacità insediative.

3. Stante la mancata individuazione della zona A, si prescrive la perimetrazione della stessa, così come rinveniente dallo strumento urbanistico generale vigente, la relativa normativa di attuazione e tutela, è riportata all'art. 35 come rettificato ed inoltre per la stessa zona dovrà effettuarsi la valutazione-circa la sua capacità insediativa.

4. Per quanto riguarda la perimetrazione delle maglie di zona B2 di completamento si prescrive la verifica dei requisiti di zona di completamento di tipo B ai sensi del D.M. n. 1444/1968.

Resta inteso che le maglie non aventi i requisiti di cui al DM 1444/68 di zona di Completamento di tipo B s'intendono classificate come zone di espansione di tipo C, da disciplinare in coerenza con le altre zone di espansione e nel rispetto del dimensionamento del P.R.G. per il settore residenziale.

Qualora risultassero in esubero, esse devono essere riclassificate come zone E agricole.

Analogamente, a seguito della verifica del dimensionamento abitativo, le zone C di espansione individuate dal P.R.G. dovessero risultare in esubero, le stesse devono essere riclassificate zone E agricole.

5. Tutte le aree destinate a servizi dello strumento urbanistico vigente, devono essere riconfermate dal P.R.G.

Il loro eventuale cambio di destinazione d'uso deve essere opportunamente motivato.

6. Gli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M.

n. 1444/1968 devono essere rapportati ai 3.000 abitanti previsti e ai 12 mq/ab. previsti dal citato decreto.

Una eventuale maggiorazione degli stessi deve essere opportunamente motivata.

7. Le zone Es - agricola speciale - residenziale sono stralciate e riclassificate zona agricola E, non essendo consentita la residenza non al servizio del fondo.

In tutte le zone E il lotto minimo è pari a 10.000 mq.

8. La zona RR (turistico-alberghiere) è stralciata dalle previsioni di P.R.G. e tipizzate zona agricola E, attesa la carenza di motivazione in ordine al dimensionamento ed alla localizzazione.

3.2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In detto elaborato, al fine di tener conto delle vigenti disposizioni di Legge e degli indirizzi di cui alla delibera di G.R. 6320/1989 nonché dei rilievi contenuti nella presente relazione, si inserisce quanto segue:

- Art. 1 pagina 1 devono essere elencati gli elaborati grafici del P.R.G.;
- Art. 11, pagina 6; l'ultimo comma è depennato;
- Art. 12, pagina 6; l'ultimo comma è depennato;
- Art. 16, pagina 8; l'ultimo comma è depennato;
- Art. 21, pagina 11, (Su): il quinto rigo è depennato;
- Art. 21, pagina 12, (Su): il primo rigo è depennato;
- il terzo rigo è sostituito da: "piani interrati";
- Art. 21, pagina 12, (V): è sostituito dal seguente:

"Per volume ai fini urbanistici (V) di un fabbricato esistente o di progetto si intende il volume di esso, misurato vuoto per pieno, risultante dal prodotto della superficie coperta per l'altezza del fabbricato come più oltre definita, salvo le indicazioni seguenti:

- a) qualora il fabbricato abbia superficie diversa ai vari livelli e sia composto di corpo di fabbrica aventi altezze diverse, verrà diviso in parti omogenee ed il volume totale sarà computato come sommatoria del prodotto delle singole superfici per le rispettive altezze lorde, adottando di norma il metodo dell'altezza ponderale, ossia l'altezza derivante dal rapporto fra le superficie di ogni prospetto, o porzione di prospetto, e il perimetro totale della porzione omogenea di fabbricati, nel caso di prospetti inclinati o comunque diversamente conformati, si adotteranno idonei metodi di calcolo del volume reale;
- b) sono esclusi dal calcolo del volume consentito i porticati o porzioni di essi, le gallerie se pubblici o di uso pubblico, i balconi, le tettoie, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di corsa degli ascensori, vani scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Per i porticati che non siano di uso pubblico, ai fini del calcolo del volume, va considerata un'incidenza della superficie pari al 60% di quella effettiva. I volumi che interrompono la continuità di queste zone sono computati integralmente nel calcolo del volume e l'al-

tezza del portico del piano di calpestio all'intradosso delle travature non potrà essere inferiore a m. 2,40;

- c) nel computo del volume non viene computata l'altezza del vespaio (comprensiva di pavimentazione interna) purché questi non superi l'altezza di 0,50 ml. dal piano di campagna a sistemazione avvenuta."

- Art. 25, pagina 19, - Zone residenziali: il punto 4 è depennato;
- Art. 25, pagina 19, - Zona produttiva Agricola il punto 2 è depennato;
- Art. 27, pagina 21, - l'articolo 27 è interamente depennato e sostituito dal seguente:

"I parcheggi pubblici sono costituiti dall'area di uso pubblico destinati alla sosta dei veicoli, individuati ai sensi dell'art. 3 secondo comma, lettera d, del D.M. 1444/1968.

I parcheggi privati sono costituiti dagli spazi prescritti a tale fine dell'art. 18 della Legge 765 del 6 agosto 1967 e successive modifiche e integrazioni."

- Art. 35, pagina 29: l'art 35 è interamente depennato e sostituito del seguente:

Art. 35 - Zona omogenea A: Centro Antico - Norme Generali

L'attuazione di questa zona omogenea è demandata alla redazione dello strumento urbanistico attuativo, che dovrà essere costituito da un Piano Particolareggiato all'interno del quale potranno essere individuati edifici o gruppi di edifici su cui redigere Piani di Recupero.

Nella redazione del Piano Particolareggiato, l'estensione, le previsioni abitative, le previsioni di standard urbanistici sono quelli previsti dal P.R.G.

Nelle more che il Comune approvi il Piano Particolareggiato (P.P.) dell'intera zona Centro antico (A) è fatto divieto di costruzione, di sovrapposizione e di alterazione in qualsiasi forma dei volumi edilizi esistenti, è fatto altresì divieto di ricostruire su suolo occupato da vecchia costruzione, sia se deliberatamente demolita, sia se crollata per obsolescenza delle strutture, è fatto divieto di demolire edifici o parti di edifici esistenti, anche se non ne è prevista la ricostruzione. Sono concedibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tendenti a garantire migliori condizioni statiche, igieniche e funzionali, limitati comunque a ciascuna unità d'uso (singolo alloggio o unità d'uso non residenziale) nonché gli interventi di restauro e risanamento conservativo che non modifichino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici.

È consentita altresì, solo per ragioni igienico sanitarie un aumento fino al 5% della volumetria esistente sempre che non siano alterate le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio.

- Art. 36, pagina 30: il primo comma è depennato;
- Art. 36, pagina 33: al punto 2) "Costruzione ex novo . . ." Si sostituisce e si aggiunge quanto segue:
lotto minimo 200 mq (fatti salvi i lotti interclusi su tre lotti);

l.f.f.:5 mc/mq;

H max 7,50 metri;

• Art. 36, pagina 33: al punto 3) "Sostituzione di una pluralità . . ." si aggiunge:

lotto minimo 300 mq (fatti salvi i lotti interclusi su tre lati).

• Art. 36, pagina 35: al punto 2) "Costruzione ex novo . . ." si aggiunge:

lotto minimo 300 mq (fatti salvi i lotti interclusi su tre lati).

• Art. 36, pagina 36: al terzo rigo si depenna "all'esterno",

• Art. 36, pagina 36: al punto 3) "Sostituzione di una pluralità . . ." si aggiunge quanto segue:

lotto minimo 300 mq (fatti salvi i lotti interclusi su tre lati).

• Art. 36, pagina 39: al punto 2) "Ampliamento e Nuove Costruzioni . . ." si aggiunge quanto segue:

lotto minimo 300 mq (fatti salvi i lotti interclusi su tre lati); i.f.t.= non superiore a 5 mc /mq;

• Art. 37, pagina 40: il terzo comma è depennato e sostituito dal seguente:

"Questa zona si attua attraverso la redazione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, oppure con le tavole di dettaglio allegate al P.R.G. estesa all'intera maglia";

• Art. 40, pagina 44: al decimo rigo la parola "edificio" è sostituita con "indici".

• Art. 40, pagina 44: paragrafi (VD.1) e (VD.2) e l'ultimo comma fino a fine pagina sono depennati;

• Art. 40, pagina 45: interventi di nuova costruzione al terzo rigo, le parole "della zona" sono sostituite da "del fondo";

• Art. 43, pagina 49: l'articolo 43 è depennato;

• Art. 44, pagina 50: il punto 2), zona Es è depennato;

• Art. 45 pagina 51: prima della scritta "(A1) Abitazioni Agricole" si aggiunge: "Per tutti gli interventi il lotto minimo è di 10.000 mq.".

• Art. 45, pagina 53 (A.5) Serre: si depenna il contenuto e aggiunge: "si applica la L.R. n. 19 del 11 settembre 1986";

• Art. 45, pagina 54: il sesto rigo è depennato;

• Art. 47, pagina 55: l'intero art. 47 è depennato;

• Art. 53, pagina 63: l'intero articolo 53 è depennato;

• Art. 56, pagina 66: si elimina il 3° comma fino alla fine dell'articolo;

• Art. 57, pagina 67: le relative disposizioni si depennano e vengono così sostituite: Valgono le norme della l.r. n. 37 del 22-5-1985 e s.m.

3.3 REGOLAMENTO EDILIZIO

• Il Regolamento Edilizio dovrà essere adeguato alle vigenti disposizioni di legge e normative, nazionali e regionali nonché agli indirizzi di cui alla delibera di G.R. n. 6320/1989 e alle normative tecniche di attuazione del P.R.G., così come modificato dal precedente punto 5.2: il richiamo alla delibera G.R. n. 6320/89 risulta valido in particolare, per la composizione della Commissione Edilizia ed il suo funzionamento.

Il tutto fatta salva la normativa statale vigente in materia.

• L'art. 26 va totalmente depennato.

• Al capo II: Prescrizione igienico-edilizie - Di seguito alla predetta dizione si aggiunge le disposizioni che seguono devono conformarsi alla normativa di cui alla deliberazione di G.R. 3819 del 6-10-1993.

Sono state previste n. 6 osservazioni al P.R.G., pervenute tutte entro i termini di legge, cui il Consiglio Comunale ha controdedotto con delibera n. 6 del 30 gennaio 1993.

Nel merito delle stesse il Comitato Urbanistico Ristretto esprime le seguenti determinazioni:

OSSERVAZIONE N. 1

Sig. Capuano Domenico

L'interessato chiede sia rimossa la destinazione Eb1 "zona agricola boscata e sottoposta a rimboschimento" in quanto il fondo costituisce unica fonte di reddito del nucleo familiare.

Il C.C. accoglie ritipizzando il fondo Zona Agricola Speciale Es.

Il Comitato Urbanistico Regionale respinge, anche in quanto superato dalle prescrizioni.

OSSERVAZIONE N. 2

Sig. Marotta Giuseppe

Chiede la ritipizzazione delle aree a est di via Macimonte da Es a B2.

Il C.C. accoglie parzialmente ritipizzando come B2 parte delle aree in questione.

Il Comitato Urbanistico Regionale respinge, anche in quanto superato dalle prescrizioni e ritipizza le aree come zona E agricola.

OSSERVAZIONE N. 3

Sig. Colella Savino

Chiede la modifica del tracciato stradale, a causa della forte pendenza, e al fine di non vanificare la edificabilità dell'area prevista dal P.R.G.

Il C.C. accoglie prevedendo lo spostamento del tracciato stradale più a nord.

Il Comitato Urbanistico Regionale non essendo l'osservazione né la proposta del C.C., definita in maniera precisa e circostanziata, demanda l'osservazione a una più precisa valutazione del C.C. anche in relazione agli stralci effettuati con le prescrizioni.

OSSERVAZIONE N. 4

Sig. Mastrangelo Luciano e altri

Si chiede il cambio di destinazione d'uso da Eb1, "agricola boscata o sottoposta a rimboschimento" a Es "agricola Speciale".

Il C.C. accoglie l'osservazione.

Il Comitato Urbanistico Regionale respinge, anche in quanto superata dalle prescrizioni.

OSSERVAZIONE N. 5

Sig. Marotta Carmine

Avanza la stessa richiesta dell'Osservazione n. 4.

Avanza la stessa richiesta dell'Osservazione n. 4

Il C.C. accoglie.

Il Comitato Urbanistico Regionale respinge, anche in quanto superata dalle prescrizioni.

OSSERVAZIONE N. 6

Chiede l'arretramento di una fascia di verde pubblico al di là delle opere di captazione delle acque, realizzate per la valorizzazione del proprio terreno.

Il C.C. accoglie tipizzando la fascia a verde di rispetto.

Il Comitato Urbanistico Regionale condivide la decisione del C.C..

MODIFICA: N. 1 apportata con la delibera di C.C. di adozione del P.R.G.

Si propone l'ampliamento di una zona di espansione.

Il Comitato Urbanistico Regionale non accoglie la modifica in quanto non motivata e comunque superata dalle prescrizioni

MODIFICA N. 2

Coincide con la osservazione n. 3

Il Comitato Urbanistico Regionale ribadisce il parere ivi riportato.

4 - CONCLUSIONI

Sulla base di quanto innanzi il Comitato Ristretto esprime parere favorevole all'approvazione del P.R.G. del Comune di Anzano di Puglia subordinatamente all'introduzione negli atti stessi delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente parere. Lo stesso Comune di Anzano di Puglia controdedurrà alle sopra riportate prescrizioni e modifiche d'Ufficio con le modalità di cui all'art. 16 comma 2 della L.R. 56/80. In ordine alle osservazioni prodotte, vale quanto riportato al precedente punto 3.4.

Bari, lì 1 ottobre 1998

Il Segretario
geom. A. Blonna

Il Presidente della Seduta
ing. Angelo Colonna

Il Relatore
arch. Giovanni Narracci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 12

Ortanova (FG) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Assente L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assente del territorio ed E.R.P., prof. Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amadio:

“Il Comune di ORTANOVA, munito di P.R.G. vigente, ha adottato con delibera consiliare n. 62 del 19-10-1992 il nuovo P.R.G. del proprio territorio, con le seguenti prescrizioni:

a) ripristino della zona B1 erroneamente non riportata sulla tavola 15, ubicata tra via Ponticello e via Larovere;

b) la modifica apportata, sempre sulla tavola 15, nella zona di via Foria, è nulla, ripristinando quella precedente, poiché non facente parte delle osservazioni pervenute al Comune entro e fuori termine;

c) l'ampliamento di zona industriale, D5, (tav. 11) richiesta da un gruppo di cittadini, va riferita solo alla parte confinante con il C.A.A. e comunque fino all'incrocio tra la S.S. e la S.P. 80 - (Ortanova - Scalo Ferroviario).”

Il P.R.G. in parola, costituito da 24 elaborati, è stato pubblicato a norma di legge (art. 16 L.R. n. 56/80) e avverso detto strumento urbanistico generale risultano prodotte n. 3 osservazioni nei termini, successivamente controdedotte dal C.C. con delibera n. 10 del 6-5-1993.

In data 23-09-1992 è pervenuta al S.U.R. la Relazione Geologica del territorio di Ortanova classificata come “zona sismica di 2. Categoria”, redatta ai sensi della legge statale n. 64/74 e dei D.M. 21-01-1981 e 11-03-1988.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della su richiamata legge n. 64/74, il Genio Civile di Foggia, in data 1-9-1992 con nota n. 19911, ha espresso il seguente parere:

“- Vista la relazione Geologica-tecnica allegata al proprio parere espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, con nota n. 19998/5 dell'11-9-1983 e confermata con nota n. 1034 del 21-1-1991;

- esaminata la relazione geologica integrativa inviata con nota n. 793 del 14-9-1992, esprime per il Piano in questione parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2-2-1974 n. 64”.

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti - ai sensi dell'intervenuta L.R. n. 24 del 4-7-1994 “Modifica della L.R. N. 56/80, concernente l'approvazione dei Piani Regolatori Generale dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti” - all'esame del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, designato con nota Assessorile n. 2224/1 del 10-03-1998.

Il suddetto Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, con propria relazione-parere in data 29-10-1998 e giuste sedute del 01-10-1998 e del 29-10-1998, ha ritenuto meritevole di approvazione il Piano di cui trattasi, con l'introduzione negli atti e nei grafici del Piano stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 della citata relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento.

Dette prescrizioni, tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia, attengono ai seguenti aspetti:

- VINCOLI TERRITORIALI
- ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO SETTORE RESIDENZIALE
- STANDARDS URBANISTICI
- SETTORE PRODUTTIVO
- FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE
- FASCE DI RISPETTO STRADALI
- RECEPIMENTO RISULTANZE INDAGINE GEOLOGICA
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- REGOLAMENTO EDILIZIO

Per quanto attiene alle OSSERVAZIONI presentate,

le stesse sono state valutate dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, al Punto 7.0 della Relazione-Parere.

Tutto ciò premesso e sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto con la Relazione-Parere citata, qui in toto condivisa, propongo alla Giunta l'approvazione del P.R.G. del Comune di Ortanova, come sopra adottato, con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche riportate nella Relazione-Parere.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, propongo alla Giunta di assumere le determinazioni in conformità alle valutazioni operate dal Comitato Ristretto.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.R. n. 56/80.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° - della L.R. n. 7/97 - lett. d).

- Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. adottato dal Comune di Ortanova con la delibera di C.C. n. 62 del 19-10-1992; il tutto con l'introduzione negli atti e grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modifiche specificate ai punti 6.1 - 6.2 - 6.3 della Relazione-Parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, (parte integrante del presente provvedimento).

• **DI DECIDERE** in ordine alle osservazioni prodotte, in conformità con quanto proposto in merito dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto al punto 7.0 della Relazione-Parere, qui in toto condiviso.

• Il Consiglio Comunale di Ortanova dovrà procedere, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/80, all'adozione delle proprie determinazio-

ni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'Ufficio negli atti e grafici del P.R.G. stesso.

• **DI DICHIARARE** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge statale n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

RELAZIONE - PARERE

ORTANOVA (FG) - Piano Regolatore Generale

1.0 ASPETTI GENERALI

Il Comune di ORTANOVA, munito di P.R.G. vigente, ha adottato con delibera consiliare n. 19 dell'8-3-1991 il P.R.G. del proprio territorio e con delibere di C.C. n. 27 del 15-6-1992 e n. 46 del 29-6-1992 ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni al suddetto strumento urbanistico.

Successivamente la Giunta Municipale con delibera n. 406/92 ha incaricato il tecnico redattore del Piano della rielaborazione del P.R.G. adottato con le modifiche e rettifiche relative alle osservazioni e/o opposizioni accolte con le predette delibere di C.C. n. 27/92 e n. 46/92.

Con delibera di C.C. n. 62 del 19-10-1992, infine, è stato riadottato il P.R.G. del Comune di Ortanova con le seguenti prescrizioni:

- a) ripristino della zona B1 erroneamente non riportata sulla tavola 15, ubicata tra via Ponticello e via Larovere;
- b) la modifica apportata, sempre sulla tavola 15, nella zona di via Foria, è nulla, ripristinando quella precedente, poiché non facente parte delle osservazioni pervenute al Comune entro e fuori termine;
- c) l'ampliamento di zona industriale, D5, (tav. 11) richiesta da un gruppo di cittadini, va riferita solo alla parte confinante con il C.A.A. e comunque fino all'incrocio tra la S.S. e la S.P. 80 - (Ortanova - Scalo Ferroviario)".

Il P.R.G. in parola risulta costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale;
- 2) Inquadramento territoriale, Stato di fatto 1:100.000
- 3) Connessioni territoriali, Infrastrutture a rete Stato di fatto 1:25.000
- 4) Planimetria del territorio comunale, Stato di fatto 1:10.000
- 5) Planimetria, Centro Urbano, Stato di fatto 1:5.000
- 6) Centro urbano, Aerofotogrammetria 1:2.000
- 7) Centro urbano, Aggiornamento dello Stato di fatto al Luglio 1990 1:2.000

- 8) Centro urbano, Individuazione dei principali servizi, Stato di fatto 1:2.000
- 9) Centro urbano, Individuazione delle altezze di piano dei fabbricati esistenti 1:2.000
- 10) Zonizzazione ed interconnessioni con gli strumenti urbanistici dei Comuni contermini 1:25.000
- 11) Zonizzazione del territorio comunale, Progetto 1:10.000
- 12) Zonizzazione del Centro urbano, Progetto 1:5.000 1
- 13) Zonizzazione del Centro urbano, Individuazione area programma - progetto 1:5.000
- 14) Zonizzazione del Centro Urbano, Ipotesi di sistemazione area programma progetto 1:5.000
- 15) Zonizzazione del Centro Urbano, Progetto 1:2.000
- 16) Zonizzazione del Centro Urbano, Individuazione area programma, Progetto 1:2.000
- 17) Zonizzazione del Centro Urbano, Ipotesi di sistemazione area-programma, Progetto 1:2.000
- 18) Norme tecniche di attuazione e Regolamento Edilizio
- 19) Relazione geologica;
- 20) Carta schematica illustrativa delle caratteristiche geotecniche dei terreni 1:5.000
- 21) Carta sismo-tettonica semplificata 1:35.000
- 22) Carta geolitologica 1:25.000
- 23) Carta delle isofreatiche 1:25.000
- 24) Carta clivometrica 1:25.000

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano prodotte n. 3 osservazioni nei termini, successivamente controdedotte dal C.C. con delibera n. 10 del 6-5-1993 (previo parere istruttorio del progettista di Piano), che di seguito si elencano a margine:

OSSERVAZIONI NEI TERMINI

- 1) FIORE LUIGI (CO. PAS) ACCOLTA
- 2) COLANTUORO ANGIOLINO RESPINTA
- 3) PALMIERI FRANCESCO ACCOLTA

Risulta infine pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica una nota con documentazione e grafici esplicitati a firma del Sig. Palmieri Francesco a ricordare l'osservazione n. 3.

In data 23-09-1992 è pervenuta al S.U.R. la Relazione Geologica del territorio di Orta Nova classificata come "zona sismica di 2. Categoria", redatta ai sensi della legge statale n. 64/74 e dei D.M. 21-01-1981 e 11-03-1988.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della su richiamata legge n. 64/74, il Genio Civile di Foggia, in data 1-9-1992 con nota n. 19911, ha espresso il seguente parere:

“- Vista la relazione Geologica-tecnica allegata al proprio parere espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, con nota n. 19998/5 dell'11-9-1983 e confermata con nota n. 1034 del 21-1-1991;

- esaminata la relazione geologica integrativa inviata con nota n. 793 del 14-9-1992, esprime per il Piano in questione parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2-2-1974 n. 64”.

1.1 RICOGNIZIONE GIURIDICA

Al fine di disporre di un quadro sufficientemente completo della pianificazione urbanistica del Comune di Orta Nova, si riporta di seguito l'elenco degli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti e/o in itinere:

- “P.F. e R.E.”, adottati con delibera di C.C. n. 50 del 27-4-1970 e n. 28 del 18-5-1971, approvati con D.P. n. 16567/41 URB. Del 6-6-1971;
- “Variante generale al P.F. e R.E. e studio particolareggiato delle zone omogenee di tipo B”, adottata con delibera di C.C. n. 66 del 13-7-1971, approvato con D.P.G.R. n. 159 dell'11-1-1974;
- “Studio Planovolumetrico (Piano Quadro) delle zone del P.F. destinate all'industria, allo sport ed ai servizi”, adottato con delibera di C.C. n. 284 del 14-11-1974, approvato con D.P.G.R. n. 4018 del 1-8-1975;
- “Piano di zona per l'edilizia economica e popolare”, adottata con delibera di C.C. n. 200 del 27-7-1976, approvato con D.R. n. 1843 del 25-7-1977;
- “Variante al Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare”, adottata con delibera di C.C. n. 6 del 29-1-1979, approvata con delibera di G.R. n. 1069 del 29-2-1980;
- “Variante al P.F. per la costruzione dell'Ufficio Postale”, adottata con delibera di C.C. del 9-12-1977 approvato con D.R. n. 2766 del 17-11-1978;
- “P.I.P. in variante al P.F.”, adottato con delibera di C.C. n. 87 del 9-2-1990, in istruttoria presso l'Ufficio Urbanistico Regionale.

2.0 OBIETTIVI DEL P.R.G.

Gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., enunciati nelle delibere preliminari d'intenti di C.C. n. 2 del 18-01-1982, n. 164 del 31-05-1983, n. 9 del 6-4-1988, n. 10 del 6-4-1988, n. 106 del 10-05-1988, n. 231 del 21-07-1988, n. 478 del 16-12-1988 e nelle delibere di G.M. n. 273 del 14-10-1987 e n. 11 del 7-1-1988, si riportano in sintesi di seguito:

- 1) Riqualficazione del territorio agricolo;
- 2) Ridefinizione della viabilità territoriale ed urbana;
- 3) Classificazione del territorio edificato e forme di intervento;
- 4) Definizione delle aree d'espansione;
- 5) Previsione di idonee zone per Servizi.

3.0 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il dimensionamento del P.R.G., per specifici settori “residenziali, dei servizi delle zone omogenee di tipo F e produttivo”, è stato effettuato in parte secondo i “criteri” di cui alla delibera di G.R. n. 6320/89. In particolare:

3.1 SETTORE RESIDENZIALE

Per detto settore, il Piano effettua il dimensionamento prima con riferimento al quindicennio 1987 -

2002, poi aggiornato al 1990 - 2005. Si riportano di seguito i principali dati e calcoli:

A) PERIODO DI RIFERIMENTO 1987 - 2002

– Proporzionamento demografico

* popolazione 1951 (ISTAT)	13.392 ab.
* popolazione 1961 (ISTAT)	12.256 ab.
* popolazione 1971 (ISTAT):	12.726 ab.
* popolazione 1981 (ISTAT):	14.409 ab.
* popolazione 1987 (DATI COMM.):	16.125 ab.
* media componenti per nucleo familiare:	3,20
* tasso medio di crescita (media aritmetrica fra i tassi medi annui 1971-8, 1972-87 e 1981-87):	1,65%
* popolazione prevista all'anno 2002:	21300 ab.
* nuclei familiari previsti all'anno 2002:	6.656

– Analisi del patrimonio edilizio esistente:

* totale patrimonio censito 1981 (ISTAT):	stanze 15.844
	abitaz. 3.988 (dato corretto abitaz. 4.836)
* media stanze per abitazione	3,3
* totale patrimonio costituito dal 1981 al 1987:	stanze 5.000
	abitaz. 1.000 (dato incongruo se rapportato alle su indicate 3,3st/ab.ne - dovrebbe essere 1.515)
* dotazione esistente al 1987	stanze 20.844
	abitaz. 4.988 (dato corretto 6.351)
* valutazione di idoneità, in funzione dell'epoca di costruzione o in alternativa in funzione della tipologia:	

– stanze

30% di quelle costruite prima del 1919 ($1.550 \times 0,30 = 465$);

15% del periodo 1919/46 ($1.126 \times 0,15 = 169$);

5% del periodo 1947/60 ($1.700 \times 0,05 = 85$);

stanze inidonee 719

oppure abitazioni

60% di quelle costituite da una stanza ($386 \times 0,60 = 231$);

40% da due stanze ($704 \times 0,40 = 281$); 20% da tre stanze ($891 \times 0,20 = 178$) = abitazioni inidonee 690

* fisiologicamente non occupate

– il 5% del totale delle stanze censite nel 1981 ($15.844 \times 0,05$) = stanze 792

– il 10% delle abitazioni consiste nel 1981

($3.988 \times 0,10$) abitazioni 400

* totale idoneità. = stanze 19.333
abitazioni 3.898

– Calcolo del fabbisogno

* 1. procedimento

– indice ottimale di affollamento: occ/st. 0,75

– dotazione necessaria
($21.300 \text{ ab.} \times 0,75$): stanze 28.400

– fabbisogno edilizio residenziale
($28.400 - 19.333$): stanze 9.067

– fabbisogno per terziario e secondario: stanze 300

– fabbisogno complessivo stanze 9.367

* 2. procedimento

– rapporto famiglie:alloggi: 1

– dotazione necessaria pari ai nuclei familiari: abitaz. 6.656

– fabbisogno edilizio residenziali
($6.656 - 3.898$): abitaz. 2.758

– fabbisogno per terziario e secondario: abitaz. 100

– fabbisogno complessivo: abitaz. 2.858

– fabbisogno complessivo stanze
($2.858 \times 3,3$): stanze 9.431

MEDIA fra i due risultati

($9.367 - 9.431$) / 2 = stanze 9.400
abitaz. 2.848

B) PERIODO DI RIFERIMENTO 1990 - 2005 (aggiornamento)

* popolazione residente nel 1990 (DATI COM.): 16.700 abit.

* popolazione prevista all'anno 2.005: 21.890 abit.

* dotazione di stanze necessarie: 29.186 stanze

* stanze inidonee: 19.333 stanze

* fabbisogno complessivo
($29.186 - 19.333$): 9.853 stanze

In base al su calcolato fabbisogno di 9.853 stanze sono state individuate:

– le zone di nuova espansione di tipo "C" per una superficie complessiva di 576.850 mq suddivise in 13 comparti con una volumetria complessiva realizzabile di **mc. 634.532**;

– le zone omogenee c.d D/8 (aree residenziali di smantellamento di attività, produttive non compatibili) per una superficie complessiva di 48.437,9 mq. con una volumetria complessiva realizzabile di **mc. 339.065 (lft = 7,00 mc/mq)**.

La somma quindi delle volumetrie realizzabili nelle nuove zone C e nelle zone D/B risulta pari a **mc. 973.597**.

Dal Documento Programmatico Preliminare si evince una residua capacità insediativa di 100.000 mc.

3.2 SERVIZI PER LA RESIDENZA E ZONE OMOGENEE DI TIPO "F"

La valutazione degli Standards e delle zone "F" è stata effettuata con riferimento alla popolazione di 16.125 (anno 1987) come di seguito si riporta:

–) Aree per servizi ex D.M. 1444/68 (art. 3)

	sup. min. pro capite	fabbisogno minimo per 16.125 ab.	disponib. esistente	deficit esistente
istruzione	4,50 mq/ab	72.562,5 mq	45.085 mq	– 27.477,5 mq
attrez. gen.	2,00 mq/ab	32.250 mq	16.340 mq	– 15.910 mq

verde attrezz.	9,00 mq/ab	145.125 mq	53.800 mq	- 91.325 mq
parcheggi	2,50 mq/ab	40.312,5 mq	17.449 mq	- 22.863,5 mq
totale	18,00 mq/ab	290.250 mq	132.674 mq	-157.576 mq

Per il ripiano del deficit si reperiscono aree per servizi all'interno dei vari comparti in zona C, aree previste in eccesso rispetto agli abitanti da insediare negli stessi comparti; il tutto però non è supportato da apposita verifica.

-) Zone "F" ex DM 1444/68 (art. 4/P.5).

Per quanto riguarda le zone "F" non risulta effettuata alcuna valutazione, dimensionamento e planimetrazione.

3.3 SETTORE PRODUTTIVO

Per quanto attiene le zone produttive secondarie e terziarie non risulta effettuato alcun dimensionamento.

4.0 ZONIZZAZIONE

Il territorio Comunale risulta suddiviso in zone omogenee secondo le disposizioni dell'art. 2 del D.M. 1444/68.

4.1 ZONE RESIDENZIALI

Le zone di tipo A sono suddivise nelle seguenti sottozone:

- ZONA A1: zone edificate di elevato valore storico-ambientale;
- ZONA A2: zone edificate di discreto valore storico-ambientale.

Le zone di tipo B di completamento (completamento o parzialmente edificate) sono suddivise nelle seguenti sottozone:

- zona B1 zone edificate e/o di completamento;
- zona B2 zone edificate da ristrutturare;
- zona B3 zona edificata in via di completamento;
- zona D/B: aree residenziali di smantellamento di attività produttive non compatibili.

Le zone di tipo C sono destinate a nuova edificazione.

4.2 ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le zone di tipo D, destinate ad attività produttive sono suddivise in:

- zona D1: aree destinate a P.I.P. artigianati e commerciali (già approvato);
- zona D1/a: area posta a margine del P.I.P. vigente;
- zona D2: area destinata a centri di smistamento merci;
- zona D3: area destinata a P.I.P. (solo adottato);
- zona D4: area destinata a Centro Agro-Alimentare;
- zona D5: area destinata per stabilimenti industriali;

- zona D6: aree destinate a stabilimenti industriali ed attività alberghiera esistenti (realizzati in deroga al P.F. vigente con previsioni di ampliamento);
- zona D7: area destinata ad attività commerciali.

4.3 IL TERRITORIO EXTRAURBANO ZONE E

Le zone rurali sono così suddivise:

- zone E: zone agricole;
- zone E1: aree edificate rurali (borgate e nuclei rurali extraurbani).

4.4 ZONE DI USO PUBBLICO

Le zone di Uso Pubblico sono individuate nelle seguenti sottozone:

- zona F1: area per verde ed attrezzature di particolare interesse;
- zona F2: sport ed attrezzature pubbliche;
- zona F3: attrezzature di interesse comune;
- zona F4: aree per verde pubblico territoriale;
- zona F5: zona cimiteriale e di rispetto cimiteriaie;
- zona F6: attrezzature di interesse comune.

5.0 Premesso quanto sopra ed entrando nel merito specifico della proposta di Piano, si rileva quanto segue:

Il territorio del Comune di Orta Nova dell'estensione di Ha 16.845 confina con i territori dei Comuni di Ortona, Ascoli Satriano, Cerignola, Stornara, Stornarella e Carapelle. Lo stesso è attraversato dalla SS n. 89 e n. 16, dall'autostrada A/4 e dalla linea Bari-Foggia delle F.S..

Il Piano ricalca sostanzialmente l'impostazione del P.F. vigente. In particolare dal raffronto fra il P.F. vigente e il P.R.G. adottato, con riferimento alle scelte di zonizzazione, si rileva nello specifico quanto segue:

A1-) viene individuate la zona omogenea di tipo A1, costituito dal nucleo più antico del paese;

A2-) viene individuata la zona omogenea di tipo A2, costituita dalle espansioni di fine ottocento e i primi novecento;

B1-) sono riconfermate le zone B1 del P.F. con allargamenti tali da comprendere anche le aree tipizzate come zona B2 dal P.F.

B2-) sono individuate le zone omogenee di tipo B2 - edificate da ristrutturare-, ex zone B1 del P.F. vigente, con interventi subordinati a Piani di Recupero di iniziativa pubblica;

B3-) sono individuate le zone omogenee B3 - zone edificate in via di completamento, ex zone B2 del P.F. con interventi subordinati a Piani attuativi (P.P. o P.L.);

D/B-) sono individuate le c.d. zone D/B - aree residenziali di smantellamento di attività produttive non compatibili con le residenze - poste all'interno del tessuto edificato;

D1/A, D2, D4, D5, D6 e D7-) sono individuate le seguenti nuove zone produttive: zona D1/A, D2, D4, D5, D6 e D7;

D3-) è individuata una nuova zona produttiva c.d. zona D3 già oggetto di specifica variante al P.F. in itinere;

→ la ritipizzazione di alcune aree, già tipizzate dal P.F. come zone omogenee di tipo B2 (con Iff = 4 mc/mq, intervento con P.L.), come zone B1 di P.R.G..

5.1 DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE RESIDENZIALE

In merito ai dati e calcoli relativi al dimensionamento del settore residenziale si precisa quanto segue:

→ alla tabella 13 si assume come dato di partenza non il totale delle abitazioni censite al 1981 (n. 4.836), bensì, il totale delle abitazioni occupate (n. 3988);

→ il totale delle abitazioni costruite dal 1981 al 1987 riportato nella tabella 13 (n. 1000), non è correlato con il totale delle stanze costruite nello stesso periodo (n. 5000) riportato alla tabella A12, considerato che la media delle stanze per abitazione risulta pari a 3,3 st/ab.ne;

→ il dato riportato come patrimonio edilizio esistente al 1987, poi immotivatamente confermato nell'aggiornamento del 1990 (il numero delle stanze idonee risulta invariato rispetto al 1987), pari a 4.988 abitazioni è difforme dal dato ISTAT 1991 che valuta il patrimonio esistente in 6.445 abitazioni (circa 1.500 abitazioni in meno);

→ la capacità residua del P.F. appare in difetto sia in riferimento al dato riportato delle abitazioni esistenti nel 1987 e non del censimento del 1991, sia se si considera la consistenza degli immobili definiti in fase di realizzazione nella TAV. 7 di P.R.G. (Aggiornamento dello stato di fatto al luglio 1990).

Come anzi detto poi la ritipizzazione proposta per alcune aree in zona omogenea di tipo B2 di P.F. (IFF 4 mc/mq, intervento con P.L.), in zona B1 di P.R.G., risulta non motivata.

5.2 VERIFICA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI

A) Per quanto riguarda la verifica del dimensionamento delle aree per servizi pubblici (ex art. 3 del DM 1444/68), in riferimento alla popolazione nelle zone residenziali di P.F. al 1987, il Piano accerta un deficit pari a mq 157.576 ripianato come anzi detto.

Il tutto però non risulta supportato da apposita verifica e puntuale localizzazione e planimetrazione negli elaborati di P.R.G.

Risultano erroneamente conteggiati come esistenti, fra l'altro, i parcheggi a raso sulle strade cittadine ed il parcheggio esistente in zona D (mq 13.000).

Per quanto è dato rilevare dei dati di piano si rileva che le superfici a servizi esistenti pari, come anzi detto, a 132.674 mq. sommate a quelle di previsione (individuate nelle sole zone di espansione - dati di pro-

getto) pari a mq. 243.800 sommano 376.474 mq. che rapportati ai previsti 21.890 ab. danno un totale di 17,1 mq./ab. inferiore ai prescritti 18 mq./ab.

B) Per quanto riguarda la eventuale verifica del dimensionamento delle aree di tipo "F" (ex art. 4 del D.M. 1444/68), la stima va effettuata tenendo conto dell'intera popolazione prevista all'anno 2005 (anno di riferimento del P.R.G.) provvedendo inoltre alla suddivisione di tali zone secondo quanto previsto dallo stesso DM 1444/68, con conseguente puntuale localizzazione e planimetrazione negli elaborati del P.R.G.

Il tutto con la precisazione che le previste zone F1 - F2 - F3 - F4 - F5 ed F6 del P.R.G. non hanno le destinazioni d'uso come indicato al punto 5 dell'art. 4 del D.M. 1444/68.

5.3 ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il dimensionamento del Settore Produttivo va effettuata in base ai "Criteri" di cui alla delibera di G.R. n. 6320/89.

Entrando nel merito delle scelte localizzative delle zone produttive individuate dal Piano si evidenzia una estrema dispersione e frammentarietà delle stesse sul territorio comunale lungo varie direttrici (autostrada, strada per Foggia, strada per Ortona, etc); scelta non compatibile con i criteri di economicità e di conservazione dei caratteri naturali del territorio.

Per quanto riguarda le zone D6 "sulle quali insistono stabilimenti industriali ed attività alberghiere realizzati in deroga al P.F." è opportuna una specifica ricognizione giuridica ed individuazione cartografica dei lotti originari asserviti.

Per quanto riguarda la zona D1/A, posta a margine del PIP vigente, non risulta agli atti alcuna specificazione in merito alla sua natura, consistenza e motivazioni poste a base della scelta effettuata, né tanto meno una normativa di riferimento.

È normata invece una zona F6 destinata a parcheggio, ma non localizzata su planimetrie di P.R.G..

5.5 VINCOLI TERRITORIALI

La trattazione del sistema dei vincoli, come si evince dagli atti di P.R.G., risulta incompleta e lacunosa atteso che gli elaborati di P.R.G. necessitano di idonea integrazione grafica con la localizzazione su planimetria in scala adeguata dei vincoli previsti da leggi statali e/o regionali, sia per una maggiore intelligibilità, sia per una corretta tutela del territorio.

Il territorio Com.le risulta interessato da vincoli rivinenti da leggi statali e/o regionali che ad una prima analisi e salvo ulteriori verifiche, integrazioni ed approfondimenti da effettuarsi in sede comunale, comprendono le seguenti emergenze culturali ed ambientali:

— idrologia superficiale: Canale Marone S. Marchitto, Lama - Canale Marone Montecorvo, Canale S. Spirito; Lama - Canale di Montecorvo; Canale

Ponticello; Canale di Biasifiocco; S.N. (PUTT n. 467); Canale Triongo; Canale Zampino; Canale la Pidocchiosa; Canale la Ficora, Canale Marone la Pidocchiosa; Torrente Carapelle e Calaggio; Pedicetto di Zezza; Canale Ponticello, Santo Spirito e San Leonardo;

- zone sottoposte a vincolo idrogeologico per una superficie di Ha 302 un totale di superficie del territorio Comunale di Ha 16.845;
- zone archeologiche: Masseria Durano (insediamento romano); tratturo Foggia-Ofanto; tratturello Orta-Tressanti; tratturello Carapelle-Stornarella, tratturello Foggia-Ortona-Lavello; tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli; tratturello Cerignola-Ponte di Bovino; tratturello La Ficora; tratturello Martellito-Ferrante;
- immobili con vincolo e/o rientranti nel regime giuridico delle legge 1089/39 in area urbana ed extraurbana; i beni sparsi di valore storico, architettonico ed ambientale c.d. Zone A3 (delibera G.R. n. 6320/89): masserie, torri, casine, jazzi, muri a secco, chiese rurali, edicole vetive; giardini, parchi e dimore storiche; edifici e/o ville ottocentesche e primi novecento.

6.0 Tutto ciò premesso, ed in relazione a quanto prospettato negli atti di progetto, si ritiene in linea generale e dal punto di vista tecnico-urbanistico ammissibile il P.R.G. del Comune di Orta Nova. In particolare, al fine di tenere in debito conto i rilievi in precedenza formulati, si ritiene necessario introdurre negli atti in questione le seguenti prescrizioni.

6.1 CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

1) Al fine della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio comunale, si prescrive la predisposizione, in scala adeguata, di cartografia contenente la localizzazione dei seguenti beni soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale:

- aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39;
- aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 431/85;
- aree soggette a vincolo idrogeologico (boschi, gravine, lame, corsi d'acqua, etc.);
- aree soggette a vincolo Archeologico ed architettonico;
- aree soggette a vincolo faunistico;
- immobili ed aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/39;
- beni ed edifici rurali di interesse ambientale (esemplificativamente: masserie, torri, casine, jazzi, chiese rurali, edicole votive; giardini, parchi e dimore storiche; edifici e/o ville ottocentesche e primi novecento, etc).

Resta inteso che tale operazione dovrà comportare anche la integrazione ed eventuale modifica delle localizzazioni e delle previsioni contenute negli elaborati grafici di Piano, nonché la predisposizione di adeguata normativa di tutela.

Resta parimenti inteso che in sede di articolato riscontro dei suddetti vincoli territoriali vanno acquisiti i pareri dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia e della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. e della Soprintendenza Archeologica.

2) In relazione al sovradimensionamento rilevato del settore residenziale e fermo restando l'impianto urbanistico proposto, si prescrivono verifiche ed approfondimenti, sulla scorta di quanto evidenziato nella presente relazione.

Tali verifiche, rapportate al periodo quindicennale 1992 - 2007 dovranno tenere in debito conto il censimento ISTAT 1991, la dinamica della popolazione, il patrimonio edilizio esistente e la capacità residua del P.F. vigente.

In conseguenza delle suddette verifiche ove permanga il sovradimensionamento del Settore Residenziale, dovrà operarsi una adeguata e conseguente riduzione della volumetria proposta mediante l'abbassamento dei carichi insediativi previsti nei comparti di espansione con criteri di omogeneità, in considerazione anche dell'indice di fabbricabilità territoriale previsto che va inteso come indice di comparto.

Per quanto riguarda la zonizzazione proposta si prescrive che, le aree di P.R.G. tipizzate come zone omogenee di tipo B1 (già B2 di P.F.), vanno ritipizzate in zone omogenee B3 di P.R.G.. In tutte le zone omogenee di tipo "B" l'Iff a non potrà superare il valore di 5 mc/mq, con l'introduzione di limiti per le altezze e di definizione degli indici di copertura (come meglio specificato di seguito).

3) Con riferimento agli standards urbanistici e alle c.d. zone "F" (artt. 3 e 4 del D.M. n. 1444/68), si prescrivono verifiche alla luce di quanto innanzi rilevato, anche con riferimento al Settore Residenziale.

4) Con riferimento al settore produttivo, e previo verifiche in ordine al dimensionamento da effettuarsi secondo la delibera G.R. n. 6320/89, si confermano unicamente le nuove previsioni di P.R.G. di cui alle zone omogenee delimitate in blu nella tavola 11 di P.R.G..

Le zone produttive stralciate vengono ritipizzate come zone agricole di tipo E.

Per gli insediamenti produttivi esistenti sparsi sul territorio (varianti al P.F. e/o deroghe, ecc.) fermo restando il lotto di pertinenza alla data di adozione del P.R.G., è consentito, un ampliamento massimo contenuto nel 20% delle volumetrie esistenti.

La zona D1A, la cui normativa non è rilevabile nelle N.T.E., per i motivi di cui innanzi, va anch'essa eliminata e ritipizzata come zona E.

5) La fascia di rispetto cimiteriale in base alla normativa vigente va aumentata a mt. 200.

6) Si prescrive l'introduzione di adeguate fasce di protezione stradale sugli assi di traffico principali con l'ovvia intesa che gli stessi non vanno computati ai fini degli Standard come pure in qualche caso pare sia stato fatto.

7) Con riferimento alla indagine geologica effettuata la stessa va recepita dal C.C. con contestuale verifi-

ca della compatibilità delle previsioni del P.R.G. con le risultanze delle medesime indagini.

6.2 NORME TECNICHE

1) ART 6 - INDICI EDILIZI

In detto articolo:

- * la definizione di cui al punto 1 si sostituisce nel seguente modo: "Per rapporto di copertura si intende il rapporto numerico tra la superficie coperta, rappresentato dalla proiezione verticale delle superfici edificate chiuse perimetricamente di cui è composto l'edificio, e la superficie fondiaria;
- * al punto 2 dopo le parole "... al netto degli elementi verticali" si aggiunge la parola "perimetrali".

2) ART 7 - DISTANZE ED ALTEZZE

In detto articolo al secondo comma del punto 1 si sostituiscono le parole "tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate" con "tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Si depenna l'intero terzo comma.

Al secondo comma del punto 2 si sostituiscono le parole "sono ammesse distanze inferiori fino alla costruzione a confine" con "sono ammesse costruzioni in aderenza sul confine".

Al punto 3 i parametri mt 2,00, mt 3,00 e mt 7,00 si sostituiscono rispettivamente con mt 3,00, mt 5,00 e mt 10,00.

In calce si aggiunge a detto articolo le seguenti parole: "qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate risultino inferiori alle altezze degli edifici sono maggiorate fino a raggiungere le misure corrispondenti all'altezza stessa".

3) ART. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In detto articolo al primo comma si eliminano le seguenti parole "nonché le opere e le modifiche necessarie per la realizzazione diverse distribuzione interna".

4) ART. 11 - Restauro e risanamento conservativo

In tale articolo si sostituiscono i punti a), b), c), d) ed e) con la seguente frase; "il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costituenti l'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti delle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".

5) ART 39 - CAVE

In tale articolo in calce al comma 1 si aggiunge: "nonché altre autorizzazioni necessarie in base alla legislazione vigente".

6) ART 40 - ZONA A1: Zona Edificata di elevato valore storico-ambientale

In detto articolo si depennano gli ultimi tre comma e si aggiunge in calce quanto segue:

"In mancanza dei P.P. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 31 Legge 457/78), con il rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in linea generale anche nei Piani attuativi prescritti:

1 - nella manutenzione ordinaria e in quella straor-

dinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico), comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni;

2 - negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona. Si deve tendere comunque al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico; in tutti i casi le facciate dovranno essere in toto lasciate inalterate; non è ammessa l'apertura di nuova finestatura; è sempre vietato l'ampliamento dei vani porta esterni a piano terra; è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni;

3 - nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a "faccia vista" gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate;

4 - nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stirlatura con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani, travertino e simili;

5 - i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzate con le restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza del fronte; gli infissi esterni devono essere in legno; le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro;

6 - è vietato l'uso di plastica per pluviali a vista;

7 - è vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili; le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili;

8 - negli interventi di restauro o risanamento conservativo è ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è obbligatorio l'arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l'assetto architettonico dell'edificio;

9 - in tutti gli interventi è consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di areazione;

10 - è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affacciantesi su strade ed in genere su spazi aperti;

11 - è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di copertura quali pensiline, serre, ecc.;

12 - nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l'apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno; nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l'edificio esistente;

13 - è vietata l'apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati;

14 - non è ammessa in nessun caso la realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari, ad eccezione di quanto previsto al punto 8;

15 - sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi o insegne pubblicitarie luminose o no che sporgano dal filo dell'edificio oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari;

16 - è vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi (interni al lotto) dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche;

17 - è vietato alterare particolari elementi di pregio interno all'edificio, ancorché, non segnalati o vincolati, la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza di concessione, o di autorizzazione, o nella denuncia;

18 - è vietata la costruzione di soppalchi;

19 - per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia."

7) ART 41 ZONA A 2: Zona edificata di discreto valore storico-ambientale.

In detto articolo si depennano gli ultimi tre comma e si aggiunge in calce quanto segue:

"In mancanza di P.P. sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 31 Legge 457/78), con il rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in linea generale anche nei Piani attuativi prescritti:

1 - nella manutenzione ordinaria e in quella straordinaria si deve tendere al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici (quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico), comunque con l'obiettivo di dotare le singole unità abitative di tutti i servizi igienico sanitari e degli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, mediante l'uso di tecniche e di materiali appropriati; è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni;

2 - negli interventi di restauro e di risanamento conservativo in linea generale si deve conservare la destinazione d'uso attuale, sempre che sia compatibile con la destinazione prevalentemente residenziale della zona. Si deve tendere comunque al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici e materici quali ad esempio le strutture murarie, le volte, i solai in legno, le coperture a tetto, i collegamenti verticali, la composizione dei prospetti e quant'altro di specifico, in tutti i casi le facciate dovranno essere in toto lasciate inalterate: non è ammessa l'apertura di nuova finestratura, è sempre vietato l'ampliamento dei vani porta esterni a piano terra; è comunque obbligatoria l'eliminazione degli interventi impropri in precedenza eseguiti sui prospetti e delle superfetazioni;

3 - nel caso di edifici in struttura muraria, vanno conservati a "faccia vista" gli elementi lapidei di facciata quali zoccolature di piano terra, paraste e cornici marcapiano, cornicioni, mensole e balaustre di balconi e relativi sostegni, cornici di porte e finestre, eventuali decorazioni, con esclusione di qualsiasi trattamento superficiale con prodotti non trasparenti e colorati; sono comunque vietate arbitrarie decorticazioni di pareti intonacate;

4 - nel caso di rifacimento di trattamenti superficiali esterni prospicienti le strade ed in genere gli spazi aperti al pubblico, vanno esclusi intonaci plastici, cemento a vista, stilatura con malte cementizie, materiali ceramici e simili, lignei, pietra di Trani, travertino e simili;

5 - i rifacimenti di tinteggiature sulle facciate devono essere armonizzate con le restanti parti dell'isolato per tutta la lunghezza del fronte; gli infissi esterni devono essere in legno; le chiusure di oscuramento devono essere realizzate esclusivamente con persiane in legno con colori armonizzati con la tinteggiatura di facciata e prevalentemente in verde locale o marrone scuro;

6 - è vietato l'uso della plastica per pluviali a vista;

7 - è vietato l'uso di ringhiere in anticorodal e simili; le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa) con colore prevalentemente nero antracite opaco; non sono

consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili;

8 - negli interventi di restauro e risanamento conservativo ammesso l'inserimento di ascensori e montacarichi e altri impianti tecnologici, con la esecuzione dei soli volumi tecnici strettamente necessari in corrispondenza delle coperture, per i quali è obbligatorio l'arretramento di almeno tre metri dal filo del fabbricato con creazione di elementi di mascheramento in muratura, il tutto in coerenza con l'assetto architettonico dell'edificio;

9 - in tutti gli interventi è consentita la modifica e/o la realizzazione di nuove chiostrine, di pozzi di luce e di aerazione;

10 - è vietata la realizzazione di verande a chiusura di logge e balconi, affacciantesi su strade ed in genere su spazi aperti;

11 - è vietata la realizzazione sui lastrici solari di attrezzature fisse o provvisorie di copertura quali pensiline, serre, ecc.;

12 - nel caso di rifacimenti di facciata è vietata l'apposizione di impianti a rete, pubblici o privati, ad eccezione degli impianti pubblici che per ragioni tecnologiche o di sicurezza debbano svilupparsi all'esterno, nel caso di creazione o di rifacimento di canne fumarie le stesse non devono essere esterne alla muratura e la parte terminale deve essere armonizzata con l'edificio esistente;

13 - è vietata l'apposizione di apparecchiature di impianti di condizionamento sulle facciate dei fabbricati;

14 - non è ammessa in nessun caso la realizzazione di impianti tecnologici sui lastrici solari, ad eccezione di quanto previsto al punto 8;

15 - sulle facciate prospicienti spazi pubblici non sono ammessi elementi o insegne pubblicitarie luminose o no che sporgano dal filo dell'edificio oltre 1/50 della larghezza stradale; non sono ammesse insegne o tabelloni pubblicitari sui lastrici solari;

16 - è vietato modificare con manufatti sia permanenti sia precari tutti gli spazi (interni al lotto) dotati di qualsiasi tipo di vegetazione e piantumazione, alterandone le caratteristiche;

17 - è vietato alterare particolari elementi di pregio interno all'edificio, ancorché, non segnalati o vincolati; la eventuale presenza o assenza di tali elementi, sotto la responsabilità del tecnico preposto, va dichiarata nella istanza di concessione, o di autorizzazione, o nella denuncia;

18 - è vietata la costruzione di soppalchi;

19 - per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 va richiesta la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia.

Sono consentite inoltre le sopraelevazioni limitatamente al piano terra, con finiture e materiali secondo le indicazioni di carattere generale sopra riportate e con il rispetto dei fili di facciate, delle caratteristiche architettoniche della parte sottostante e degli edifici limitrofi ed esclusione di verande e bow-window.

Per quanto riguarda la composizione delle facciate,

il rapporto tra i pieni ed i vuoti (finestrature) dovrà essere congruente con l'assetto degli edifici limitrofi."

8) ART. 42 - ZONA B1 Zona edificata e/o di completamento.

In detto articolo, al punto A, il terzo e il quarto comma "Per gli interventi di cui" e "Ove le strade" si sostituiscono con quanto segue:

"Per gli interventi di cui ai punti A4 - A5 - A6 - A7 valgono le seguenti prescrizioni:

- Iff= 5 mc/mq;

- H max = 14,50 ml;

- D3 - distanza della strada: nel rispetto degli allineamenti esistenti;

- Dc - distanza dei confini H x 0,5; minimo ml 5,00; nulla in caso di costruzione in aderenza;

- R - risvolto: per i fabbricati d'angolo, altezza consentita sulla strada più larga potrà essere riportata anche per 10 (dieci) metri sul fronte prospiciente la strada più stretta".

Al punto B in calce al secondo comma si aggiungono le seguenti parole:

"...delimitate da viabilità esistente". Inoltre si elimina fra gli indici e parametri l'Iff e si sostituisce con Iff= 5 mc/mq.

9) ART. 43 - ZONE B2: Zona edificata da ristrutturare.

In detto articolo si elimina l'Iff= 7 mc/mq e si sostituisce con Iff= 5 mc/mq, inoltre e si modificano i seguenti indici ed i parametri come di seguito:

"- H max = 14,50 ml;

- num. max p.f.t.: 4".

10) ART.44 - ZONA B3: Zona edificata in via di completamento.

In detto articolo al secondo comma dopo l'espressione "parametri fissati" si aggiungono le parole "dal P.F. e".

Il comma 4 è soppresso totalmente.

11) ART. 47 - ZONA D/B: Aree residenziali di smantellamento di attività produttive non compatibili.

In tale articolo gli indici e parametri previsti sono sostituiti dai seguenti:

"- SUE esteso all'intera maglia di P.R.G.;

- Iff= 5,0 mc/mq;

- Rc rapporto di copertura massima: 60% del lotto

- AUS area pubblica da destinarsi ad urbanizzazioni secondarie ed a servizi per la residenza 18 mq ogni 100 mc di edificato;

- H max = 14,50 mt;

Verde condominiale 20% dell'area".

12) ART. 46 ZONE C: Zone residenziali di espansione.

In tale articolo si aggiungono i seguenti indici e parametri:

"Rc - rapporto di copertura massimo: 50% dell'area".

Inoltre l'indice di fabbricabilità territoriale previsto va inteso come indice di comparto.

13) ART. 55 - ZONA E: Zona agricola o gerbide.

Al punto VI si depennano i comma quattro e cin-

que. Inoltre le lettere a), b), c), e) ed f) si sostituiscono come segue:

“Per gli interventi in dette zone agricole gli indici e parametri sono i seguenti:

superficie minima del lotto = 10.000 mq.;

Iff - indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq;

H max = ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

distanza minima dalla residenza dai ricoveri animali = ml 10,00;

distanza delle strade = secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

distanza dai confini = ml 10,00;

distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione = 20.00 ml;

US - le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia”.

In calce alla lettera g) si aggiunge: “Quanto innanzi compatibilmente con le disposizioni della specifica legge regionale n. 19/86 relativa alla realizzazione delle serre”.

14) ART. 56 - ZONA E1: Aree edificate rurali.

In detto articolo si sostituisce il penultimo comma come segue:

“Per tutti gli interventi valgono i seguenti indici e parametri:

superficie minima del lotto = 10.000 mq;

Iff - indice di fabbricabilità.. fondiaria = 0,03 mc/mq.;

H max = ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

distanza minima dalla residenza dai ricoveri animali = ml 10,00;

distanza delle strade = secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

distanza dai confini = ml 10,00;

US - le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi per la residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia”.

6.3 REGOLAMENTO EDILIZIO

In linea generale detto elaborato va verificato ed eventualmente modificato e/o integrato con il c.d. “Schema tipo del Regolamento d’igiene e sanità, pubblica dei Comuni” (ex art. 9 L.R. n. 36 del 20-7-1988) pubblicato nel B.U.R. n. 55 del 1-4-1994 e con quanto previsto dal c.d. “Criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo” di cui alla delibera di G.R. n. 6320 del 23-11-1989.

Inoltre la normativa dovrà essere aggiornata in base alle nuove disposizioni legislative in materia urbanistica ed edilizia.

Si prescrivono in ogni caso le seguenti modifiche.

1) ART. 7 - FUNZIONE E NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA

– al punto 1 in detto articolo si depennano le seguenti parole: “eventualmente anche membri supplenti”;

– al punto 2 si depenna l’intero secondo comma;

– al punto 5 al secondo comma le parole “due anni” sono sostituite da “tre anni”.

2) ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA C.E.

In detto articolo:

– il punto 5 si modifica nel modo seguente: “le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti”.

3) ALLEGATO AL R.E. - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

In detto allegato ai componenti già previsti si aggiungono i seguenti:

i) un Consigliere di maggioranza;

l) un Consigliere di minoranza.

Si depenna in toto il secondo comma “Qualora il Presidente”

All’ultimo comma infine si modificano le parole: “punti d), e), f), g), h) durano in carica cinque anni” con le seguenti: “punti d), e), f), g), h), i), l) durano in carica tre anni”.

7.0 OSSERVAZIONI

Come già rilevato, avverso il P.R.G. risultano prodotte n. 3 osservazioni, esaminate tutte dal C.C. con delibera n. 10 del 6-5-1993.

OSSERVAZIONI n. 1

Si chiede la variazione di destinazione, da zona F2 a zona F, del terreno di estensione di mq 700 di proprietà del Sig. Gennaro LOPEZ socio della cooperativa CO.PAS. per la creazione di una struttura sociale.

L’osservazione è stata accolta dal C.C. con la seguente motivazione “stante la valenza sociale della struttura che si vuole realizzare”.

Si respinge in quanto in contrasto con l’impostazione del P.R.G..

OSSERVAZIONI n. 2

Si chiede la variazione di destinazione, anche parziale, delle aree di proprietà dell’osservante da zona F a zona C.

L’osservazione è stata accolta dal C.C. con la seguente motivazione: “in quanto l’esigua estensione dell’area non modifica sostanzialmente per gli indirizzi generali del P.R.G.”.

Si respinge in quanto in contrasto con l’impostazione del Piano in esame ed inoltre poiché è tesa alla tutela di interessi esclusivamente privatistici.

OSSERVAZIONE n. 3

Si chiede la modifica di destinazione urbanistica per i lotti di proprietà dell’osservante da zona B3 a zona B1.

L’osservazione è stata respinta dal C.C. in quanto i rapporti fra aree edificate e non derivano da un disegno di P.R.G. che ha tenuto conto del fabbisogno pregresso di aree per standards. Nel caso in esame in par-

ticolare deriverebbe una riduzione dell'estensione di una zona destinata a standards senza nessun vantaggio per la collettività.

Si concorda con le controdeduzioni comunali e pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione in parola.

I componenti (Seduta del 29-10-1998)

ing. Claudio Conversano

arch. Luigi Mirizzi

ing. Nicola Giordano

arch. Angelo Malatesta

ing. Angelo Colonna

Il Segretario

Il Presidente

arch. Vito Laricchiuta

ass. prof. Nunziata Fiorentino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 13

Locorotondo (BA) - Regolamento edilizio Comunale. Modifica artt. 36 e 38.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

"Il Comune di Locorotondo con delibera n. 110 del 13-10-1995 ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 una variante al P.R.G. vigente riguardante modifiche agli artt. 36 e 38 del Regolamento Edilizio Comunale.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati ed avverso gli stessi non sono state presentate osservazioni e/o opposizione come certificato in atti.

La variante consiste sostanzialmente nel derogare alle norme dei summenzionati articoli del R.E.C in ambiti costruiti ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, A1 e B1 dove sono ubicati edifici realizzati prima dell'entrata in vigore del vigente P.R.G., il tutto al fine di consentire lo sviluppo di attività economiche e commerciali importanti per la rivitalizzazione del Centro Storico e zone strettamente limitrofe.

Le stesure originali e quelle modificate degli articoli summenzionati sono riportati nella relazione istruttoria del S.U.R. n. 10/98 del 17-07-1998 (alla presente allegata) che ha ammissibile la proposta di variante in questione.

Per gli ulteriori provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, la variante è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 68/98 del 24-9-1998, si è espresso favorevolmente in merito alle proposte comunali.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico sulla scorta della relazione istruttoria del SUR e del parere del CUR si propone l'approvazione delle modifiche agli artt. 36 e 38 del R.E.C. del Comune di Locorotondo" in conformità al parere del CUR n. 68/98 del 24-09-1998 parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera del-

le competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della l.r. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI."

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare per i motivi esposti in relazione la variante al P.R.G. del Comune di Locorotondo di cui alla delibera di CC. n. 110 del 13-10-1995 riguardante le modifiche degli artt. 36 e 38 del vigente R.E.C.

- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della l.s. 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

Regione Puglia
Comitato Urbanistica Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 24-09-1998

COMPONENTI N.20 PRESENTI N.12
PARERE N. 68/98

OGGETTO: LOCOROTONDO (BA) - Variante al PRG per modifica artt. 36 e 38 del Regolamento Edilizio. Delib. CC n. 110/95.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al PRG in epigrafe, trasmessi per il parere di cui all'art. 16 della l.r. 31-05-1980 n. 56;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

facendo propria la relazione istruttoria dell'Ufficio n. 10/98 del 17-07-1998 allegata.

Il Relatore
ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
ing. Giocchino Manzulli

Il Segretario
geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO -
URBANISTICA - E.R.P.
Settore Urbanistico
Ufficio Strumenti Urbanistici
BARI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: LOCOROTONDO - Regolamento Edilizio Comunale, Modifica art.36 e 38.

Il Comune di Locorotondo con delibera n. 110 del 13-10-1995 ha adottato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 una variante al P.R.G. vigente riguardante modifiche agli artt. 36 e 38 del Regolamento Edilizio Comunale.

Gli atti tecnico-amministrativi relativi alla variante in oggetto sono stati regolarmente pubblicati ed avverso gli stessi non sono presentate osservazioni e/o opposizioni come certificato in atti.

Le stesure originali degli articoli summenzionati sono i seguenti:

Art. 36 Piani seminterrati;

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti a laboratori, uffici e negozi o simili soltanto se in nessun punto del pavimento di ogni locale è a quota inferiore a m. 1,00 al di sotto della quota più alta delle sistemazioni esterne e l'altezza utile netta è di almeno 3,00. Per gli uffici e negozi o simili è prescritta l'altezza utile netta di almeno m. 3,50. Tale altezza utile interna deve essere aumentata se norme specifiche lo richiedono per particolari destinazioni d'uso. Per il deflusso delle acque del fabbricato e per l'isolamento del suolo valgono le stesse norme di cui piani interrati.

Art. 38 Piani Terreni;

I piani terreni se adibiti ad abitazioni, uffici, e simili e se privi di sottostante piano seminterrato, devono essere convenientemente impermealizzati con vespaio drenato e ventilato di spessore non inferiore a cm 30 o sistemi equivalenti, la loro altezza utile non deve essere inferiore a m 3,30, salvo particolari destinazioni d'uso comportanti la durevole permanenza di pubblico.

I piani interrati adibiti a rimessa, fino a due autovetture (siano esse auto, carri a trazione animale trattori agricoli o simili oppure a depositi di cicli, motocicli carrozzine e simili) possono avere una altezza utile netta di m. 2,10.

Di contro le stesure modificate degli stessi articoli sono le seguenti:

Art. 36 Piani Seminterrati.

I piani, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti a laboratori, uffici, negozi e simili soltanto se in nessun punto del pavimento di ogni locale è a quota inferiore a m. 1,00 al di sotto della quota più alta delle sistemazioni esterne e altezze utile netta e di almeno m. 3,00. Per gli uffici e negozi o si-

mili è prescritta l'altezza utile netta di almeno m. 3,50. *La presente norma non si applica per i locali ubicati nella zona "A" - zona "A1" del P.R.G. vigente, nonché per le zone B1 delimitate da: Piazza Mitrano, Via Salvo D'Acquisto, Via Cisternino, Piazza Marconi, Via Redipuglia, Via Alberobello, Via Monfalcone, Via Sabotino, Via Madonna della Catena, Via Serra, Da Solferino, purchè i locali interessati siano stati realizzati antecedentemente all'adozione del P.R.G..* Tale altezza utile interna deve essere aumentata se norme specifiche lo richiedono per particolari destinazioni d'uso. Per il deflusso delle acque e per l'isolamento del suolo valgono le stesse norme di cui ai piani interrati.

Art. 38 Piani Terreni;

I piani terreni se adibiti ad abitazioni, uffici, e simili e se privi di sottostante piano seminterrato, devono essere convenientemente impermealizzati con vespaio drenato e ventilato di spessore non inferiore a cm. 30 o sistemi equivalenti, la loro altezza utile non deve essere inferiore a m. 3,30, salvo particolari destinazioni d'uso comportanti la durevole permanenza di pubblico. *Tali norme non si applicano ai locali ubicati nella zona "A" "A1" nonché nelle zone B1 comprese tra (vedi Piani Seminterrati).*

I piani interrati adibiti a rimessa, fino a due autovetture (siano esse auto, carri a trazione animale trattori agricoli o simili oppure a depositi di cicli, motocicli carrozzine e simili) possono avere una altezza utile netta di m. 2,10.

La variante consiste sostanzialmente nel derogare alle norme degli artt. 36 e 38 dell'N.T.A. per alcune aree del centro abitato dove sono ubicati fabbricati con seminterrati e piani terreni, costruiti prima dell'entrata in vigore del P.R.G. di Locorotondo.

Le suddette aree sono ubicate nella zona "A", nella zona "A1" nonché in parte nella zona B1 e precisamente (così come evidenziato nelle premesse al deliberato Comunale) in quelle zone nelle quali si presuppone di poter sviluppare particolari tipi di attività economiche e commerciali importanti per la rivitalizzazione del Centro Storico e zone strettamente limitrofe.

Tutto ciò premesso, rilevato che le modifiche apportate agli artt. 36 e 38 del R.E.C. non modificano l'impostazione del P.R.G. vigente del Comune di Locorotondo, e tendono sostanzialmente alla rivitalizzazione del tessuto edificato esistente per lo più realizzato antecedentemente alla formazione del P.R.G. vigente, questo Ufficio ritiene ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la variante proposta.

Il Funzionario
ing. Giuseppe Ferrara

Visto: Il Dirigente di Settore
ing. Nicola Giordano

Il Segretario del CUR
geom. E. Moretti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 14

Diso (LE) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di

programma per la realizzazione di un opificio per lo stampaggio di materie plastiche da parte della Ditta: CO.PLAST. s.a.s.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Diso ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un 'Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta Co.plast. s.a.s. di un opificio per lo stampaggio di materie plastiche con l'impiego di 30 addetti, inviando con nota 4349 del 22-7-1998 gli elaborati connessi all'intervento.

Con successiva note prot. 5160 del 12-9-1998 e n. 5827 del 19-10-1998 lo stesso sindaco ha provveduto ad rinviare gli elaborati integrativi a specificazione dell'intervento proposto.

Dall'esame degli altri atti trasmessi, ed in particolare della relazione integrativa e dell'elaborato planimetrico integrativo si evince che l'intervento proposto interessa un'area della superficie di circa mq. 11.000 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68.

La zona su cui ricade l'intervento, risulta parzialmente inclusa nelle zone per insediamenti produttivi adottate dall'Am/ne Com/le in variante al P.F., successivamente recepita dal P.R.G. adottato con delibera Commissariale n. 1 del 25-10-1997 e ad oggi non ancora approvata e quindi giuridicamente non efficace.

Per l'intervento proposto non può essere rilasciata concessione edilizia diretta sia per l'incompletezza dell'iter formativo della variante al P.F. e dal P.R.G. e sia, in ogni caso, perché solo in parte é inclusa nella

zona P.I.P. mentre la restante area è comunque tipizzata ancora zona agricola.

Detta area individuata, in catasto al fg. 6 parte delle particelle n. 216, risulta ubicata a ridosso della strada provinciale Diso - Spongano.

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie del lotto: mq. 11.000;
- Superficie fondiaria 9.900;
- Superficie coperta dai capannoni e relativi servizi tecnologici mq. 849,87;
- Superficie coperta servizi operai mq. 58,96;
- Superficie coperta palazzine uffici mq. 108,75;
- Volume Capannoni: mc. 7648,83;
- Volume servizi operai e palazzine uffici 628,91;
- Superficie coperta locale compressione: mq. 25;
- Volume locale compressione mc. 100;
- Superficie locale alloggio gruppo di pompe mq. 25;
- Volume locale alloggio pompe mc. 100;
- Cisterna interrata di circa mc. 200;
- Deposito interrato per serbatoi G.P.L.;
- Volume totale intervento: mc. 8277,74;
- Indice fondiario: 0,836 mc/mq.;
- Area a standards 10% della superficie totale: 1.100 mq.;
- Superficie coperta totale: mq. 1017,98;
- Rapporto di copertura 10,28%.

Per l'area in questione la vicinanza alla strada provinciale Diso - Spongano costituisce una condizione di notevole importanza per i flussi commerciali.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Diso risulta quanto segue:

- 1) l'attività del complesso comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 10 unità;
- 2) dalle certificazioni del Dirigente l'UT. datata 22-07-1998 si evince testualmente:
 - A) che nel territorio del Comune di Diso, il Programma di Fabbricazione vigente individua n. 1 zona "D" destinata ad insediamenti Produttivi, sita tra gli abitati di Diso e Marittima (fraz. Di Diso), e dotata di lotti con dimensioni massime di mq. 1925 idonei per insediamenti di tipo artigianale e di piccola industria.
 - B) che con ulteriore variante al P.d.F. vigente, è stata individuata, con deliberazione di adozione C.C. n. 11 del 1-03-1997, una nuova area da destinare a P.I.P. mediante "Studio Particolareggiato di un'area D1 - Artigianale" in Diso alla via Diso-Spongano.
 - C) che il P.R.G. adottato individua n. 3 zone per insediamenti produttivi, rispettivamente:

Zona "D2" coincidente con quella descritta al punto A) e posta tra gli abitati di Diso Marittima, costituisce il nucleo per gli insediamenti produttivi, operante da lungo tempo ed interessato da varie concessioni edilizie per la costruzione di opifici,

nonché in corso di intensa urbanizzazione da parte dell' A.C. al fine di dotarlo di tutti i servizi necessari;

Zona "D1", coincidente con quella sopra descritta al punto B), sita lungo la strada provinciale Diso-Spongano ed adottata al fine di consentire un nuovo insediamento industriale nelle vicinanze di un opificio operante da vari anni e di cui al punto seguente;

Zona "D1" contrapposta, rispetto alla provinciale Diso-Spongano, a quella del punto precedente, individuata dal P.R.G. adottato. Tale area ingloba l'intera consistenza di un opificio autorizzato in zona E1 di P.d.F. con licenza edilizia n. 45 del 25-7-1974.

D) che la disponibilità di lotti (n. 29) della zona "D2" risulta interamente esaurita essendo gli stessi già totalmente impegnati in rapporto alle richieste di assegnazione da tempo avanzate ed interessati, per la maggior parte, da interventi edilizi. In ogni caso i lotti non possono soddisfare dimensionalmente la richiesta della ditta sopra citate.

E) Le zone tipizzate "D1" poste a cavallo della strada provinciale Diso-Spongano non sono suscettibili di edificazione diretta, in quanto il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione definitiva di un piano attuativo."

3) Dalla successiva certificazione del dirigente l'U.T.C. datata 25-9-1998, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulta gravata da vincoli idrogeologici-forestali, boschivi, storico-artistico-monumentale, archeologico, paesaggistico e di ogni altro tipo di vincolo apposti da legge e strumenti di pianificazione statale e regionale.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento progettato dalla "Ditta Coplast s.a.s. sussistono tutte le condizioni previste dalle ll.rr. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con ritipizzazione dell'area per impianto produttivo di tipo industriale ed indici e parametri urbanistico-edilizi come rinvenuti dal progetto, innanzi riportati, in variante rispetto alla destinazione di tipo agricolo prevista dallo strumento urbanistico vigente, e adottato secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte della ditta interessata di accolto di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, del Reg. 3-11-1989 n. 2, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
2. La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Ditta Coplast s.a.s. in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (minimo 10 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli

immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

3. Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e secondo le previsioni progettuali, (elaborato planimetrico integrativo).

L'intervento comporta come già detto variante allo strumento urbanistico vigente e pertanto L'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la G.R., in attuazione della l.r. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Diso.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sullo base dello schema allegato al presente provvedimento".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore.

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Diso per la realizzazione, in variante al P.d.F. vigente e al P.R.G. adottato, da parte della "Ditta Coplast s.a.s." di un opificio per lo stampaggio di materie plastiche nel territorio Comunale di Diso.

Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di Diso rappresentato dal Sindaco pro-tempore in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Diso da parte della "Ditta CO.PLAST. s.a.s."

PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 142, l'Accordo di Programma, se adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che la "Ditta CO. PLAST." s.a.s. con sede in Diso, ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Diso, di un complesso produttivo - industriale destinato allo stampaggio di materiale plastico;
- b) che in assenza di aree idonee nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Diso ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - industriale da parte della "Ditta CO.PLAST. s.a.s." con reperimento di area idonea in variante al P.d.F. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Diso":

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Diso non prevede aree idonee, con destinazione specifica per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla "Ditta CO.PLAST s.a.s.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di circa 11.000 mq. al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. n. 1444/68, con destinazione in parte a zona "agricola" nel vigente P.d.F ed in parte zona "D" dalla variante al P.F. adottata dal CC. di Diso; destinazioni queste confermate come dal P.R.G. adottato dal Commissario ad acta con delibera n. 1 del 25-10-1997;
- b) che l'area individuata, risulta essere censita in catasto terreni in agro di Diso al foglio n. 6 particelle n. 216 per mq. 11.000, (parte) e 244, tale area è posizionata a ridosso della Provinciale Diso-Spongano;
- c) che dalla certificazione del dirigente dell' U.T.C. datata 25-9-1998, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta ad alcun tipo di vincolo (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
- d) che la "Ditta CO.PLAST. s.a.s." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione e regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 30 unità.

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma chiesto dal Sindaco di Diso ai sensi della citata l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione dell'intervento da parte della "Ditta CO.PLAST. s.a.s."

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. In attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, la Regione Puglia e il Comune di Diso con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della "Ditta CO.PLAST. s.a.s.". di un opificio per lo stampaggio di materie plastiche nel Comune di Diso in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso, a carattere industriale, ricade parte in zona agricola "E" e parte in zona D1 della variante allo vigente strumento urbanistico del Comune di Diso. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

- 1) Relazione; 2) TAV. 1 - Planimetria catastale Aereofotogrammetrica; 3) TAV. 2 - Planimetria Generale; 4) TAV. 3 - Planimetrie capannoni e uffici; 5) TAV. 4 -

Prospetti e sezioni ; 6) Relazione tecnica generale integrativa; 7) Elaborato planimetrica integrativo;

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, secondo disposto dell'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68, le stesse ammontano a mq. 1.100 come da indicazione planimetrica (elaborato tecnico integrativo).

La "Ditta CO.PLAST. s.a.s." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione Contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Diso e la "Ditta CO.PLAST. s.a.s." dovranno sottoscrivere apposita convenzione diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) il divieto per la "Ditta CO.PLAST s.a.s." di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Diso ratificherà il presente Accordo di Programma.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 Giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Diso. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Diso entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 terzo comma della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

6. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Sindaco di Diso rilascerà alla "Ditta CO.PLAST. s.a.s." la Concessione Edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

7. Nell'eventualità il soggetto proponente non sti-

puli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica;

8. Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Diso provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10. Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Diso.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco
del Comune di DISO

Il Presidente
della Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 15

Diso (LE) - LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un opificio per la produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di zincatura da parte della Ditta Corvaglia s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue l'Ass. Amodio:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, al fine

di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo, industriale, artigianale turistico ed alberghiero consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali, turistiche e alberghiere.

In attuazione delle citate disposizioni di Legge, il Sindaco del Comune di Diso ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta Corvaglia S.r.l. di un opificio per la produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di Zincature con l'impiego di 50 addetti, inviando, con nota 4349 del 22-7-1998 gli elaborati connessi all'intervento.

Con successive note prot. 5119 del 12-9-1998, n. 5411 26-9-1998 e n. 5826 del 19-10-1998 lo stesso sindaco ha provveduto ad inviare gli elaborati integrativi, a specificazione dell'intervento proposto.

Dall'esame degli altri atti trasmessi, si evince che l'intervento proposto interessa un'area della superficie di circa mq. 25.000 al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. 1444/68.

La zona su cui ricade l'intervento, risulta parzialmente inclusa nelle zone P.I.P. adottate dall'Am/le Com/le in variante al P.F. e successivamente recepita dal P.R.G., adottato con delibera Commissariale n. 1 del 25-10-1998 e ad oggi non ancora approvata e quindi giuridicamente non efficace.

Per l'intervento proposto non può essere rilasciata concessione edilizia diretta sia per l'incompletezza dell'iter formativo, della variante al P.F. e del P.R.G. e sia, in ogni caso, perché solo in parte è inclusa nella zona P.I.P. mentre la restante area è comunque tipizzata zona agricola.

Detta area individuata in catasto al fg. 6 particelle n. 20, 160, 216 (parte) e 244, risulta ubicate a ridosso della strada provinciale Diso - Spongano.

L'insediamento è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie del lotto: mq. 25.000;
- Superficie coperta dai capannoni e relativi servizi tecnologici: mq. 2.400;
- Superficie coperta servizi operai: mq. 200;
- Superficie coperta palazzine uffici: mq. 150;
- Superficie coperta in lamiera (tettoia) per deposito e box automezzi: mq. 650;
- Volume Capannoni: mc. 27.000;
- Volume servizi operai: mc. 700;

- Volume uffici e casa Custode: mc. 900;
- Volume tettoia: mc. 3500;
- Volume totale intervento: mc. 32.100;
- Indice territoriale: 0,4284 mc./mq;
- Indice fondiario: 1,427 mc/mq.
- Area a standards 10% della superficie totale: mq. 2500;
- Superficie coperta totale: mq. 3500;
- Rapporto di copertura 15,11%.

Per l'area in questione la vicinanza alla strada provinciale Diso - Spongano costituisce una condizione di notevole importanza per i flussi commerciali.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate L.R. n. 34/94 e n. 8/98, ai fini della ammissibilità dell'intervento alla stipula di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Diso, risulta quanto segue:

- 1) l'attività del complesso comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 10 unità;
- 2) dalle certificazioni del Dirigente l'UT. datata 22-07-1998 si evince testualmente

A) che nel territorio del Comune di Diso, il Programma di Fabbricazione vigente individua n. 1 zona "D" destinata ad insediamenti Produttivi, sita tra gli abitati di Diso e Marittima (fraz. Di Diso), e dotata di lotti con dimensioni massime di mq. 1925 idonei per insediamenti di tipo artigianale e di piccola industria.

B) che con ulteriore variante al P.d.F. vigente, è stata individuata, con deliberazione di adozione C.C. n. 11 del 1-03-1997, una nuova area da destinare a P.I.P. mediante "Studio Particolareggiato di un'area D1 - Artigianale" in Diso alla via Diso-Spongano.

C) che il P.R.G. adottato individua n. 3 zone per insediamenti produttivi, rispettivamente:

- Zona "D2" coincidente con quella descritta al punto A) e posta tra gli abitati di Diso Marittima; costituisce il nucleo per gli insediamenti produttivi, operante da lungo tempo ed interessato da varie concessioni edilizie per la costruzione di opifici, nonché in caso di intensa urbanizzazione da parte dell' A.C. al fine di dotarlo di tutti i servizi necessari;
- Zona "D1" coincidente con quelle sopra descritta al punto B), sita lungo la strada provinciale Diso-Spongano ed adottata al fine di consentire un nuovo insediamento industriale nelle vicinanze di un opificio operante da vari anni e di cui al punto seguente;
- Zona "D1" contrapposta, rispetto alla provinciale Diso-Spongano, a quella del punto precedente, individuata dal P.R.G. adottato. Tale area ingloba l'intera consistenza di un opificio autorizzato in zona El di P.d.F. con licenza edilizia n. 45 del 25-7-1974.

D) che la disponibilità di lotti (n. 29) della zona "D2" risulta interamente esaurita essendo gli stessi già totalmente impegnati in rapporto alle richieste di assegnazione da tempo avanzate ed interessati, per la maggior parte, da interventi edilizi. In ogni caso i lotti non possono soddisfare dimensionalmente la richiesta della ditta sopra citato.

E) Le zone tipizzate "D1" poste a cavallo della strada provinciale Diso-Spongano non sono suscettibili di edificazione diretta, in quanto il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione definitiva di un piano attuativo."

3) Dalla certificazione del dirigente l'U.T.C. datata 25-9-1998, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulta gravata da vincoli idrogeologici-forestali, boschivi, storico-artistico-monumentale, archeologico, paesaggistico e di ogni altro tipo di vincolo apposti da legge e strumenti di pianificazione statale e regionale.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento progettato dalla "Ditta Corvaglia s.r.l." sussistono tutte le condizioni previste dalle ll.rr. n. 34/98 e n. 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso con ritipizzazione dell'area per impianto produttivo di tipo industriale ed indici e parametri urbanistico - edilizi come rinvenuti dal progetto in atti, innanzi riportati in variante rispetto alla destinazione di tipo agricolo prevista dallo strumento urbanistico vigente e adottato, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, del Reg. 3-11-1989 n. 2, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
2. La previsione di idonea e formale garanzia da parte della Ditta CORVAGLIA s.r.l. in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (minimo 10 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.
3. Per quanto riguarda le aree destinate a standards urbanistici vale quanto disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1 e secondo le previsioni progettuali, (elaborato planimetrico integrativo).

L'intervento comporta come già detto variante allo strumento urbanistico vigente e pertanto L'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma della legge n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con proprio decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la G.R., in attuazione della l.r. n. 34 del 19-12-1994 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Diso.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto

sullo base dello schema allegato al presente provvedimento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÈ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÈ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 integrata e modificata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Diso per la realizzazione, in variante al P.d.F. vigente, da parte della "Ditta Corvaglia s.r.l." di un opificio per la produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di zincatura nel territorio Comunale di Diso.

Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di Diso rappresentato dal Sindaco pro-tempore

in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Diso da parte della "Ditta Corvaglia S.r.l."

PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Co-

muni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 Giugno 1990 142, l'Accordo di Programma, se adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale, determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO

- a) che la "Ditta Corvaglia" con sede in Diso, ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Diso, di un complesso produttivo - industriale destinato alla produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di zincatura;
- b) che in assenza di aree idonee nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Diso ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 e l.r. n. 8 del 28-01-1998, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - industriale da parte della "Ditta Corvaglia" con reperimento di area idonea in variante al P.d.F. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Diso":

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Diso non prevede aree idonee, con destinazione specifica per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla "Ditta Corvaglia", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di circa 25.000 mq. al lordo delle aree da cedere ai sensi del D.M. n. 1444/68, con destinazione in parte a zona "agricolo" nel vigente P.d.F. ed in parte quale zona "D" dalla variante al P.F. adottato da CC. di Diso; e destinazioni confermate dal P.R.G. adottato dal Commissario ad acta con delibera n. 1 del 25-10-1997;
- b) che l'area individuata, risulta essere censita in catasto terreni in agro di Diso al foglio n. 6 particelle nn. 20 - 160 - 216 (parte) e 244, tale area è posizionata a ridosso della Provinciale Diso-Spongano;
- c) che dalla certificazione del dirigente dell'U.T.C. datata 25-9-1998, in atti, si evince che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta ad alcun tipo di vincolo (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);

- d) che la "Ditta Corvaglia S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 30 unità.

VISTA

la deliberazione n. ... del... con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione della Accordo di Programma chiesto dal Sindaco di Diso ai sensi della citata l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998 per la realizzazione dell'intervento da parte della "Ditta Corvaglia S.r.l."

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. In attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, la Regione Puglia e il Comune di Diso S.r.l. con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della "Ditta Corvaglia S.r.l." di un opificio per la produzione di serbatoi metallici e relativo impianto di zincatura nel Comune di Diso in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso, a carattere industriale, ricade parte in zona agricola "E" e parte in zona D1 della variante allo vigente strumento urbanistico del Comune di Diso. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento, al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

1) Relazione; 2) TAV. 1 - Aereofotogrammetrico ; 3) TAV. 2 - Planimetria Catastale; 4) TAV. 3 - Planimetrie Generali; 5) TAV. 4 - Progetto Uffici e casa custode; 6) TAV. 5 - Planimetrie e prospetti Opificio; 7) TAV. 6 - Lay-aut e sezioni; 8) TAV. 7 - Schema impianto elettrico Opificio; 9) TAV. n. 8 Schema impianto elettrico -G.P.L.- Area compressa - rete antincendio; 10) TAV. 9 - Schema impianto protezione scariche atmosferiche; 11) Relazione generale integrativa; 12) Elaborato planimetrico integrativo.

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, secondo disposto dell'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68, le stesse ammontano a mq. 2500 come da indicazione planimetrica (elaborato tecnico integrativo).

La "Ditta Corvaglia S.r.l." inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità di accesso all'area, area a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete di smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

4. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Diso e la "Ditta Corvaglia

S.r.l.” dovranno sottoscrivere apposita convenzione diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) il divieto per la “Ditta Corvaglia S.r.l.” di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
- d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti in progetto pari a n. 30 unità lavorative e di non modificare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Diso ratificherà il presente Accordo di Programma.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 Giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Diso. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Diso entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47 terzo comma della citata legge 142 del 1990. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

6. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Sindaco di Diso rilascerà alla “Ditta Corvaglia S.r.l.” la Concessione Edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

7. Nell'eventualità il soggetto proponente non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8. Il presente Accordo di Programma ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale, né a carico dell'Amministrazione Comunale.

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento, che dalla Civica Amministrazione con la delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Diso provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Pro-

gramma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10. Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'ar. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Diso.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco
del Comune di Diso

Il Presidente
della Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 gennaio 1999, n. 16

LL.RR. n. 34/94 - n. 8/98 e l.s. 142/90 - Accordo di programma per la realizzazione di un complesso produttivo di ampliamento a quello esistente da parte del gruppo industriale MUSA S.p.a. nel comune di Altamura (BA).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., prof.ssa Nunziata FIORENTINO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue: l'Ass. Amodio:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n. 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28-01-1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8-6-1990 n. 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non anteriori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

A tal riguardo, va precisato che la Giunta Comunale con atto n. 664 del 31-07-1998 nell'esprimere l'assenso di massima all'iniziativa promossa dalla ditta "Gruppo Industriale MUSA S.p.A.", al fine di localizzare e realizzare un intervento che consenta un adeguato ampliamento della stessa ditta, ha evidenziato che tale insediamento non è attualmente possibile realizzarlo nelle zone destinate alla produzione dal P.R.G. vigente, in quanto le stesse o risultano insufficienti ed esaurite, ovvero (vedi P.I.P.) sono sfornite di strumento urbanistico esecutivo operante e di specifica normativa per il convenzionamento, prendendo atto che la localizzazione proposta è in uno degli assi viari già indicati dall'Amministrazione (via Gravina prossima alla zona D1) e precisando che la stessa localizzazione non interferisce con il territorio interessato dall'Uomo Arcaico.

In attuazione delle disposizioni della L.R. n. 8/98, il Sindaco del Comune di Altamura, a richiesto, con nota n. 12884 dell'11-5-1998 integrata con successiva nota n. 24250 del 8-9-1998, al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte del "Gruppo Industriale MUSA S.p.A.", con sede in Altamura alla via Del Tabacco, di un complesso produttivo in ampliamento a quello esistente per la produzione di salotti e divani in pelle.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente in parte come zona Industriale - Artigianale "D1" ed in parte agricola speciale "E2", della superficie complessiva di circa m² 18.700, riportata in catasto alle particelle nn. 1321, 1322, 1323 e 1324 del foglio di mappa n. 155, ubicata in fregio alla via Del Tabacco (principale arteria di penetrazione alla zona industriale - artigianale), con un fronte su via Della Paglia ed un altro curvilineo lungo la strada di previsione del P.R.G. vigente.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie territoriale: mq. 18.700,00;
- Superficie coperta: mq. 8.126,36;
- Volume di progetto: mc. 82.888,87;
- Rapporto di copertura: mc/mq 43,46%;
- Parcheggi Privati: mq. 5.000,00;
- Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq. 4,43;
- H max ml. 10,20.

All'interno dell'opificio industriale trovano collocazione i seguenti reparti: caveau (deposito e lavorazione pelle), tagliatori, cucito, falegnameria, messa in bianco salotti e tappezzeria; completano l'impianto le centrali tecnologiche (termica, gruppo elettrogeno e quadri elettrici), i locali deposito, gli spogliatoi ed i servizi.

In adiacenza all'opificio è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica destinato ad accogliere gli uffici aziendali costituito da piano terra e primo piano.

Nell'ambito delle aree di pertinenza sono stati ubicati gli impianti di riserva idrica, di depurazione e la stazione di consegna energia elettrica.

La società "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." si è, infine, dichiarata disponibile a richiesta dell'Ammini-

strazione Comunale ad individuare nell'ambito del lotto d'intervento od in aree ad esso attigue un'area da destinare a parcheggi pubblici aventi una superficie pari al 10% del lotto.

L'area in questione risulta ubicata in prosecuzione della zona industriale - artigianale "D1" di P.R.G., in gran parte già attuata, nell'ambito della quale insiste la struttura produttiva esistente, ed è assistita da quasi tutti i servizi primari. Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Altamura, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 62 unità in aggiunta ai n. 96 addetti già impegnati nell'impianto esistente;
- b) il Sindaco con nota del 9-9-1998 e la Giunta Comunale con delibera n. 664 in data 31-7-1998 hanno attestato che:
"l'insediamento non è attualmente possibile realizzarlo nelle zone destinate alla produzione dal P.R.G. vigente in quanto le stesse o risultano insufficienti ed esaurite, ovvero (vedi PIP) sono sfornite di strumento urbanistico esecutivo operante e di specifica normativa per il convenzionamento";
- c) l'area individuata per l'intervento, prospettante e contigua all'insediamento produttivo esistente, risulta come già detto interessare parte della zona Industriale - Artigianale "D1" del P.R.G. vigente in Altamura e per la restante parte l'attigua zona agricola, rappresentando il naturale completamento della maglia di Piano delimitata dall'esistente via Del Tabacco e dalla prevista viabilità a contorno di detta zona "D1". La stessa area, inoltre, ricade in un ambito comprensoriale dove sono già insediate diverse aziende operanti nel settore specifico del mobile imbottito.

La variante urbanistica consiste nella parziale ritipizzazione dell'area (per la parte ricadente in zona agricola) con destinazione di tipo industriale, e con attribuzione di indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti, riferiti alle complessive aree impegnate, ed in precedenza riportati.

In relazione di quanto sopra rappresentato si ritiene, sotto il profilo urbanistico e tenuto conto della connessione funzionale dell'intervento proposto all'esistente impianto produttivo, che per quanto proposto dal "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso (ampliamento di un impianto produttivo esistente), in variante allo strumento urbanistico vigente.

L'intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art. 5 - 1°

comma - del D.I.M. 2-4-1968 n. 1444 una superficie pari al 10% di quella totale del lotto;

2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal D.P.R. 495/92;

3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s. m.;

4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde.

5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. 3-11-1989, n. 2) nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.

6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti: (minimo 62 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente in termini di destinazione urbanistica ed indici e parametri urbanistico - edilizi nei termini innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma- della L.S. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

Infine, il riscontro con le previsioni del P.R.G. vigente (tav. n. 1A - il territorio Comunale - Zonizzazione - Vincoli - Segnalazioni) evidenzia, per l'area interessata, la insussistenza di vincoli territoriali.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19-12-1994 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28-01-1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Altamura.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilan-

cio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello Schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19-12-1994, n. 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Altamura per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte del "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." di un impianto per la produzione di salotti e divani in pelle nel territorio del Comune di Altamura, in ampliamento alla struttura produttiva esistente;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
prof. Salvatore Distaso

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Prof. Salvatore DISTASO e il Comune di Altamura rappresentato dal prof. Vito PLOTINO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale in ampliamento a quello esistente nel Comune di Altamura da parte del "Gruppo Industriale MUSA S.p.A."

PREMESSO:

- che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbani-

stico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che il "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." con sede in Altamura, ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Altamura, di un complesso produttivo industriale destinato alla produzione di salotti e divani in pelle, in ampliamento ad una struttura esistente;
- b) che, in assenza di aree idonee e sufficienti nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Altamura ha richiesto, con istanza in data 9-9-1998, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - industriale da parte della "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." in ampliamento ad una struttura esistente con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Altamura:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Altamura non prevede aree idonee e sufficienti con destinazione specifica e giuridicamente efficace per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla "Gruppo Industriale MUSA S.p.A.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 18.700 mq. con destinazione parte a zona industriale - artigianale "D1" e parte a zona agricola speciale "E2" nel vigente P.R.G.,
- b) che nel caso di specie trattasi di ampliamento di un complesso produttivo esistente;
- c) che l'area individuata, prospettante, contigua ed in stretta connessione funzionale con l'insediamento produttivo esistente, risulta censita in catasto terreni in agro di Altamura al foglio n. 155 p.lle nn. 1321, 1322, 1323 e 1324; tale area è posizionata in fregio alla Via Del Tabacco (principale arteria di penetrazione alla zona industriale - artigianale) con un fronte su via Della Paglia ed un altro curvilineo lungo la strada di previsione del P.R.G. vigente;
- d) che il "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urba-

nizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 62 unità, in aggiunta ai n. 96 addetti già impegnati nell'impianto esistente;

VISTA

la deliberazione n.... del... con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Altamura ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della "Gruppo Industriale MUSA S.p.A.".

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Altamura, come sopra costituite convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Altamura con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del "Gruppo Industriale MUSA S.p.A." di un impianto, in ampliamento del complesso produttivo esistente, per la produzione di salotti e divani in pelle nel Comune di Altamura in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere industriale destinato alla produzione nel settore del mobile imbottito, ricade in parte nella zona industriale - Artigianale "D1" ed in parte in zona agricola speciale "E2" del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Altamura. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

- Relazione Tecnica;
- Tav. n. 1 - Stralcio Planimetrico catastale; Stralcio Planimetrico P.R.G. adeguato; Planimetria del lotto - scale 1:4.000; 1:5.000 - 1:500;
- Tav. n. 2 - Pianta piano seminterrato;
- Tav. n. 3 - Pianta piano terra;
- Tav. n. 4 - Pianta primo piano;
- Tav. n. 5 - Prospetti e sezioni;
- Tav. n. 6 - Particolari locali tecnologici;
- Tav. n. 7 - impianto di depurazione;

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche (da n. 1 a n. 6) precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. del;

4) Il "Gruppo Industriale MUSA S.p.A.", inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il Comune di Altamura e il "Gruppo Industriale MUSA S.p.A.", dovranno sottoscrivere apposita convenzione diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (minimo 62 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Altamura ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Altamura. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Altamura, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della citata legge 142 del 1990.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà al "Gruppo Industriale

MUSA S.p.A." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 -3° comma- L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5c) a carico della stessa Società proponente.

8) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Altamura provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della legge n. 142/90 e dell'art. 5 della L. R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Altamura.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune di Altamura
prof. Vito Plotino

Il Presidente della
Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

